RISTRETTO
DI FATTO, E DI RAGIONE

In diſeſa della Giuriſdizione privativa del Sagro Palazzo Apoſtolico, in ordine alle Cauſe d'intereſſe del medeſimo, e de Famigliari di NOSTRO SIGNORE deſcritti in Rolo.

C O L L E

Riſpoſte alla Scrittura publicata a nome de' Tribunali di Roma contro la ſudetta Giuriſdizione.

IN ROMA MDCCXXVII.

Nella Stamperia della Reverenda Camera Apoſtolica.

Digitized by Google

INDICE
DEGLI ARTICOLI,
Ne' quali è diviso il presente Ristretto.

ARTICOLO I.

ARTICOLO II.

ARTICOLO III.

ARTICOLO IV.

ARTICOLO V.

ARTI-

Digitized by Google

ARTICOLO VI.

ARTICOLO VII.

ARTICOLO VIII.

ARTICOLO IX.

FIN

1 IN dalle prime ingerenze, che ebbe Monsignor Maggiordomo nell'amministrazione del Sagro Palazzo Apostolico gli si presentarono avanti gli occhi i non pochi pregiudizii, quali non meno all'Azienda, che a Famigliari di esso tutto giorno s'inserivano da' rappresentanti degl'altri Tribunali turbando la di lui antica Giurisdizione Civile, e Criminale; E ravvisato, che a tali passi irregolari serviva di unico, benche mendicato pretesto la nota Constituzione = *Romanus Pontifex* = publicata dalla san. mem. d'Innocenzo XII. : *Super suppressione Tribunalium, & Judicum Urbis ex privilegiis Constitutorum, & reductione Privilegiorum ad jus commune* = Si riconobbe in obligo ben stretto di farne una sincera rappresentanza alla Santità di Nostro Signore pregandolo nel tempo stesso a far uso della sua Suprema Autorità in riparo de i discapiti, a quali rimangon pur troppo esposti, e gl'interessi, & il decoro del suo Patrimonio, e Famiglia con dichiarare, che non osti l'accennata Bolla al Tribunale del detto Palazzo Apostolico.

Motivi di Monsignor Maggiordomo di ricorrere a Nostro Signore per riparo della Giurisdizione.

2 Si degnò la Santità Sua benignamente accogliere le istanze del suo Maggiordomo, ed inoltre si compiacque secondare anche le di lui insinuazioni: quali furono di udire sopra le medeme il Voto di una Congregazione particolare composta di Signori Cardinali, e Prelati da deputarsi in quel numero, che al saviissimo, e supremo suo intendimento sembrato fosse più conveniente.

Ad insinuazione del medemo, S.B. si degnò deputare la presente Congreg. Particolare per mera instruzione dell'animo suo.

3 Seguita in appresso la deputazione di detta Congregazione, fin dal mese di Agosto del 1726. detto Monsignor Maggiordomo fece distribuire a i Signori, che la compongono un Ristretto scritto a mano, che conteneva una succinta

infor-

informazione delle raggioni, che assistono al Palazzo Apostolico per l'esercizio della Giurisdizione nelle Cause di proprio interesse, e de Famigliari descritti in Rolo; E ciò affine, che rendendosi intesi de' meriti dell'affare, potessero suggerire a Nostro Signore quel temperamento più poporzionato, che auesse loro dettato la Giustizia, la raggione, e la Prudenza.

Caggioni di differire detta Congreg., e ciò che in tanto sia occorso.

4 In questo stato di cose, e mentre altro non si attendeva per l'ultimazione, che l'opportunità di adunare la Congregazione per più di un'anno differita a riguardo delle molte occupazioni, alle quali ciascuno de' Signori, che la compongono è obbligato ad accudire per conto dalle proprie Cariche; E' vissuto Monsignor Maggiordomo nella persuasione, che sarebbe in ogn'altro stata eguale, non dovesse la sua istanza incontrare il menomo contrasto, non tanto per la forza de' motivi, a quali si appoggia, quanto per i riflessi, che per ogni titolo sono dovuti al buon servizio, & al decoro di Sua Beatitudine, l'uno, e l'altro de' quali sono superlativamente interessati in questa Causa: Non potendo veruno saviamente darsi a credere, che un punto, quale è il presente, accordato anche a titolo di rispettosa convenienza verso il Sovrano, dalla prattica di tutte le Nazioni di Europa, fosse per commovere l'emulazione nella sola Curia, e Corte Romana, da cui le altre hanno ricevute le Leggi, e la norma di distinguere la Casa, e Famiglia del Principe.

5 Ciò non ostante però, al primo rumore de i passi di Monsignor Maggiordomo si son fatti vedere allarmati quell' istessi Ministri di Sua Beatitudine, a quali sovra d'ogn'altro corre l'obligo di sosterne la stima, e la distinzione, facendo pompa del pretesto di difendere i confini de' proprii Tribunali; Zelo mostrato solo in questo caso, in cui si tratta di far fronte al vantaggio, ed all'onore del Principe, avendo per altro dissimulato ogni loro pregiudizio, allorche anche dal Regnante Pontefice si sono (providamente) create nuove Giurisdizioni, che per quanto abbiano alterate le loro, non sono state bastevoli a punto risvegliarli.

6 Due soli giorni dunque prima della Congregazione destinata per li 7. dello scorso Settembre, (che poi a conto d'indisposizione sovragiunta ad uno de' Signori non potè tenersi,) si vidde disseminata con titolo di risposta una

volu-

voluminosa Scrittura data alle Stampe, ma non già preparata in quell'anguftie di tempo, di cui per ricoprire la tardanza nel darla fuori, l'incognito Auttore fi duole al *num.5.*, effendo ufcita alla luce ben un'anno doppo quella del Palazzo Apoftolico : e ben quaranta giorni doppo efferfi publicamente udite le protefte di voler rifpondere; Tempo, che ogn'uno ben vede, farebbe ftato baftevole per una delle opere di quel Pittore, che notato di lento, folea rifpondere : *Æternitati pingo*.

7 Conofciutafi per tanto la ftudiofa condotta, che fi e tenuta, indirizzata à vantaggiare fulle anguftie del tempo, e ful non effere à tutti note le raggioni del Sagro Palazzo: hà creduto Monfignor Maggiordomo di efporle anche egli alla publica luce con le Stampe : cumulando in uno anche le repliche alle contrarie eccezzioni, fperando col confronto delle une colle altre non folo dare maggior rifalto alla verità, che al dir di Seneca : *Ad inftar aromatis, quo conteritur, eò redolet*. Ma anche di auere la compiacenza di fodisfare pienamente a quell'attenzione, di cui fi fece debitore a Sua Beatitudine nel ricevere l'impiego di Maggiordomo.

La Giurifdizione del Sagro Palazzo non è di quella vaftità, che fi afferifce nelli contrarii §§.7., e 56.

8 Prima però d'inoltrarfi, fà di meftieri andar incontro ad una gagliarda apprenfione, che nella contraria rifpofta non tanto fi moftra, quanto fi procura ftudiofamente imprimere nelle menti altrui *al §.7., & al §.56.* facendo comparire così vafta l'Idea della Giurifdizione del Sagro Palazzo, che accordandofegli, quale effo la chiede; ogni genere di Caufe, ogni fpecie di Azione, ogni forta di Giudizio comprenderebbe; Per liberarfi però da fimili larve, baftava compiacerfi di leggere con attenzione per altro men, che mediocre, l'iftanza promoffa nella precedente Scrittura, e fi farebbe toccato con mani, che altra Giurifdizione non pretende difendere Monfignor Maggiordomo, *che la privativa Civile, e Criminale nelle Caufe d'intereffe del Sagro Palazzo, e de Famigliari defcritti in Rolo*. E ciò non già, perche più oltre non poteffero ftenderfi le fue facoltà; Ma perche tanto, e non più crede gli abbifogni per ben governare il Sagro Palazzo.

9 Se poi in quefti termini la noftra fia quella *Vafta, ed ampia Giurifdizione, quale fi ftenderebbe in una gran parte della Città di Roma* fi lafcia al Giudizio di chì hà qualche lume dell'Azienda del Palazzo Apoftolico, e del

Digitized by Google

moderatissimo numero de i descritti in Rolo, e senza dubbio sarà riconosciuta per una esagerazione veramente esorbitante, seppure non si volesse caminare col sentimento, che il Palazzo Pontificio nell'ampiezza de suoi interessi simboleggi colla Vastità materiale della Casa di Nerone, di cui iperbolicamente spaventato quel Poeta riferito da Svetonio, nella di lui Vita cantò:

Roma Domus fiet Vejos migrare Quirites,

e che il Rolo de Famigliari di Nostro Signore sia a guisa dell'antico Senato di Roma, di cui con simile iperbole disse Claudiano:

Hoc ego concilio collectam metior Urbem.

ARTICOLO I.

Si dimostra l'Essenzione della Famiglia degli Antichi Cesari da Tribunali Ordinarii, e la privativa Giurisdizione sopra di essa data dalle Leggi Romane al Maestro degli Offizii.

Costume antichissimo, ed universale di deputare al Governo della Famiglia, e Casa del Principe un Ministro Palatino.

10 FIN da' Secoli più remoti appresso tutte le Nazioni anche men colte fù il costume di deputare nella Casa de Sovrani un Soggetto, o Ministro per qualità, e talenti de più riguardevoli, presso di cui risiedesse la Cura di amministrare l'Azienda della Casa del Principe, ed il Governo della dilui Famiglia. Così si hà dalle Sagre Carte, e principalmenenie nella Genesi al *cap.*40. ove si vede esaltato Giuseppe al governo della Casa di Faraone: *Tu eris super Domum meam*:, e così ben lo dimostrano le Storie, e le Leggi, che di ciò trattano; In conprova di che, lasciate le Nazioni alla nostra Europa men conosciute, e parlando del costume dell'Imperio Romano, che è quello, che al nostro caso si adatta, chiaramente risulta non solo dal *titolo del Cod. de Offic. comit. ter. privat.* dalla *leg.* 1. *C. de Advoc. diver. Judicum*, e dal *tit. de Offic. comit. Sac. Palat. nel medesimo Cod.*, ma anche da ciò, che ne hanno lasciato scritto *Sirmond. ad Sidon lib.primo epist.*3., *Zosim. lib.*2., *Cassiodor. lib.*6. *var.*6., ed altri riferiti da *Giacomo Gut-*

terio

terio nel suo abondante, ed erudito trattato *de Officiis Dom. August. lib.2. cap.20.*

11 Quindi decaduto poscia l'Impero Romano, e nate dalla divisione di questo altre Potenze, e Principati si trasfuse in essi quasi con la raggione della Sovranità il costume medesimo, come à suo luogo si dimostrarà, e benche giusta la diversità delle Nazioni, de tempi, e delle lingue sia stata diversa la denominazione, che si è data ad un tale Ministro anche nelle Leggi stesse Romane, il più frequente però fù quello di Maestro degli Uffizii, come notarono *Ammian. Marcellin. lib.14., e 31., Paol. Diacon. lib.8. cap.12. Hystor. Justin., Bulenger. lib.12. de Imper. Rom. cap.28., Giacom. Gutter. de Offic. Dom. August. lib.2. cap.20. de Magistr. Officiorum, & lib.3. cap.10. de Palatinis Magistratibus.*

12 Con tutto ciò la diversità de' Vocaboli suonò, ed hà sempre suonato una cosa stessa, e colle varietà de nomi non si è altro significato, che la persona di quel Ministro, a cui apparteneva l'amministrazione del Patrimonio particolare, e Casa del Principe, ed il Governo della dilui Famiglia, come promiscuamente, ma con chiarezza si spiegano *Vualfrid. Strab. lib. de rebus Eccles. cap. 31., Cujacc. in Leg. Cubicularios Cod. de Præpos. Sac: Cubic. lib.12., Perez in Tit. Cod. de Offic. Magistr. Officior. Balzeran. de Feud. lib.2. tit.27., de pace tenen. §. Si Ministeriales num.8., Frec. de Subfeud. in tract. de Præeminen. Sac. Cons. tit. de Offic. Simiscalchi num.3,*

13 Nè solamente fù commune a tutte le Nazioni lo stile di auer nella Corte del loro Sovrano un Ministro, che portasse il peso di tale amministrazione, e governo: Ma fù anche presso tutti risguardato come uno de più nobili, e cospicui: Ed in fatti fù tale la stima degl'istessi Cesari verso il Maestro degli Uffizii, che ad esso si veggono indirizzate numerose Leggi *nell'11., e 12. del Codice*, anzi ne fù formato tutto l'intero titolo del medesimo *Cod. de Offic. Magistr. Officior.* Onde non sembrerà esagerazione poetica quella di Crisippo parlando di tal Carica sotto l'Imperio di Giustino, che passava col nome greco: *Curopolates*

Prerogative di un tale Ministro chiamato nell' Imperio Romano Maestro degli Uffizii.

Cum magni regeres Divina Palatia Patris
Par extans Curis solo Diademate dispar
Ordine pro rerum Vocitatus Cura Palati.

Anzi se dobbiamo prestar fede a quello ne riferisce il

Zaul. ad Statut. Favent. in observat. ad rubric. 5. num. 76. = *Qui curam gerebat Palatii Imperialis in Imperio Orientali, Dignitatem proximam Imperatori gerere dicebatur, indeque nomen Curopalates invaluit, & Justinus, ex Curopalate Imperator factus, ut notat Jacob. Guttofred. in Commentar. ad leg. 1. vers. Quarto loco de Dom., & Tribun. Scholar. in C. T.* Ed è a tutti nota la Storia di Pipino Re di Francia, che da Maestro dell'Ostello ascese al Regno, e lo tramandò a numerosa serie de' Successori.

I Famigliari di Cesare furono dalle Leggi Romane esentati dalla Giurisdizione de Tribunali Ordinarii, e soggettati privativamente al Maestro degli Uffizii.

14 S'ingannarebbe però, chi credesse, che lo splendore di tale dignità provenisse solamente ò dalla precedenza, ò da i numerosi ossequii de Cortegiani, ò dalla meramente Economia, e Domestica amministrazione degli interessi del Sovrano: poiche simili esteriori apparenze, e simili incombenze non contarono mai tanto presso i Savii de Secoli passati, che si abbagliasse loro la vista nel formarne il giusto Concetto; Ma bensì dalla Podestà, e Giurisdizione piena, e priuativa, che le Leggi stesse diedero ad un tale Ministro nel governo della Casa, del Patrimonio, e della Famiglia del Sovrano, che la vollero ad esso soggetta al pari, che libera da ogni altro Giudice, seguitata poi, e pienamente osservata dal costume universale delle Genti.

15 Evidente la prova di ciò ne apparisce dal Corpo stesso della raggion commune, in cui chiare non men, che numerose Leggi si contano, colle quali, come si esime la Casa, e Famiglia Imperiale da' Tribunali Ordinarii, e Communi, così si dà al Maestro degli Uffizii la piena, e privativa Giurisdizione sopra di essa, come tra le altre si vede nella *Leg. Cubicularios 3. Cod. de Prepos. Sac. Cubicul. lib. 12.*, ibi = *Cubicularios tàm Sacri Cubiculi mei, quàm Venerabilis Augustæ, quos utrosque certum est obsequiis occupatos, & Aulæ penetralibus inhærentes diversa Judicia obire non posse, ab observatione aliorum Tribunalium liberamus, ut in sublimitatis solummodò tuæ Judicio propositas adversus se excipiant actiones.*

16 Con eguale chiarezza si stabilisce l'istessa Giurisdizione nella *L. Nè ad diversa Cod. de Silentiariis eodem lib. 12.*, ibi = *Nè ad diversa tracti Viri devoti Silentiarii Judicia, Sacris abstrahi videantur obsequiis, jubemus eos, qui quemlibet devotissimorum Scholæ, vel ejus Uxorem civiliter,*

liter, vel criminaliter pulsare maluerit minimè eum ex cujuslibet alterius Judicio, nisi ex Judicio tantummodò Viri Excellentissimi Magistri Officiorum conveniri.

17 L'istesso si vede decretato dall'Imperatore Zenone nella *Leg. Ex eo, Cod. de Agent. in reb. eodem lib.* 12., ove si legge con più chiara espressione prosciolta la Famiglia Cesarea da ogni soggezione a i Tribunali Ordinarii, e respettivamente conceduta al Maestro degl'Uffizii la Giurisdizione Criminale sopra di essa, ibi = *Quod multo magis in Criminalibus Causis observari decernimus: absurdum est enim, ut in ejus salutem, vel existimationem valeat quisque proferre Sententiam, cujus de nulla re possit pecuniaria Judicare.* Nel qual Testo deve di più notarsi, che suppone il Legislatore già antica, ed osservata tale Giurisdizione, ibi = *Licèt hanc in eorum persona more quoquè veteri servari cognoverimus.*

18 E finalmente gl'Imperatori Teodosio, e Valentiniano la confermarono con incontrastabile evidenza nella *Leg. Nostræ Pietatis Cod. de Decanis d. lib.* 12., ibi = *Nostræ Pietatis famulationibus adhærentes Decanos non opportet pro desiderio pulsantium ad alia pertrahi Judicia; Sed Viri Illustris tantùm Magistri Officiorum observare examen: Hoc nempè modo nequè mansuetudinis nostræ obsequia decipiuntur, & agentibus adversus eos jure adhibetur responsum.*

19 Bastanti esser possono le Leggi fin quì allegate per fondamento della verità, che s'intende provare, lasciando le altre molte, che si rinvengono sparse per il Corpo del Jus Cesareo, per non contravenire alla brevità proposta, e sia solo permesso indicarne alcune altre poche comprese sotto il *tit. del Cod: Ubi Causæ Fiscales, vel Divinæ Domus, Hominumque ejus agantur* come quelle, che con chiarezza eguale se non maggiore delle passate stabiliscono la pienissima Giurisdizione, di cui si tratta si in ordine al Patrimonio, che a i Familiari del Principe, e sono *L. Si quis adversus* 6. *L. Dominicis Colonis* 7. & *L. Hac Lege sancimus* 11.

20 Servono finalmente di corona a questa evidente dimostrazione la *L. Tempora* 2. *§. Sin autem C. de tempor. appellat.* nella quale si prescrive il tempo per interporre l'appellazione dalle Sentenze del Maestro degl'Uffizij, come pure la *L. Is, qui* 2. *§. primo C. de his qui per met. judic.*, in di cui vigore si negava la facoltà di reintegrare le appel-

lazioni a quei, che asserivano averle omesse per timore del detto Maestro degli Uffizii.

21 Fù dunque dalle Leggi Romane sottratta la Famiglia di Cesare dalla podestà de' Tribunali Ordinarii, e conferita al Maestro degli Uffizii la piena Giurisdizione non men Civile, che Criminale, ed in seguito di ciò annoverato questi nel Catalogo de Giudici da Giustiniano *in Novell.85. sub tit. de Judicibus cap.1.* come ben lo divisarono *Cujac. in d. L.Cubicularios C. de Præpos. Sac. Cubic. lib. 12., Perez. in tit. Cod. de Offic. Magistr. Officior., & tit. de Quæstor. num.2. eod. lib. 12., Lucas de Penn. in rubric. in princip. Cod. de Præposit. Sac. Cubic. d.lib.12., & in L.Præpositus num.primo Cod. de Comit. eod. lib.12., Panzirol. in notit. dignitat., Imper. Roman. lib. primo cap.63., Bulenger. de Imper. Roman. part.2. lib.3.cap.6.* e forse meglio di questi il dottissimo *Pitisco in Lexicon. Romanar. Antiquitatum verb. Præpositus Cubiculi* parlando de Cubicularii = *Non alium cognoscunt Judicem, quàm Magistrum Officiorum*, il quale l'ebbe così illimitata precisamente la Criminale, che *Giacomo Gutterio de Offic. Dom. August. lib.2. cap.20. de Magistr. Offic.* attestò: *Merum Officiorum Magister habuit Imperium, hoc est Gladii potestatem, ut ex duabus Justiniani Constitutionibus*, e di tale podestà da più secoli prima, cioè sotto l'Imperio di Nerone, ne fece per sua mala sorte Uso, Paolino Maestro degli Uffizii condannando a morire i SS. Martiri Processo, e Martiniano Soldati Palatini come *ex Surio tom.4. 2. Julii* riferisce l'accennato *Guter.* = *Magister Officiorum in Palatinos Milites, quales fuerunt Processus, & Martinianus omnem habuerit potestatem, ut in illos quoquè graviori supplicio animadverti posset si res ita postularet.*

Al Maestro degli Uffizii fù dato un' Adjutore per l'esercizio della detta Giurisdizione privativa.

22 Nè una tale Podestà Giudiciaria si ristrinse alla sola persona del detto Maestro degli Uffizii; Ma essendo egli distratto da altre non men continue, che gravi incombenze in servizio della Casa, e Famiglia Augusta fu costume chiamare a parte nell'esercizio di essa altro Soggetto, che Adjutore fù solito appellarsi, di cui offizio fù il difinire le Cause del Patrimonio Cesareo, e de Famigliari a nome, e nelle Veci del detto Maestro degli Uffizii, e perciò non solo meritò il Titolo di = *Vir spectabilis*, & altrove = *Clarissimus*; Ma anche gli furono communicate facoltà a sufficienza, che convenissero al suo carattere, e giudicatura per mezzo delle Leggi mede-

deme,

deme, come dalla *L. Ante omnia 4. C. de Castrensian. in fin. lib.12.*, ove l'Imperadore Zenone dopo aver dato al più volte mentovato Maestro degli Uffizii la Giurisdizione privativa, e stabilite le tasse da osserstarsi nel suo Tribunale ingionge l'osservanza di questa Legge al detto Adjutore conchiudendo colle seguenti parole: *Præsenti Sanctione decernimus Viro Clarissimo Adjutore sublimitatis tuæ in speculis constituto, nè quid ex iis, quæ statuimus aliqua subreptione violentur*. Il che commentando *Luc. de Pen. num. 8.* dice *Imperator statuit ut Adiutor* (ò come altri leggono *Auditor*) *Magistri Officiorum provideat, nè hæc Lex in aliquo violetur*. E con non minore chiarezza nelle *Leg. In Sacris Scriniis 3. Cod. de Prox. Sac. Scrin. d. lib. 12. In Sacris Scriniis militantes, & parentes, atque Uxores eorum, nec non Liberos ex Sententia tantummodò tuæ Celsitudinis* (cioè del Maestro degli Uffizii) *Criminales, & Civiles intentiones agentium excipere jubemus: insuper etiam Colonos, seù adscriptitios, & servos eorum in hac Regia Urbe degentes eodem beneficio potiri fidei pro tempore Adiutoris Viri spectabilis proximi, vel unius ex statutis committendos*, ove la *Gloss. nel §. Hoc si prolata verb. Adiutoris* soggionge, che questi: *De Curia Magistri Officiorum erat*: Con che resta provato non solo al Maestro degli Uffizii esser stata data la plenaria Giurisdizione, ma di più le fosse dato un Ministro, che invigilasse alla difesa osservanza, e mantenimento delli Privilegii, ed esenzioni da ogni altro Tribunale, della Casa, e Corte di Cesare; Onde *Luc. de Penn.* ove sopra scrisse, che: *Ejus Officium magnum est*:, e la di lui carica si provedeva con particolare circonspezione, ed esame corrispondente in tutto alla importanza del Ministero che esercitava, come si dimostra nella *L. 1. C. de Offic. Magistr. Officior.* in cui parlandosi della deputazione di tale Ministro si legge: *Præterea in quo totius Scholæ status, & Magistri securitas constituta est, idoneus probitate morum, & bonis artibus præditus nostris per Magistrum ob tutibus offeratur, ut nostro ordinetur arbitrio*.

ARTICOLO II.

Si dimostra esser succeduta la Carica del Maggiordomato all'antica del Maestro degl'Uffizii: Come pure esser passata nella Famiglia de' Sovrani moderni l'esenzione da Tribunali Ordinarii.

Si notano, e riferiscono le particolari incombenze del Maestro degli Uffizii.

23 CHE il Ministero dell'antico Maestro degl'Uffizii fosse ordinato al Governo del Patrimonio Imperiale, e de Palatini, che nel Palazzo Cesareo servivano, è verità, che ad evidenza si è dimostrata nell'Articolo precedente mediante il chiaro tenore delle Leggi ivi allegate, e diffusamente notollo *Giacomo Guter. de Offic. Dom. August. lib.2. cap.20.*, e meglio al *lib.3. cap.10. de Palatinis Magistratibus, ac primùm de Magistro Officiorum*, ove lo riconosce per il primo Mobile dell'amministrazione del Palazzo.

24 Esercitava egli per tanto l'autorità della sua Prefettura indistintamente sopra ogni ordine de Ministri subalterni, spettassero questi all'Economico, al Militare, o al mero famulativo, sì per quello abbisognava per tenerli in dovere di regolata disciplina, che per sovrastare alle loro respettive Aziende = *Tota enim Palatii disciplina quoad mores ad illum pertinebat; omnesque Scholarum ordines, & officia regebat* = osservò il menzionato *Gutter. lib.2. cap.20.*; Quindi si veggono a lui soggettati dalle Leggi i diversi, e numerosi Collegii, che nella Casa di Cesare in di lui servizio militavano, e per darne qualche saggio del molto più, che per brevità si tralascia, si hà dalla *Leg. In Sacris Scriniis Cod. de Prox. Sacr. Scrin.*, ove si parla di quella spezie de Ministri, che servivano negl'Uffizii delle Lettere, delle memorie, delle suppliche, e delle disposizioni, come diligentemente osservarono *Cujacc. in rubr. Cod. eodem*, & *Luc. de Penn. num.2.* Dalla *Leg. Eos qui Cod. de Fabricen. lib.11.*, ove si tratta di quei, che nelle Armerie fabricavano diversi generi di armi per servizio del Palazzo, e lo notò il medemo *Cujacc. in Leg.1. Cod. eodem*, dalle *Leg. Ex* eo

tò Cod. de Agent. in reb., & Leg.8. Cod. de Præpos. Agent. in reb., ove si stabilisce intorno a diversa sorte de Ministri, de' quali le condizioni, e gradi eruditamente spiegò, il Cujaec. sudetto in rubric. tit. Cod. de Agentib. in reb. lib.12. De i Silenziarii, che custodivano le Porte, ed imponevano il silenzio nel Concistoro Imperiale. Degli Introduttori all'Udienza di Cesare, de Lampadari, che accendevano le Lampade negli Uffizii, de i Forieri, de i Paggi, de i Custodi delle Vesti Cesaree, e di altri in gran numero si vede determinato promiscuamente nelle Leg. Viros 2. Cod. de Comit. Consistor. Leg. final. Cod. de divers. Offic. lib.12., Tit. Cod. de Metat. eod. lib. Leg. Ante omnia 4. Cod. de Castrens., e più diffusamente si legge in Notit. Imper. commentata dal Panzirol., oltre quello ne hanno osservato il Cujac., e Luc. de Pen., e più d'ogni altro Gutter. de Offic. Dom. August. ne i luoghi allegati.

Alle incombenze dell' antico Maestro degl'Uffizii si uniformano quelle de presenti Maggiordomi.

25 Et ecco formata la verissima Idea de Maggiordomi, o sieno Prefetti de Palazzi de Prencipi Sovrani de nostri Secoli, poiche non men questi, che l'antico Maestro degli Uffizii sono destinati all'amministrazione del Patrimonio particolare deputato al mantenimento della Persona Reale: Non men questi, che quelli tengono a se soggetti i diversi, e numerosi ordini di Ministri, di Uffiziali, di Milizie Palatine, ed altri, che servono nella Casa del Principe, non solo per il fine di tenerli in dovere, ma anche di sovrintendere alle loro incombenze. Onde se l'antico Maestro degl'Uffizii fù, e si chiamò tale a titolo di questa autorevole superiorità = *Quoniam in Aula Imperatoris diversa erant Officia, ille Magister Officiorum omnium dicebatur* = scrisse Gutter. al. lib.2. cap.20. Così ancora i Prefetti de nostri tempi godendo le istesse prerogative possono chiamarsi, e sono lo stesso, che il Maestro degl'Uffizii. Da che ne nasce la più, che legitima conseguenza: che se all'antico Maestro degl'Uffizii, per raggione del suo Ministero fù dalle Leggi Romane data la piena Giurisdizione Ordinaria, Civile, e Criminale, che perciò = *Jure Magistratus varia Judicia exercebat*, = l'istessa Giurisdizione piena, ed ordinaria, civile, e criminale deve dirsi data dalle medeme Leggi a i Prefetti, e Maggiordomi de nostri tempi in tutti quei Principati, ne quali hanno vigore le Leggi Romane, affinche possino ancor'essi = *Jure Magistratus varia Judicia exercere*

cere : come quelli, che sono succeduti de facto, & de jure all'antico Maestro degl'Uffizii.

Sono i Maggiordomi presenti surrogati all'antico Maestro degli Uffizii nella Giurisdizione, come la Famiglia de Principi moderni a quella de Cesari.

26 Una tale successione, o surrogazione però non solo si avvera ne Maggiordomi presenti rispetto al Maestro degli Uffizii: Ma anche nella Famiglia de moderni Sovrani rispetto agli antichi Famigliari degli Imperadori: Onde affine di rimostrare ciò con evidenza sempre maggiore, convien premettere due proposizioni di verità egualmente infallibile, l'una presso gli Storici, l'altra presso i Giuristi: la prima, che decaduto già l'Impero Romano, su le di lui ruine tanti s'inalzarono Regni, Principati, e Potenze, quanti prima ruinati ne haveva con le sue armi vincitrici l'invitta potenza di Roma. La seconda, che con la caduta della Monarchia Romana non caddero, ne con essa si estinsero le raggioni delle Sovranità Cesaree; che anzi queste si trasfusero, e tramandarono in ciascuno di quei Principi, che ne scossero il giogo, ogn'uno de quali perciò sottentrò nelle prerogative, e raggioni di Cesare nel suo Dominio: *Quoniam tum theoricè, & practicè receptissimum, atque absolutum sit, quod quilibet Princeps Supremus dicitur Imperator, & Monarcha in suo Principatu, ibique tanta sit ejus potestas quanta erat illa Imperatoris in Imperio Romano*: ferma il *Card. de Luca de Regal. disc.*161. *num.*32., e lo ripete al *disc.*9. *num.*12. *de Success.*, e ne termini precisi della presente disputa, lo stabilì, come fondamento dela sua risoluzione la *Ruota decis.*291. *num.*10. *par.*5. *Recent.*

27 Da queste due premesse ne nasce una illazione di pari evidenza, che se i Principi Sovrani di Europa si debbano dire succeduti agl'antichi Cesari, e perciò godino delle prerogative, sovranità, e privilegii di essi; Così il loro Patrimonio particolare, il loro Palazzo, la loro Famiglia devono dirsi succeduti in luogo del Patrimonio, del Palazzo, e della Famiglia Imperatoria, e perciò debbono questi godere di tutte le prerogative, privilegii, esenzioni, immunità, che dalle Leggi Romane si trovano loro accordate, & a misura di esse debbono esser giudicati. Verità, che non hà bisogno di altra prova, che di aprire i volumi de'nostri Dottori, e Tribunali, ne'quali ad ogni passo s'incontreranno esaminate, e decise le Cause di tal natura, secondo le disposizioni *della Leg. privatæ* 10., e *della Leg. penult.*

C. de

C. de excusat. muner. lib. 10., e di altre nel *Tit. Cod. de Privileg. Dom. August. lib.* 11., *e de privileg, eorum, qui in Sac. Palat. milit. lib.* 12., e trà gli altri innumerabili concordemente lo mostrano *Cephal. cons.* 38. *num.* 29., *& 51.*, *& consil.* 553., *Riminald. Sen. consil.* 202. *sub num.* 4., *Bursat. cons.* 258. *ante num.* 20., *Laderc. consil.* 167., *Bertazol. cons. civil.* 42. *num.* 1., *Cyriac. controv. foren.* 141. *num.* 68., *& seq., & optime Rota in Bononien. Immunitatis Macelli* 11. *Junii* 1693. §. *Et Jure quidem coram bo: me: Hervault.*

28 Se dunque trà le altre prerogative, privilegii, e raggioni della Sovranità degl'Imperadori Romani, del loro Patrimonio particolare, Palazzo, e Famiglia vi era quella di essere esenti da Tribunali ordinarii, e governati da un Ministro, che con nome di Maestro degl'Ufizii esercitava la piena, e privativa Giurisdizione Civile, e Criminale; l'istessa esenzione deve dirsi trasfusa nella Famiglia, e per conseguenza ancora la Giurisdizione sopra di essa ne'Prefetti, ò Maggiordomi de i Sovrani di oggi, come in tutto succeduti a quell'antico Ministro, non potendosi assegnare veruna imaginabile disparità di raggione, per cui non sia colle altre prerogative della Casa Augusta passata ancor questa esenzione, e privativa giurisdizione ne'Principi, che per la loro Sovranità rappresentano, e sono l'istesso, che era Augusto in quei tempi.

Si riferisce la prattica di tutte le Nazioni, e Principati di Europa.

29 Ed in fatti quanti Sovrani parteciparono della lacerata Monarchia Romana, tutti riconobbero in se tramandata la prerogativa di amministrare la loro Azienda, e Famiglia per mezzo di un tale Ministro deputandolo ciascheduno nelle sue Corti con l'uso delle già detta legale, e nativa giurisdizione, come delli Rè d'Italia apparisce dal Concilio III. Romano sotto Simmaco, ove si vede nominato Maggiordomo quello stesso, che da *Cassiodor. al lib. 6. epist. 6.*, vien nominato Maestro degli Uffizii, della dicui deputazione riporta la formola, & in essa si legge = *Causarum praetereà maximum pondus in ejus audientiae finibus optima securitate reponimus.* Da che anche si raccoglie, che questi a guisa de'Maestri degl'Uffizii avesse il suo Adjutore = *Adjutor etiam Magistri nostris praesentatur obtutibus, ut vicaria sorte beneficii eligamus ejus auxilium.*

30 De i Rè di Francia ne lasciò una chiara testimonianza Adalardo nel suo piccolo trattato *de ordine Palatii* riferito da *Hincmaro* nella sua istruzzione per Carlo Manno, raguagliandolo, che il Maggiordomo esercitava l'ordinaria giurisdizione sopra i Cortegiani laici : ed essendo incapace di esercitarla sopra gli Ecclesiastici della Corte medesima, fù questa data all'Apocrisario, ò Cappellano Maggiore del Palazzo. Onde *Vualfridio Strab.*, che fiorì poco dopo lasciò scritto *lib. de reb. Ecclesiast. cap. 31.* = *Quemadmodùm sunt in Palatiis Præceptores, vel Comites Palatii, qui Secularium causas ventilant; Ità sunt, & illi, quos Summos Cappellanos Franci appellant Clericorum causis Prælati*; De'quali la Carica esser l'istessa, che quella del Maestro degl'Uffizii ne assicura *Lymn in notit. Reg. Franc. lib. 2. cap. 15. in not. litt. 66.*, oltre quello ne provano *Loy Sau des Offices cap. 2. num. 52.*, *Pasquier des Recherches de la France lib. 2. cap. 11.*, *Bulenger. in appendic. de Offic. Regn. Gall. cap. de Majoribus Palatii*. E benche colla sncceffione de'tempi arrivassero i Maggiordomi di Francia ad ingelosire gli stessi Rè, di maniera, che stimaron bene di smembrare in parte le incombenze di tal Carica ; Tuttavolta la podestà giudiziaria si mantenne privativa nel Giudice Palatino, e tuttavia si mantiene con nome di G. Prevosto. Onde *il Conte M. A. Vertova* Autore il più moderno, ed uscito alle stampe nel 1715. nella Relazione dello Stato della Francia parlando di esso così riferisce = *E' Giudice Ordinario della Casa del Rè : Giudica tutte le materie Civili, e Criminali, nelle quali vi hanno interesse quelli della Corte.*

31 De i Rè di Spagna ce ne rende testimonianza *Perez in tit. Cod. de Magistr. Offic.*, ove parlando del Mayordomo Mayor scrisse = *Est Judex Officiorum Aulicorum*, ed altrove al *tit. de Quæstor. num. 3.*, si spiegò con più chiarezza = *Magister Officiorum ex parte refert Supremum Aulæ Æconomum, quem Galli vocant = le Gran Maistre = Hispani autem = Majordomo Major = ad quem Palatii pertinet Disciplina, qui habet sub se Aulicum Judicem, quem vocant Alcade de Corte, qui de excessibus, & causis Palatinorum cognoscit.*

32 De i Re di Napoli, nelle Corti de'quali un tal Ministro chiamavasi Gran Siniscalco basti riferire ciò ne rapporta

Frecc.

Frecc. de Subfeud. in tract. de Prahem. S.C. tit. de offic. Siniscalc. num.7. = *Habet jurisdictionem in omnes Curiales D. Regis in ejus Palatio delinquentes, & Contrahentes*.

33 Della Corte Imperiale di Germania, che ritenga, ed eserciti questa giurisdizione privativa non vi è bisogno di Testimonio essendo noto ad ognuno qual sia ivi la carica del Gran Mareschallo di Corte al dicui Tribunale sono sottoposte tutte le Gerarchie auliche di S. M. Imperiale.

34 Ma, a che perdere il tempo in tessere il Catalogo e rintracciare le antiche, e moderne tradizioni de Dottori intorno a Principi, che riconobbero in se trasfuso colla Sovranità sopra i Popoli, anche il jus privativo di governare la propria Casa, e Famiglia per mezzo de Maggiordomi, ò Prefetti, e non per mezzo de Giudici Ordinarij, se questi tanti furono, quante le Nazioni di Europa, che ebbero proprio Principe Onde basti per piacere de Curiosi indicarli, de Re de Vandali si ha da *Gennad. in Illustr. Viror. catalogo, in Eugen. Carthagin. Episcop.* degli Esarchi d'Italia da *S. Gregor. epist.9. lib.7.* dei Re dell'Austrasia, Borgogna, & Aquitania ne fanno ampia fede *Aymon, Fredegar., Adon. Vienn. in Comment. ætat.6.*, e le storie de i Re di Francia. De i Re di Castiglia se ne hà il documento dalla *L.17. tit.9. par.2. L.L. Partit.*, e de Re di Aragona oltre il *Surita*, e *Vitale Vescovo Oscense* lo attesta *Luc. de Penn. in L. Præposit C. de Comit., & Tribun. lib.12.*

35 Anzi non solo riconobbero i Principi in se stessi questo retaggio di Sovranità Ereditato dagli Imperatori Romani, ma in ogni tempo con gelosia lo custodirono, poiche avendo nelle proprie Corti Ministri non men Laici, che Ecclesiastici, e non potendo soggettare alla privativa Giurisdizione del Palazzo, e suo Prefetto questi secondi, non stendendosi tant'oltre le Leggi Cesaree, ne essendo regolarmente capace un Ministro Secolare di Giurisdizione sopra i Chierici: Ottennero generalmente tutti tali Privilegii dalla Sede Apostolica in virtù de quali fossero i loro Familiari Ecclesiastici esentati dalla Giurisdizione dell'Ordinario, e sottoposti privativamente a quello del Cappellano Maggiore, come de i Re di Francia, Spagna, Portogallo, Napoli ed altri accennando i respettivi Indulti di Gio: XXII. Innocenzo VIII. Leone X. Clemente VIII. Paolo V. loro

I Principi Seccolari hanno ottenuto dalla S. Sede privilegii per i loro Famigliari Ecclesiastici di privativa Soggezzione al Giudice Ecclesiastico Palatino.

loro concessi, e rapportando diversi altri Dottori dimostra il *Barbos. in cap. cum Cappella de Privileg. n.3.*

Surrogazione de Maggiordomi al Maestro delli Uffizii, e della Famiglia de Principi moderni à quella delli antichi Imperadori in ordine alla Giurisdizione, canonizzata dalla S. Ruota.

36 Fin quì co i Monumenti delle Storie, e cogli Insegnamenti de Dottori si è dimostrata non meno la Successione de Prefetti, ò Maggiordomi de moderni Principi Sovrani all'antico Maestro degli Uffizij, che il privilegio de Famigliari di esser giudicati da essi ad esclusione di ogn'altro Giudice Ordinario. Prove per se stesse bastanti ad acquietare ogni intelletto più difficile. Tutta volta non è questa la maggiore, ne il più irrefragabile documento, ne si stimarebbe di aver compita la propria incombenza se non si mostrasse esser stata vna tale successione, e privativa Giurisdizione canonizata in contradictorio Judicio della Sac.Ruota Romana nella *decis. 291. part.5. recen.*, e confermata nella *decis.324. eadem part. 5.*

37 Il Caso ivi disputato era se il G. Marescial1o della Città di Malta Giudice ordinario di essa poteva esercitare Giurisdizione cumulativa sopra i Famigliari del G.Maestro ad esclusione del Siniscalco, ò sia Maggiordomo del medesimo, e risolvette, che non poteva appunto per essere è la dilui Famiglia a guisa di quella degli antichi Cesari, & il Maggiordomo succeduto nel Ministero del Mastro degl'Uffizj = ibi = *Attamen hæc communis, & approbata conclusio solet declarari vt non compræhendat veros Familiares Principis Dominantis habentes qualitates Familiarium in Palatiis servientium commensalitatis scilicèt, & servitii per Text. in L. Cubicularios C. de præposit. S. Cubicul. lib.12. cujus constitutionis verba sunt hæc &c. & in illis = Ab osservatione aliorum Tribunalium = consistit privativa Jurisditio, quo ad alios Judices inferiores, & tribuitur Siniscalco seu Magistro-Domus, cui legitur directa constitutio idem determinatur de Deputatis Sacro Ministerio in L. vlt. C. de Castren., & Ministerian. eodem lib. & de adhærentibus Familiaribus Imperatoris nè protrahantur ad alia Judicia, sed subeant examen tantum Magistri Officiorum firmat. in L.2. C. de Decanis eodem lib. 12. &c.* e respondendo all'objetto, che le predette Leggi parlassero degli Famigliari degli Imperadori, e perciò non fossero applicabili al Caso, così prosiegue al *num. 10. & seqq. Quia hic non agitur de extensione sed de compræhensione ex vi identitatis rationis, nam hujusmodi privilegia Familiarium debentur Superiori*

Domi-

Dominanti, qui in ejus Palatio dici potest Imperator &c. e con eguale, se non maggior chiarezza nella *decis.* 324. confirmatoria della predetta *al num.* 1. *DD. persliterunt in jam resolutis, quia jurisdictio Marescialli non se extendit ad Familiares M. Magistri habentes qualitates. Familiarium in Palatiis servitutium commensalitatis scilicet, & servitii &c.*, & al *num.* 7. rispondend con più vigore all'objetto = *attamen quandò agitur de exercitio Jurisdictionis Judicum, qui subordinantur ad reparanda, vel punienda delicta in loco ubi Princeps residet tunc servanda est personalis exemptio Familiarium ejusdem Principis &c.* & al *num.* 8. e 9. *Praetereasi Familiaris Principis delinqueret &c. nihilominus citatus non teneretur coràm illo* (cioè avanti al Giudice ordinario) *comparere, sed coram suo Judice esset conueniendus, nempè Magistro Officiorum, vel Siniscalco &c.*

38 Resta dunque dall'identità del Ministero, dalle tradizioni delle Storie, dall'insegnamento de Dottori, e dalle decisioni de Tribunali, come verità incontrastabile provato, che la Famiglia de moderni Sovrani gode l'istessa libertà da Tribunali Ordinarii, che godettero già i Famigliari di Cesare, e che i Prefetti, ò Maggiordomi de nostri tempi sono una cosa medesima, che il Maestro degli Offizii, e che per conseguenza militano a favore di essi tutte quelle Leggi, che a favore di quello diedero la privativa Giurisdizione sopra i Famigliari della Casa Augusta. Quindi proseguendo l'argomento, rimane egualmente provato, che essendo nel Sommo Pontefice per quella parte, che risguarda il suo temporale Dominio come Re, e Principe trasfuse le raggioni della Sovranità degli antichi Imperadori siasi nel dilui Maggiordomo, come in quello di ogni altro Sovrano tramandata la Giurisdizione privativa stessa, e che questo al pari di ogni altro sia succeduto all'antico Maesto degli Uffizii. Verità, che si tocca con le mani, e che non abbisogna di ulteriore dimostrazione.

Deciso l'istesso in termini del Maggiordomo del Palazzo Apostolico dalla medema S. Ruota.

39 Tuttavia à fine di aprire gli occhi, a chi avesse genio di tenerli chiusi, la facciamo vedere decisa in termini del Maggiordomo del Palazzo Apostolico dalla medesima Sagra Ruota *in Romana Pensionis* 10. *Decembris* 1684. §. *validitas coram cl. mem. Card. Matthaeio* ibi = *Validitas quippè non fuit in dubium revocata, quia servata fuerunt omnia &c. & causa fuit agitata coràm Auditore*

 §. Pa-

S. Palatii Apostolici Præfecti, qui cum sit Gubernator, & Rector ejusdem Sacri Palatii, ac Provisor totius Familiæ, ut inquit Card. de Luca ad relat. Rom. Cur. disc. 8. non solùm est Judex competens privativè quoad omnes alios in omnibus causis activis, & passivis, civilibus, & criminalibus omnium Colonorum, & debitorum ejusdem S. Palatii juxtà Test. in L. Hac Lege totoque tit. Cod. ubi Causæ Fiscales &c. etiamsi aliquod interesse habeat Fiscus, ad Litteralem Text. in L. si quid Negotium Cod. de offic. Com. ter. pri. Verùm etiam totius Familiæ Papæ, & aliorum, qui Sac. Palatio quovis modo inserviunt in Urbe, & extrà, ut reddendo rationem nè scilicèt ad diversa occupati Aulæ penetralibus inhærentes Sacris abstrahi videantur obsequiis, sancitum reperitur in L. Cubicularios. Cod. de Præpos. Sacri Cubicul. lib. 12. & L. nè ad diversa. Cod. de Silentiar. Joannes de Plat. in princip. Vers. modo est optima eodem lib. 12. & lato Calamo tradit Card. de Luc. ad relat. Rom. Cur. dicto disc. 8. num. 1. cum tribus seqq. Rota decis. 291. num. 4. & seqq. part. 5. recen. Il che si vede poi cofermato nell'istessi termini *omnibus DD. suffragantibus* sotto li 17. Maggio 1686. *§. & quidem coram eodem Card. Matthejo.*

40 Quindi in une Chiaramente apparisce quanto fuori di raggione anche apparente, siasi nella contraria risposta al §. 68. objettato, che la S. Ruota in dd. Decisioni non essendo stato opposto dalla Parte il difetto della Giurisdizione, abbia proceduto con l'errore commune di credere competente il Tribunale del Maggiordomo. Poiche il dire, che non fosse opposto il detto difetto è un mero penziero dell'Autore contrario, che si convince per mal fondato dallo stile, che tiene la S. Ruota in simili materie di Giurisdizione de Giudici, della quale solo entra a portarne i fondamenti, quando s'impugni; Se dunque quel savissimo Tribunale non si contentò di supporre la Giurisdizione del Palazzo Apostolico, come suol fare cogli altri Tribunali, ma si avanzò ad allegarne pienamente la raggione, le Leggi, & i Dottori, conviene necessariamente confessare, che procedesse in questa parte, ò per sodisfare alle contrarie eccezzioni, ò per rimostrare la maturità usata in questo punto, di cui col suffragio di tutti ne aveva voluto gustare i meriti, sapendo, & allegando quello, che in un'acerrima disputa aveva deciso il medesimo Tribunale

nelle

nelle dd. Decisioni 291. e 324. della parte 5. recen. Se poi nel canonizare una Giurisdizione, che hà il fondamento sì chiaro di tante Leggi, del testimonio delle Storie, dell'insegnamento de Dottori, delle decisioni de Tribunali si possa dire seguitato il commune errore ne termini della *L. Barbarius ff. de Offic. Prætor.*, altra risposta non si può dare, se non che quelli che ciò asseriscono: *Videntes nos vident, & audientes non intelligunt*.

ARTICOLO III.

Si risponde alle difficoltà promosse contro ciò, che si è stabilito di sopra.

41 Dolevasi Pomponio riferito da Seneca nell'Epistola 3. di alcuni del suo secolo: *Quidam adeò in latebras refugerunt, ut putent in turbido esse quidquid in luce est*: Di simile doglianza si può far uso nella presente pendenza colla contraria risposta, che se non in realtà, almeno in apparenza *in latebras refugit* a solo fine però, che spacciando se stesse al bujo delle più palpabili verità, possa con meglior sembiante instillare un panico timore di calcare le vestigia delle nostre più antiche, e venerabili Leggi, alle quali avendo perdonato l'invidia non meno del tempo, che delle più barbare Nazioni, tuttavia risplendono per illuminare quegli occhi, che non odiano la luce.

42 Quindi nella detta contraria risposta dal §. 1. con molti seguenti, e sparsamente in più luoghi nel decorso di essa si stabilisce primieramente, per massima fondamentale, e generale, non doversi andare rintracciando la primiera origine, natura, qualità, e stato delle cose, che si pongono in questione, col mettersi di primo balzo trà le tenebre dell'antichità (intendendo delle Leggi di sopra allegate) pretendendo in sostanza provare, che generalmente le Leggi Civili non si possino allegare per orgine degli Uffizij, Cariche, e Maggistrati presenti, attese le vicende, e mutazione de Costumi, e de Principati.

Si riferiscono le opposizioni che si promuovono nella contraria Scrittura, contro lo stabilito di sopra.

Indi si procura al §. 21. & seq. *Suspicari Montes Coagulatos* di maggiori tenebre colla Storia delle perdute Leggi Romane, ed introduzione delle Longobarde.

E per fine dal §. 25. con molti seqq. si pretende mostrare, che la carica dell'Antico Maestro degli Uffizii non fosse quale da noi si è divisata; e dal §. 14. & seqq. che in ogni caso le incombenze di Monsignor Maggiordomo, come ordinate al mero Economico, e domestico governo, ed in una parola non differenti da quelle di un Maestro di Casa quale per prima si appellava non abbiano veruna coerenza col Maestro degli Uffizii, anche secondo il disegno formatone nell'Articolo precedente.

Questi sono in sostanza i motivi contrarii sopra de quali, si fonda la prima Parte dell'accennata risposta, che sparsi con altro ordine si sono ridotti a questa metodo per chiarezza (secondo ci sembra) maggiore, e più commoda per le risposte, che salva la possibile brevità si soggiongono.

43 Ed in primo luogo molto reca di ammirazione la massima generale, che non convenga rintracciare dall'antichità la vera origine, natura, qualità, e stato delle cose: poiche se ciò mai fosse, chi non vede, che questo colpo parerebbe indrizzato ad alienare le menti altrui dal rivolgere la considerazione a quelle chiarissime Leggi, che sol basta vederle per intenderle, e basta intenderle per decidere la presente controversia, ed in questa maniera si verebbe à pretendere di avere i Giudici a guisa di quelli descritti dal Berni.

Che con la Vista non passan gli occhiali.

Massima affatto contraria a quella, con cui l'Imperadore Teodosio procurò insinuare nell'animo del suo Onorio l'Idea di un giusto Principe, e di un savio Giudice, come riferisce Claudiano:

Nec desinat unquam
Tecum Graja loqui, tecum Romana Vetustas,

Ma poiche questo erroneo principio non hà se non che accidentale l'affinità colle altre Eccezioni legali, quindi contenti di averne notato lo studio, e conosciuto il fine per cui si promuove, volontieri si lascia in abbandono, e si passa ad altro.

Si rigetta il contrario motivo della mutazione de costumi, e de Principati, in ordine al punto di cui si tratta.

44 Che che sia se le Leggi antiche possino allegarsi per iscandagliare le qualità de Ministeri presenti; Certo si è, che il contrario discorso non hà luogo nelle circostanze di questo caso, poiche non si tratta ora di formare l'idea del Maggiordomato sulla misura delle dd. antiche Leggi in ordine, precisamente, alla Persona, e Ministero

ro del Maggiordomo, mà in ordine alla Casa, e Famiglia del Principe Sovrano: di maniera, che ora unicamente si tratta, se alla Casa, e Famiglia de sovrani Moderni, al pari, che convengono tutti gli altri privilegii, ed esenzioni compartite dalle Leggi Romane alla Casa, e Famiglia di Cesare, convenga anche l'esenzione, e privilegio di esser esenti dalla Giurisdizione di ogn'altro Giudice Ordinario, e di essere unicamente sottoposti à quella del proprio, e privativo Giudice Palatino, qual già era il Maestro degli Uffizii, ed ora sono i Maggiordomi.

45 Ciò premesso, siccome sarebbe errore il pretendere, che la mutazione de Costumi, e de Principati avesse operato, che i Sovrani di oggi non rappresentassero, gli antichi Cesari in vigore della trasfusione in essi delle raggioni Sovrane, di sopra provata col commune parere de Dottori. Così sarebbe errore il pretendere, che la Casa, e famiglia de Principi di oggi attesa la mutazione de Costumi, e Principati non rappresentasse la Casa, e famiglia di Cesare in ordine à godere de Privilegij a questa conceduti, come in tutto altro, così nell'esenzione da ogni straniera Giurisdizione ordinaria; E la raggione si è, perche qualunque mutazione, ò vicenda non hà mai operato, che i Sovrani non siano Imperadori nel loro dominio, e per conseguenza, che la loro Casa, e famiglia non sia considerata, come la Casa, e Famiglia degl'Imperadori. Onde è innegabile questo argomento regolato sulle misure più rigorose della dialettica: La Casa, e Famiglia di Cesare per disposizione delle Leggi gode il privilegio dell'esenzione da ogni altra Giurisdizione Ordinaria, ed è solamente soggetta privativè al proprio Giudice Palatino: La Casa, e Famiglia de Sovrani di oggi non ostante qualsivoglia immaginabile vicenda è la Casa, e Famiglia di Cesare: Dunque non ostante qualsivoglia immaginabile vicenda gode il privilegio di esenzione da ogni altra Giurisdizione Ordinaria, ed è solamente soggetta privativè al proprio Giudice Palatino. Ed in fatti così in sostanza argomentò la Sac. Ruota nella *detta decis. 291. part. 5. recen.* rispondendo all'obietto al *num. 9.*, & 10. = ibi = *Non obstat, quod Jura prædicta loquantur de Familiaribus Imperatoris, vel Augustæ &c. quia hic non agitur de extensione, sed de identitate rationis, nàm hujusmodi privilegia Familiarium debentur Superiori Dominanti, qui in*

 ejus

ejus Palatio dici potest Imperator &c. ed eugualmente bene nella *decis.* 324. *num.* 13. Rispondendo parimente all'obietto = *Quilibet Superior Dominans in ejus Palatio dici potest Imperator &c. propterea conveniunt eadem privilegia Familiaribus eorum*, *cui conveniunt Iura imperandi*, *ratione identitatis rationis*.

46 Per altro in punto di buona raggione non è generalmente vero, che non possino allegarsi le Leggi Ciuili per origine degli Uffizii, Cariche, e Maggistrati presenti, quando questi convengano non tanto nel nome, quanto nella sostanza cogli Antichi, ed infatti nella celebre controversia di precedenza trà i Referendarii dell'vna, e l'altra Signatura, & i Generali delle Religioni fù presa la loro origine *dall'Auth. de referendar. Sac. Palat. coll.*3., e prouato essere il loro Uffizio l'istesso, che l'antico presso gl'Imperadori, e la Republica Romana come *ex Gomez. compend. utriusque Signatur. quaest.*16. *Cohell. not. Card. de referendar. cap.*50. *litt.B. Gravat. ad Vestr. in prat. lib.*1.*cap.*3. si legge nel *Vot.*8. *post Rembold. num.*16., *& seq.*, *& num.*24.

47 L'Uffizio del Marescciallo di Malta fù derivato, & eguagliato all'antico Tribuno de Soldati, & come tale gli fù canonizata la Giurisdizione in vigore della *L. Officium* §. *Officium Tribunorum ff. de re Militar.* come *ex Gloss. ibi*, *Luc. de Penn. in L. Tribuni* 2. *ff. de re Militar. lib.*12., & altri si vede stabilito dalla *Ruot. decis.*291. *num.*1., *& seqq. par.*5. *recen.*

48 L'Uffizio di Presidente della Camera di Avignone fù derivato dall'antico Procuratore di Cesare, e come tale gli fù data la Giurisdizione privativa, ad esclusione del Tesoriere di quello Stato dalla *Ruota decis.*303. *num.*4. *cum seqq. par.*16. non con altra raggione, se non che *subrogatum sapit naturam ejus*, *in cujus locum &c.*

49 L'Uffizio del Prefetto dell'Annona Militare fù derivato dall'antico Primipilo, e perciò che chi lo amministra resti soggetto alli privilegii Primipilari, lo insegnano *Mantic. de tacit. lib.*11. *tit.*18. *num.*11. *Constantin. ad Statut. Urb. annot.*30. *art.*1. *n.*191. *& seq. Rota dec.*214. *num.*18., *& seqq. par.*14. *recen.*, e mille altri casi, che si potrebbono allegare, se il bisogno lo richiedesse. Onde apparisce chiaro, che li DD. in contrario allegati al §. 23. si debbano intendere ne i termini, ne quali parlano, cioè di quelle Cariche, e Magistrati, che solo con-

conuengono nel nome con gli antichi, *ut Senatus Pretores Præsidens*, & *similes* come ben si spiega il *Sadarin.* nel luogo opposto: Ma non mai di quelli, che oltre il Nome abbiano l'istesso esercizio, & incombenza.

50 Conoscendo non esser bastevoli le tenebre delle Vicende de Principati, e della mutazione de costumi per offuscare la chiarezza di quanto si è di sopra dimostrato, si procura spargerne delle più dense col motivo delle già perdute Leggi Romane, ed introduzzione delle Longobarde. Per comprendere però l'insussistenza di questa oposizione, che con apparato di Storie si promove al §.21. della contraria risposta, conviene brevemente premettere quali fossero, e sieno queste Leggi, che si vogliono debellatrici delle Romane. Giacerebbono le Leggi Longobarde sepolte in un intera dimenticanza, ed affatto incognite al modo legale, *se Nicolò Boesio*, & *Andrea Barulo* non avessero avuto Ozio bastante, l'uno per raccoglierne gl'infelici avanzi, e l'altro per commentarli. Appena però comparvero alla luce, che meritarono applausi di contumelia da nostri Dottori, chiamandole: *Jus Barbarum*, *Asininum*, *Lex sinè ratione*, *sivè non lex* determinate da Gente, che viveva *more asinino*, come promiscuamente e con energia notano *Archidiacon. in can. cum devotissima 12. quæst.2. num.4. Odofred. in Auth. dos data sub num.1., ibique Bald. num.4. C. de donat. antè nupt. Andreas de Isern. in cap.1. §. Insuper de controverf. inter Dom.*, & *Feudatar. Marant. disp.2. num.5.*, & *8. Curt. de feud. p.1. cap.6. ante num.3. Frecc. de Subfeud. lib.1. de orig. Feud. n.62.*

Si riprova il motivo delle perdute Leggi Romane, & *introduzione delle Longobarde.*

51 Di queste Leggi dunque si vuole, che innamorato il Genere Vmano, si servisse per molti secoli, abbandonando l'osservanza, e la prattica delle Romane piene di raggione, e di spirito quasi divino! Errore, che con prolissa invettiva detestò *Luc. de Penn. in L. Conductorem Col.6.* & *7. Cod. de conduct.*, & *Procurat. lib.11.* e ben con raggione poiche nè gl'Uomini divennero bestie per servirsene, nè i Longobardi ebbero tante forze, e tempo per obligarli all'osservanza commune, non avendo dominato con quell'ampiezza di Dominio, che si suppone nella contraria risposta, come può ben sapere, chi hà qualche prattica delle Storie, nè essendo durato il loro Regno dopo la Compilazione di tali Leggi fatte dal Rè Rotario più che cento trent'anni in circa, dopo de

 qua-

quali furono debellati da Carlo Magno, con che cessarono il Regno, e le Leggi Longobarde, nè si mantennero altrimenti in osservanza per più secoli dopo, come si asserisce nella contraria scrittura, ma co i Legislatori caddero anche le Leggi se crediamo a *Bald. in cap. Translato sub init. de constit.* ibi = *Leges Longobardorum &c. quia Gens illa, & Regnum communitèr est abolitum, & sublatum, & omnia simùl corruerunt*, seguitato da altri Dottori, che per brevità si tralasciano, bastando per tutti il sentimento della *Ruot. in Malavitana fideicommissi 21. Februarii 1710. §. Tales coram clar. mem. Cad. Priolo* ibi = *Tales namquè Longobardorum Leges iam a Foro, & usu cum eorum tyrannico Dominio ejectas*. E solo si mantennero in qualche parte della Puglia, come attesta l'istesso *Andr. de Barulo* loro Commentatore *post allegat. de Marin. fol. 458.*

52 Furono introdotte le Leggi Romane racolte da Giustiniano, in Italia non ostante cio che se ne asserisce in opposto dalla contraria Scrittura se crediamo a *Lud. Antonio Murator. de Rer. Italic. Scriptor. tom. 1. par. 2. in præfat. ad Leges Langobardicas* = *Et quidem post pulsos Gothos Iustinianus Universæ Italiæ custodiendum tradidit suarum legum Corpus, cujus auctoritas tunc invaluit*. E benche doppo la di lui morte si perdessero in qualche modo, cioè non fosse così usuale, e freguente il Testo: Non affatto però mancarono, nè furno poste in fuga dalle Longobarde, ma di tale perdita ne fù forse caggione accidentale lo stesso Giustiniano loro Compilatore = *Cum Iustinianus Civilem Doctrinam instaurasset, vetuit nè cui de Iure scribere deinceps liceret, quarè Romana Iura, Scriptores Interpretes per plura secula non habuere Musant. Cronolog. ad secul. 8. num. 30.* Onde a poco a poco andarono in oblivione per mancanza di chi le spiegasse, le insegnasse, e le apprendesse, ma non per questo perdettero la loro Authorità, ne mancò il loro uso, particolarmente in quelle cose, che non risguardando le sottigliezze di esse, erano passate in costume presso tutti i Principi, che si andavano inalzando su le ruine del cadente Impero Romano, come ben prova *Gottofred. Prolegomen. Cod. Teodosian. cap. 7.*, ove in un intero Capitolo delle sue opere fà vedere l'uso delle Leggi Romane *per Gallias, & Hispanias sub Visigothis, Burgundionibus, & Francorum Regibus primæ stirpis, & sub Longobardis*

per

per Italiam e meglior Testimonio ne da Luitprando Rè de Longobardi al *lib.6. cap.37.* delle sue Leggi, in cui parlando delle regole da osservarsi da Notari nel formare gl' istromenti de contratti, così determinò = *Hoc prospeximus vt qui Chartam scripserit sive ad Legem Langobardorum sive ad Legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur: Nam contra Langobardorum legem, aut Romanorum non scribant: quod si non sciunt, interrogent alteros: & si non potuerint ipsas Leges pleniter scire, non scribant ipsas Chartulas:* Ne altra fù la raggione perche ne Notari si richiedeva la notizia anche delle nostre Leggi, se non perche erano ancor esse nel loro primiero universale vigore; tra le quali senza dubbio furono le Leggi, e Privilegii della Casa, e Famiglia de Sovrani in ordine all'esser governata, e giudicata da Maggiordomi, come si hà nell'Articolo precedente, ed in fatti cessato già l'Impero di Occidente i Re d'Italia, che gli succedettero fecero uso di tale privilegio, deputando il Maestro degli Offizii, o Maggiordomo, come ad evidenza si raccoglie da *Cassidoro lib.6. epist.6.* che racconta l'allocuzione fatta al suo Maggiordomo dal Re Teodorico degna di eterna memoria per onorevolezza di Carica tanto eminente e decorosa = *Illud quoque considera, qua gratificatione tracteris, quod aurea virga donatus intèr obsequia numerosa antè pedes Regios primus videaris incedere, vel ut ipso Testimonio vicinitatis nostræ agnoscamus tibi Palatia commisisse.* Anzi nel tempo stesso, che regnavano in una parte d'Italia i Longobardi non vi è, chi non sappia il pieno uso di tale privilegio, che ne facevano i Re di Francia, governando il loro Palazzo, e Famiglia per mezzo de Maggiordomi, che da tal Carica ascenderono al Soglio, e furono quegli stessi, che debbellorono i Longobardi, come è ben noto, a chi è nota la superficie delle Storie.

53 Ma à che fine andare indagando se si siano, o nò perdute le Leggi Romane, se a queste prevalessero, ò nò le Longobarde: Non sono forsi le Leggi Romane ritornate nel loro vigore almen pel' consenzo de Popoli se non per la Legge, che *Carlo Sigon. lib.11. de Regn. Ital.* asserisce publicata dall'Imperador Lotario II? Or se per raggione di queste leggi ritornate, quasi *Iure postliminii* alla loro autorità si accordano al Patrimonio, e Casa del Sovrano

tan-

tanti Privilegii, Immunità, ed Esenzioni, per qual raggione non si hà ad accordare al Patrimonio, e Casa del Sovrano il privilegio di esenzione dagli altri Giudici Ordinarii, e di soggezzione privativa al proprio Giudice Palatino commandata dalle stesse Leggi? Certo si è, che non si pole assegnare veruna immaginabile diferenza, perche abbiano ripigliato il loro vigore innumerabili altre Leggi, e non l'habbiano ripigliato le nostre allegate di sopra. Come pure non è allegabile veruna raggione, per cui se sono mancate le nostre non siano mancate anche tutte le altre, con le quale si sostiene la Republica legale, che al certo in un punto senza di queste rimarrebbe distrutta.

In qual maniera al Maestro degli Uffizii appartenessero le incombenze militari, & Annonarie.

54 Si passa nella contraria Risposta ad insinuare, che la Carica del Maestro degli Uffizii non sia, quale si è dimostrato nell'Articolo precedente, dandola à credere per Maggistrato Ordinario, che non solo avesse cura del Palazzo, ma anche del Militare, e di sovrintendere a quelli, che chiamavansi *Agentes in Rebus*, quali erano anche sparsi per le Provincie, ed incombevano sopra le spezie annonarie, ed altro.

55 Facile ci sarebbe lo spedirci da questa opposizione con la risposta, che ora non siamo nella disputa se le incombenze de presenti Maggiordomi corrispondino interamente a tutte le incombenze dell'antico Maestro degli Uffizii: Ma solo nel sostenere che la Casa, e Famiglia de Sovrani d'oggi corrisponda alla Casa, e Famiglia degli antichi Imperadori, e come questa, così quella debba godere dall'esenzione da Tribunali Ordinarii, e del privilegio di esser giudicate dal Maggiordomo indubitatamente succeduto al Maestro degli Uffizii in tutto quello, che risguarda il Palazzo, e Corte, il che non restarebbe tolto, quantunque si ammettesse, che non gli fosse succeduto nelle altre incombenze, che non risguardano la Casa Azienda, e Famiglia del Principe; in dicui libertà è riposto il dividere gl'affari di una Carica, e di una formarne due senza, che possa perciò negarsi esser l'una, e l'altra succedute alla prima nelle diverse rappresentanze, come è occorso nella Carica del gran Maestro di Casa di Francia.

56 Contuttociò affine di svellere la difficoltà dalle sue radici, si risponde esser verissimo, che il Maestro degl'Uffizii fù Maggistrato Ordinario, ed ancor noi lo abbiamo

di

di sopra stabilito con tante Leggi, quante se ne sono allegate in favore della dilui Giurisdizione. Esser verissimo, che ebbe cura non solo degli Uffizii, ma anche del Militare in ordine però alle Milizie Palatine, quali si è dimostrato esser state a lui soggette, onde con raggione potè dire il Brunemano solamente, che = *Quodammodò incumbebat rei bellicæ*; Esser verissimo, che sourastava a quelli che si dicevano *Agentes in rebus*; Ma a quelli però solamente di essi, che ò fossero nella Corte, ò fossero sparsi nelle Provincie, incombevano alle Cose Annonarie, quali ò si provedevano per il Palazzo, ò si raccoglievano da i fondi destinati per appannaggio del Palazzo, benchè esistenti in diverse, e lontane Provincie; In comprova di che conviene notare brevemente ciò, che osservò il tante volte nominato *Guter: de Offic. Dom. Aug, lib. 3. cap. 28.*, cioè, che nel Patrimonio Sagro dell'Imperadore si contavano diversi fondi situati nella Cappadocia, Ponto, Africa, & altrove le rendite de quali si amministravano dagli Uffiziali dimoranti nelle respettive Provincie, & erano destinate per il mantenimento di diverse Officine, e perciò dipendenti dal primario Ministro di esse, come individuando la possessione Tamaica posta nella Cappadocia, e consistente = *in Pascuis, sivè in Arvis, sivè in Locis vitibus consitis, sivè in Prædiis, sivè Domibus* prova l'accennato Autore, i di cui proventi erano assegnati parte per mantenimento, e spese del Sac: Cubiculo, e parte per quelle del Cellario, ò sia Cantina, e perciò i Subalterni, che le amministravano erano immediatamente sottoposti al Preposito del medemo Sac: Cubicolo, ed all'altro, che chiamavasi *Comes Domorum*, quale altro non era, se non che *Cellarius, Promus, Condus, & Penus Custos*, che perciò mandavano nella Provincia i convenevoli Ministri a tener conto della loro Azienda. Ed ecco in qual maniera al Maestro degli Uffizii, che come Supremo Ministro Aulico *omnes scholarum, ordines, & officia regebat* poterono esser soggetti *Agentes in rebus*, che erano per le Provincie applicati alle cose Annonarie, e simili, il che non solo non toglie quanto si è stabilito, che anzi a maraviglia lo conferma.

57 Stabilito esser stato il Maestro degli Uffizii, quale si è descritto nell'Articolo precedente, rimarebbe à dimostrare

Le incombenze del Maggiordo-

mato non sono ristrette al mero Economico: remissive.

strare la vanità del discorso, con cui dal §. 14. della contraria risposta si pretende persuadere, che il Maggiordomo altra incombenza non abbia, che di un semplice Domestico, ed Economico Amministratore; Ma il dileguare questo fantasma è preggio, non tanto di ciò, che si è fin'ora comprovato, quanto di quello, che con maggiore evidenza si comproverà nel decorso: ed allora principalmente, che si porrà in chiaro, quale in ogni tempo sia stato l'impiego del Prefetto del Sag. Palazzo, e si dilucidaranno gli Equivoci dell'Opposto Sommario.

Si rigetta il Lunadoro nelle sue relazioni della Corte di Roma.

58 Intanto però non è permesso lasciar passare il *Lunadoro nella sua relazione della Corte di Roma allegato al* §. 15. senza la meritata Censura in quello hà errato, e senza la dovuta risposta in quello si è equivocato da chi lo allega. Chiama egli il Maggiordomo del Papa con titolo *di Maestro di Casa*, ed apporta la raggione *perche S. Santità non dà mai titolo di Maggiordomo ad alcuno*; E che sia il vero: se egli intende di parlare dello Stato de tempi corrispondenti all'edizione dell'opera opposta, si mostra assai male inteso nelle notizie, e convien dire, che ne udisse mai parlare il Papa in Idioma Italiano, poiche lo averebbe sentito chiamare il Ministro, di cui raggiona, Maggiordomo, e non Maestro di Casa, titolo attribuito ad altro Ministro subalterno: Ne, che mai avesse veduto veruno de i rescritti, con cui solevano fino dal suo tempo i Sommi Pontefici rimettere à *Monsignor Maggiordomo* le suppliche, che a lui appartenevano; nè che mai avesse letto alcun Chirografo a lui indrizzato, ove l'averebbe veduto chiamare, *Maggiordomo del nostro Palazzo Apostolico*.

59 Se poi il Lunadoro, ò chi lo allega avesse inteso parlare da tempi più addietro dell'edizione accennata in contrario, ne quali è verissimo, che chiamavasi Maestro di Casa: nulla ciò inferirebbe contro la Giurisdizione di Monsignor Maggiordomo; Poiche ò si pretende fare la forza nella diversità del nome di Maestro di Casa, da quello di Maggiordomo, e quando l'esercizio fosse stato l'istesso allorche chiamavasi Maestro di Casa, che lo è presentemente che si chiama Maggiordomo, ciò punto non toglierebbe di nostra raggione: essendo fuori di ogni disputa, che la sostanza, e non il nome dà il loro essere alle Cose soggette sempre nel loro appellativo

alla

alla Mutazione de tempi, delle Nazioni, e delle lingue, come in questa istessa materia si è notato di sopra.

60 O si pretende, che chiamandosi Maestro di Casa esercitasse solo quel ristretto Ministero, che è costume de tali Ministri giusta l'odierno stile, e questo è una mera Vanità, atteso che quantunque fin al 1626. i Prefetti del Palazzo Apostolico avessero la denominazione di Maestro di Casa, contuttociò a tale impiego si sceglievano soggetti per nascita di distinta Nobiltà, e per grado di riguardevole dignità, come Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi, a quali ben ciascuno comprende, che non averebbe potuto convenire l'impiego di quel Maestro di Casa, che non può convenire a persone di nobiltà conspicua, e di carattere il più sublime fra tutti gli altri, come il tutto ben si giustifica dal *Sommario num.* 1. Tanto più, che questi Maestri di Casa esercitavano la stessa Giurisdizione contentiosa, che esercitano ora i Maggiordomi, come risulta dal *Sommario num.* 2. ove si veggono gli atti fatti *coram Prefecto S. Palatii Apostolici* nell'anno 1623., e seguenti, in tempo appunto, che denominavasi Maestro di Casa, giache, come si è accennato, il titolo di Maggiordomo non fù dato, che nell'anno 1626., come apparisce dal detto *Sommario num.* 1.

61 Non ripugna dunque l'esercizio della Giurisdizione nel Maggiordomo, benche per prima si chiamasse Maestro di Casa, come non stimò ripugnasse la S. Ruota nella *decis. 291. par. 5. recen.*, che la canonizò privativa, ad esclusione de Tribunali Ordinarii à favore del Maggiordomo del Gran Maestro di Malta, quantunque ivi si chiami Maestro di Casa ibi = *tribuitur Siniscalco, seù Magistro Domus*. Onde convien conchiudere, che si in questa, come in tutte le altre materie punto non conti la varietà de nomi, ne che la mutazione di questi alteri, ne molto, ne poco la sostanza delle cose, le quali avvengnache = *postea sint appellata novis Nominibus res tamèn ipsæ & ante nomina sua erant*, secondo che conchiuse in altro simile proposito *S. Agost. tract. 97. in Joannem cap. 16.*

Si esaminano le Autorità del Card. de Luca e di Monsignor de Rossi allegate in contrario.

62 Prima di chiudere il presente Articolo occorre fare qualche riflessione a due Autorità contrarie l'una di Monsignor de Rossi già Avvocato Fiscale, di cui si portano due particole d'informazione nell'opposto *Sommario n.5. e num.9.*

e num. 9.; *e l'altra del Card. de Luc. al disc. 47. de Iudic. num.* 48.

63 In ordine dunque al primo potè ben essere Monsignor de Rossi *quel dottissimo, e gravissimo Uuomo* quale la contraria risposta lo asserisce al §. 14., e 15. Mà al certo non meritò esser chiamato tale per quello scrisse in dette sue allegazioni. Poiche egli in esse non ebbe altra rappresentanza, che quella di un Consulente, che scriue *ad Opportunitatem Causæ*, e perciò di niun' auttorità ne Tribunali, che non tengono conto di simile sorte di Dottori, come quelli, che non alla Giustizia, e verità servono ne i loro Consigli, mà all'interesse de Clienti, il che se è vero di ogni altro Dottore, che si conti in questa categorìa, lo è molto più in ordine à Monsignor de Rossi per due chiarissime circostanze, che lo rendono di inferiore condizione di ogni altro Consulente in questo caso, la prima, che quantunque avesse conosciuta la verità in Contrario non si sarebbe creduto dispenzato perciò dall'impugnarla per sodisfare all'obligo, che come Avvocato Fiscale gli correva allora, che scrisse nell'allegata Causa, la seconda, che egli scriveva appunto contro il Maggiordomo, onde sarebbe troppa debolezza l'ammettere per testimonio degno di fede, chi contro l'istessa Parte hà sostenuto l'impegno di Avvocato, in seguela di che, tanto vagliono le Allegazioni di Monsignor de Rossi per queste due circostanze, quanto vale la contraria risposta formata anche essa per lo stesso fine.

64 Rispetto poi all'autorità intrinseca, che fà ogni Dottore per il peso delle raggioni, che adduce non merita Monsignor de Rossi verun riflesso; Poiche ò si tratta di cio, che egli s'ingegna provare nel *num. 5. del Contrario Sommario*, ed ogn'uno vede, che non hà che far punto col Caso presente, in cui Monsignor Maggiordomo nè difende, nè pretende in qualità di Amministratore di avere facoltà di donare cosa veruna spettante al S. Palazzo, ò alla Cammera Apostolica; O pure si tratta di cio, che difende nell'Informazione data al *num. 9. dell'istesso Sommario*, ed à suo luogo si farà vedere il grand'errore, che egli prese con un Testimonio irrefragabile, con cui uon puole in verun conto andar del pari **Monsignor de Rossi**.

62 In

65 In ordine poi al Card. de Luca potea farsi à meno di allegarlo, poiche quando si volesse sostenere, che i veri, e determinati di lui sentimenti circa alla Giurisdizione del Maggiordomo fossero quali nella contraria risposta al §. 22., & altrove si sono riferiti, converrebbe dire, che esso fosse stato uno di quelli, che *dicunt, & non faciunt*, giache egli stesso si protesta di aver giudicato sempre giusta la Mente della san. mem. del Ven. Innoc. XI. à favore della Giurisdizione del Maggiordomo nelle Cause, che risguardavano i veri Famigliari, come al Verso = *Ea tamèn* = ibi = *Ea tamèn* (cioè la Giurisdizione del Maggiordomo) *restringenda videtur, proùt Pontifice mandante, restrictam esse declaravi ad illos tantùm, qui verè, & actuales familiares &c.* che è appunto, quello ora si difende.

66 La verità però si è, che il Card. de Luca non merita simil taccia farisaica data già a quelli, che *sedebant supèr cathedram Moysi*. Poiche i dilui veri, e determinati sentimenti non furono mai quelli, che si sono riferiti nella detta contraria risposta, e lo toccherà con mani ogni uno, che si contentarà leggere l'accennato *disc.47.* di cui eccone il vero contenuto. Considerò il Card. de Luca i grandi pregiudizii che provenivano dalla numerosa multiplicità de Tribunali. Onde pensando al rimedio. si pose ad esaminare le raggioni di ogni uno di essi, esponendo quello, che in contrario à suoi occhi appariva, mà colla seguente protesta al *num. 6.* ibi = *Optimum censui præsentem edere discursum, non quidèm decisivum, atquè pro maturi Judicii efformatione in alicujus Tribunalis præjudicium, sed solùm in ratione motivandi, atquè excitandi singulos interessatos, ut promotis respondeant difficultatibus, ut ità melius inquiratur, ac firmetur veritas, quæ solùm in animo est* = e più sotto = *ad quem effectum hunc discursum communicavi, plerisque Auditoribus, & Ministris Cardinalium, ut difficultatibus satisfaciant &c.* indi passato a trattare di ciascun Tribunale in particolare, motivò contro tutti quelle Eccezioni, che gli parvero, e così fece contro il Palazzo Apostolico, ed il Maggiordomo; Ma per quanto egli si trovasse impegnato nella Critica, e per quanto cercasse *nodum in Scirpo* non potè dissimulare la forza delle nostre Leggi dicendo ibi = *Adhùc tamèn huiusmodi Leges aliqua consideratione dignæ sunt ad affectum inspi-*

fpiciendi , quod hæc Iurifdictio non eft nova , neque exorbitans , fed aliquod habet Iuris fundamentum . Ed ecco quali fono i fentimenti del Card. de Luca , da che ogni uno puol comprendere qual pefo debba darfi ad un Dottore , che fi protefta di non intendere di formar Giudizio : che obietta per folo fine di udire le rifpofte , ed in fine , che confeffa l'Impreffione , che nella dilui mente fanno le noftre Leggi .

ARTICOLO IV.

Si dimoftra l'efenzione de Famigliari di N. Signore da Tribunali Ordinarii , e la rifpettiva Giurifdizione privativa di Monfignor Maggiordomo per difpofizione de Sacri Canoni .

67 COmparifce la contraria rifpofta al §: 20. piena di rifentimenti di Zelo , moftrandofi l'Autore gagliardamente commoffo , perche (fono parole della fteffa rifpofta) *Un Magiftrato , quale non folo deve effere Ecclefiaftico , mà decorato di Prelatura , anzi della dignità Vefcovale , non da altro fonte abbia da derivare la fua Giurifdizione , che dalla raggion commune , e dalle Leggi profane , che in gran Copia fi allegano* ; Di quefta agitazione di Spirito però non ne deve ad altri riferire la Colpa , che alla fretta , con cui dice aver dovuto rifpondere , non avendogli forfe l'anguftia del tempo dato campo di leggere il §. 23. con tre altri feguenti della precedente fcrittura , nelli quali fi prova , anche col fondamento de Sagri Canoni l'efenzione della Famiglia di Noftro Signore dalla Giurifdizione de Tribunali Ordinarii , e la Corrifpondente privativa di Monfignor Maggiordomo in ordine ad effe . Ed in vero con quefta metodo dovean regolarfi le nofte rimoftranze . Poiche ficcome il Sommo Pontefice non folo è Principe , e Rè temporale nel fuo ftato , ma anche è il Supremo Principe Ecclefiaftico : Così doppo aver moftrato colla difpofizione delle Leggi profane la raggione , che alla fua Famiglia in tale rappresentanza compete , era conveniente fi faceffe l'ifteffa rifaltare colla determina-

minazione de Sagri Canoni per compire alla seconda.

68 Sodisfatto pertanto alle nostre incombenze negli Articoli precedenti, ne quali si sono considerati i Palatini, come Famigliari di un Sourano temporale, si fà ora passaggio à considerarli come Famigliari del Supremo Pastore di Santa Chiesa, dimostrando, che è loro in tal carattere egualmente dovuta l'esenzione da Tribunali Ordinarii, e solo debbono esser soggetti à quello di Monsignor Maggiordomo unico, e vero Governatore del Patriarchìo Apostolico.

Costume antichissimo de Pontefici Romani di destinare al Governo del Palazzo, e Famiglia il Vice Domino.

69 Costumarono i Pontefici Romani fin da Secoli più lontani dare la Cura, amministrazione, e governo del loro Palazzo, che allora Patriarchìo appellavasi ad un Ministro di qualità distinta, che come col titolo di Vicedomino portava il significato di una piena podestà, così l'esercitava in esso. Di questa verità abondanti Testimonianze se ne raccolgono presso *Anastasio Bibliotecario*, quale trà gli altri nota *in Vigilio*, che condotto questi in Constantinopoli, rimandò in Roma il suo Vicedomino per custodia del Laterano, ed un Vescovo per Governo del Clero = *Retransmisit Romam Ampliatum Præsbyterum, & Vicedominum suum, & Valentinum Episcopum à S. Rufina, & Secunda ad custodiendum Lateranum, & gubernandum Clerum* simile menzione del Vicedomino fà *In Constantino*, ove racconta, che l'Esarco di Ravenna venuto à Roma = *Iugulavit Saulum Diaconum, & Vicedominum*, come pure in *S. Zaccharia* nomina un tale *Benedictum Episcopum, & Vicedominum*.

Le incombenze del Vice Domino erano le istesse, che ora sono del Maggiordomo, coll'esercizio della Giurisdizione.

70 Teneva questi la sua residenza nel Patriarchìo Lateranense allora solita abitazione de Pontefici, e perciò il Quarto a lui assegnato chiamavasi il Vicedominio, e vi esercitava le incombenze stesse, che ora esercita Monsignor Maggiordomo colla piena giurisdizione nelle Cause de Famigliari, come ce ne assicura l'istesso *Anastasio in Stephano IV.* Onde *Dù Cang. in Glossar. Verb. Vicedominus* lasciò scritto = *Habuit etiàm Vicedominos suos Ecclesia Romana, qui a Pontifice Romano ex ordine Cleri, & aliquando ex Episcopali constituebantur Viri prudentes, & rerum gerendarum peritia insignes quibus Episcopii, vel Palatii Lateranensis Cura, & administratio committebatur in gubernanda Domo, Hospitibus suscipiendis, &* DOMESTICORUM CAUSIS COGNO-

SCENDIS, *Anastasius &c. Porro Vicedomini Ecclesiæ Romanæ Ædes Romæ in Palatio Lateranensi erat, eaque Vicedominium dicebatur, in qua scilicèt munere suo fungebatur Anastasius &c.*

71 Ed è tanto vero, che fossero le istesse incombenze del Vicedomino, e del Maggiordomo, che questi due nomi si hanno per Sinonimi, come insegna l'istesso *Dù Cang. in Verb. Major. Domus = Quidam præterea obſervarunt Majores Domus à Summo Pontifice, ex ordine Cleri, interdùm etiàm Episcopali Electos Viros scilicèt prudentia, & rerum gerendarum experientia insignes, quibus Episcopii, vel Patriarchii Lateranensis cura, & administratio commitebatur in gubernanda Domo, Domesticis, & Hospitibus excipiendis*, EORUMQUE CAUSIS RITE', ET ORDINE COGNOSCENDIS, *quos, & Vicedominos appellabant, quod fuit Senescalcorum officium &c.* de quali, il ministero esser stato l'istesso, che dell'antico Maestro degli Uffizii si è dimostrato negli Articoli precedenti.

Uso del Maggiordomo e Vice Domino coll'esercizio della Giurisdizione steso a Vescovi da Sagri Canoni.

72 Riconobbero i Sommi Pontefici questo Costume, che il lor Palazzo fosse governato, e la lor Famiglia giudicata dal Vicedomino, ò Maggiordomo per così decoroso, proficuo, e ben fondato in ragione, che non si contentarono pratticarlo loro soli: Mà ne commandarono l'uso a Vescovi con determinazione canonica; Onde S. Gregorio riferito da *Grazjano in Can. Volumus 2. dist. 89.* intendendo esser una cosa istessa il Vicedomino, che il Maggiordomo, ordinò come siegue = *Volumus, ut Frater noster Pascasius*, ET VICEDOMINUM *sibi ordinet*, ET MAJOREM DOMUS, *quatenùs possit vel Hospitibus supervenientibus*, VEL CAUSIS, *quæ eveniunt idoneus, & paratus existere.*

Famigliari di ogni Vescovo esenti dalle Giurisdizione Ordinaria ancorche Ecclesiastica.

73 Resta dunque in chiaro, che il Maggiordomo non solo de Sommi Pontefici, mà di ogni altro Prelato Superiore (come in appresso più à lungo si dimostrerà) habbia la sua intenzione fondata nella disposizione de Sagri Canoni per esercitare la Giurisdizione sopra i Famigliari. Che poi questi sieno per privilegio de medemi Canoni esenti da ogni altra Giudicatura ordinaria di maniera che quella del Maggiordomo sia perfettamente privativa, più stabile non se ne può desiderare il fondamento di quello ne dà la medema raggione Canonica in *Cap. Ultimo de Offic. Archidiacon.* nel di cui caso supponen-

ponendosi appartenente all' Archidiacono l'ordinaria Giurisdizione Ecclesiastica, si leggono da essa eccettuate, ed esentate le Cause dell'interesse proprio dell'Arcivescovo, e de dilui Famigliari = ibi = *specialibus ipsius Archiepiscopi, & hominum, ac Familiæ suæ, Causis dumtaxat exceptis.*

Divieto de Sagri Canoni agli Ordinarii di giudicare nelle Cause de Famigliari del Sommo Pontefice.

74 Una tale esenzione privativa de proprii Famigliari non solo, mà anche la gelosia, con cui l'hanno esatta i Sommi Pontefici, difendendola contro gli attentati de Giudici Ordinarii si vede confermata *nell'Extravag. Cum Matthæus de Heret. inter Commun.* nel di cui Caso avendo l'Inquisitore di Sicilia = *Nostra, & Apostolicæ Sedis reverentia, & honore postpositis non sine temeritate* : ardito proferire sentenza contro un Cappellano del Papa, non solo la dichiarò di niun valore, mà proibì espressamente à qualunque Giudice = *quacumque auctoritate fungantur* = il proferire = *absque nostra, & Apostolicæ Sedis licentia speciali eis per sedis ipsius litteras concedenda, plenam faciente de tenore præsentium mentionem* = Veruna sentenza di qualsivoglia sorte contro i suoi Ufficiali = *in eos, vel ipsorum aliquem excommunicationis, vel suspensionis, seu quasvis alias sententias promulgare.* Dando solamente agli Ordinarii la permissione di trasmettere al Papa la notizia degli eccessi de medemi Ufficiali, come più diffusamente ivi si legge.

Famigliari de' Vescovi esenti dalla Giurisdizione Ordinaria per insegnamento de' Dottori.

75 Attesa la disposizione degli accennati Canoni non hanno dubbitato i Dottori, & i Tribunali fondare come principio stabilissimo nella raggione Canonica, che le Cause di interesse di ogni Vescouo, e Prelato Superiore, e de' loro Famigliari debbano esser privativamente conosciute ò dal Prelato medesimo, ò da altro, à cui egli ne dia la facoltà, senza che possino essere mai introdotte in altro Tribunale ordinario, che ò per consuetudine, ò per disposizione di legge sia competente, anche in ordine agli Ecclesiastici, come lo era già l'Archidiacono secondo l'uso antico della Chiesa, come puol vedersi dal consenso commune de' Dottori *in detto cap. ultimo de offic. Archidiac., & in Leg. 2. Cod. de Episcop., & Cleric. Capyc. decis. 12. num. 1., Clar. in §. final. quæst. 35., Menoch. de Arbitrar. cap. 562. num. 13., Farinac. Pratic. Criminal. quæst. 8. num. 46. circa med., Sperell. dec. 128. num. 37.*

E' della Sagra Ruota.

76 Et in termini individuali del Siniscalco, cioè Maggiordomo del G. Maestro di Malta, che gli competa la Giurisdizione privativa in ordine alle persone famigliari del medesimo G. Maestro ad esclusione del Maresciallo, quale è Giudice Ordinario di esse si vede deciso dalla Sagra Ruota nella già altrove allegata *decis. 291. par. 5. Recent.*, anche in vigore dell'accennato Canone, come *al num. 7.*, ibi = *In Prælatis quoque Superioribus idem observatur, ut familiæ illorum ab Ordinario non conveniantur = cap. ultimo de offic. Archidiacon. &c.*, & al *num. 13., e 14.* = *Ratione istius magnæ superioritatis, etiam uti Ecclesiastico debeatur Privilegium, ut Familiæ illius non conveniantur ab Ordinario = cap. ultimo &c.* e finalmente al *num. 16.*, rispondendo all'obietto = *Sed non ità de inferiori Ordinario dici potest per d. cap. ult. de offic. Archidiacon.*, *à quorum jurisdictione semper eximuntur Familiares Superioris*. L'istesso sentimento mantenne nella *decis. 324. d. par. 5. Recent.*, confermatoria della precedente al *num. 16.*, ibi = *Quià si accipiatur tamquam Superior Religiosus non est novum, quod ratione istius magnæ superioritatis, etiam uti Ecclesiastico debeatur privilegium, ut Familiæ non conveniantur ab Ordinario &c.*

Sono esenti da' Tribunali Secolari ancorche Laici.

77 Anzi per insegnamento indubitato de' medesimi Dottori, senza vi sia contradittore, basta a qualunque Laico l'esser vero Familiare di un Prelato Superiore, per esser privativamente subordinato al dilui Tribunale ad esclusione del proprio Giudice Laico, che per altro tolta di mezzo la familiarità sarebbe competente, & ordinario. Così insegnano *Abb. in cap. Dilecto de offic. Archidiac. Fernosin. in cap. Cum contingat. quæst. 10. de for. competen. Clar. d. §. final. quæst. 35.*, *Boss. tract. var. de for. compet. num. 127.*, *& seq.*, *Farinac. practic. Criminal. quæst. 8. num. 46.*, ove allega un longo Catalogo di altri, *Grass. de effect. Cleric. effect. 1. num. 128. fol. mihi 82.*, *Barbos. de potest. Episc. alleg. 107. num. 9.*

Si conferma essere una cosa stessa il Vicedomino, & il Maggiordomo in Risposta al contrario §. 31.

78 Provata la nostra Giurisdizione privativa colla disposizione Canonica, ci rimane di sodisfare all'ammirazione, che si mostra nel §. 31. della contraria risposta per essersi da noi asserito per una cosa stessa il Maggiordomo, & il Vicedomino, e poiche si desidera apprendere d'onde ciò derivi, volontieri, e con brevità sodisfacciamo à questa richiesta con ritornare in considerazione il *Can. Volumus 2. disc. 89.*, ibi = *Vicedominum sibi ordines,*

net, *& Majorem Domus*, e non *Dominus*, come lo riferisce la detta contraria Risposta al §.35. per errore (vogliam credere di stampa) considerabile però, perche varia interamente il senso del Testo: Ed ecco dove si deriva, che il Vicedomino sia il Maggiordomo, come ben chiaro si raccoglie da *Anastasio*, e *Du Cang. in verb. Major Domus* = *quos*, *& Vicedominos appellabant* = a longo riferiti di sopra.

79 Ne punto all'opposto dicono il *Tomassin. de veter.*, *& nov. Eccles. disciplin. par.1. lib.2. cap.18.*, *nè il Card. de Luc. in Relat. Rom. Cur. disc.11.*, allegati nel detto contrario §. 31. per provare, che il Vicedomino fosse l'istesso, che l'Arcidiacono di Roma. Da che si vorrebbe inferire, che succeduto poi il Camerlengo nel luogo dell'Arcidiacono tutta la giurisdizione, che diedero i Sagri Canoni al Vicedomino resti ora nel Camerlengo, e ne'Giudici Camerali, e non già nel Maggiordomo; ma nè il *Card. de Luca* nel discorso allegato nomina mai il Vicedomino, non che lo faccia una cosa stessa con l'Arcidiacono; Ne il *Tomassin.* nel luogo parimente allegato tratta simile materia; almeno secondo la nostra edizione di Parigi 1678., nè secondo l'altra latina pure di Parigi 1688.; onde neppure vi si legge il nome di Vicedomino. Anzi il medesimo Autore *par.1. lib.1. cap. 24.*, secondo la prima edizione, ove ex professo tratta dell'origine, ed offizio dell'Arcidiacono, tanto è lontano dal farlo una cosa stessa col Vicedomino, che neppure ivi lo mentova; Ed in fatti come puol credersi, che questi, ò altri Dottori insegnino essere una cosa medesima il Vicedomino, e l'Arcidiacono, se a ciascuno di loro fù determinata una distintissima Giurisdizione, mentre assegnandosi all'Arcidiacono l'Ordinaria Giurisdizione Ecclesiastica li si proibì il giudicare nelle Cause proprie dell'Arcivescovo, e sui Famigliari come ingerenza riservata al Vicedomino, leggendosi nel riferito *cap. ultim. de offic. Archid.* = *Specialibus ipsius Archiepiscopi*, *& Hominum*, *ac Familiæ suæ Causis duntaxàt exceptis*.

80 Simile verità contrastata nel §. 31. si dà poi per accordata nel §. 53., e solo si dice, che questo Vicedomino, ò sia Maggiordomo, secondo i Sagri Canoni non aveva se non che un'Amministrazione economica, e non già Giurisdizione giudiziaria. Ma il dire ciò è lo stesso,

che il contradire espressamente alla lettera del Canone, in cui si legge = *Causis, quæ eveniunt Idoneus, & paratus existere*, e della *Gloss. in figuratione casus*, ibi = *Paschasius Episcopus &c. nec Majorem Domus ordinabat, qui Causis interesset*. Se poi i requisiti di assistenza, di prontezza,& idoneità per decidere le Cause sia riferibile all'Economico, ò Giurisdizionale si lascia giudicare a chi intende i termini, e le regole del Foro, ed a noi intanto basterà ripetere col *Dù Cange in verb. Majordomus*, che questi = *Eorum Causas ritè, & ordine cognoscebat*.

La Curia dell' Eminentiss. Vicario non è, nè pretende Giurisdizione sopra i Palatini in Risposta al contrario §. 54.

81 Non di maggior peso è l'altro motivo, che nel §. 54. si và con qualche studio particolare promovendo, ed insinuando. Cioè, che considerata la Famiglia di Nostro Signore, come Famiglia di un Vescovo Giudice di essa naturale debba essere l'Eminentissimo Signor Cardinal Vicario. Poichè quanto ciò sia lungi dal vero si dimostra brevemente riflettendo, che la Sagra Persona di Nostro Signore, giusta l'insegnamento de'Dottori rappresenta quattro Persone,ò Dignità formalmente distinte. Cioè di Supremo Monarcha della Chiesa, di Patriarca dell'Occidente, di Vescovo della Città di Roma, e di Rè nello Stato temporale; Ora è certo, che per ciascun di questi titoli, la Famiglia di Sua Beatitudine è esente dalla Giurisdizione de'Giudici Ordinarii, nulladimeno, come che si tratta di materia favorevole, per la quale concorrono più titoli, così sempre si presume, che si faccia uso del più nobile, del più sublime, e del più pingue, come in questi stessi termini considera la *Ruot.in decis.291.num.12. par.5. Recent. to.1.*, da che ne viene, che i Famigliari del Palazzo Apostolico non allegano per origine di loro esenzione le Famigliarità di Vescovo particolare; Mà bensì quelle del Pontefice Capo della Chiesa, e Vescovo de'Vescovi. Onde siccome l'Eminentissimo Vicario non sostiene le veci di Sua Beatitudine in questa ultima rappresentanza; ma solo quelle di Vescovo particolare della Città di Roma, così non è Giudice della dilui Famiglia. Ed in realtà è tanto lontano l'Eminentissimo Signor Cardinal' Vicario dall'aver verun'interesse nella presente pendenza, che anzi si è degnato accettare il Carico di dare a Nostro Signore con tutta indifferenza il suo savissimo Voto nella medesima.

ARTI-

ARTICOLO V.

Si risponde alle Bolle facoltative allegate per i Tribunali del Governo di Roma, e dell'A.C. dimostrandole inapplicabili nella presente Causa.

82 DOPPO dimostrato l'uniforme concorso e delle Leggi profane, e de Sagri Canoni nell'accordare al Prefetto del SagroPalazzoApostolico la Giurisdizione nelle Cause d'interesse del Medesimo, e de Famigliari, fà di mestieri porre in chiaro, che punto non abbiano di questa raggione tolto le Costituzioni Apostoliche, che dal §.25. con altri seguenti nella contraria risposta si oppongono affine di provare esser stata tal Giurisdizione conferita alli Tribunali del Governo, e dell'A.C. Sono le dette Costituzioni le seguenti *di Leone X. l' 8. d'Innocenzo VIII. la 7. di Pio IV. la 33. di Gregorio XIV. post Salust. Tiber. di Paolo V. la 28.*

Dalla Constituzione 8. di Leone X. non è stata data al Governo di Roma veruna Giurisdizione del Palazzo Apostolico, e Palatini.

83 Incominciando dalla prima, che è l'ottava di Leone X., quale sola risguarda il Tribunale di Monsignor Governatore; E' questa l'antica Bolla, che serve di base alle vaste pretenzioni del medesimo Tribunale, a cui però hanno molto detratto non men l'uso, che le Costituzioni de seguenti Pontefici, da quali si è saviamente stimato moderarne l'ampiezza, come si riconosce dalle note marginali di *Laerzio Cherub.* senza che al suo primiero stato l'abbia restituita il Breve di Nostro Signore dato nell'opposto *Sommario num.7.*, come ben si ravvisa dalla sola lettura di esso; Di questo però ne sia ciò, che si vuole, siccome alle raggioni del Sagro Palazzo punto non nuoce la detta Costituzione, ancorche si consideri nella sua originale estenzione, così non ci occorre diffonderci intorno al più, ò meno della conferma. Che poi punto non abbia pregiudicato la detta Costituzione alla privativa Giurisdizione del Palazzo Apostolico si tocca con mani, riflettendo al tenore del §.2., che si obietta, in cui si dà a Monsignor Governatore la facoltà di procedere in trè specie differenti di Cause: La

prima di ultimare quelle commesse per Breve, ò altra commissione speciale all'Antecessore rimaste indecise. La seconda di procedere tanto per se stesso, quanto per mezzo de suoi Uditori, e Luogotenenti in tutte quelle Cause, che gli si commetteranno. La terza di procedere in tutte le Cause Civili, e Criminali contro trè diversi generi di Persone, cioè Cittadini Romani, Forastieri Ecclesiastici, ò Secolari, che siano, e Religiosi di qualunque Ordine, Stato, e Dignità (senza che però si nominino mai i Famigliari di Nostro Signore).

84 Ma siccome previddè il Savio Pontefice, che nell'ultimare le Cause a lui commesse per Breve, o altra commissione speciale, ed in eseguire i Giudicati, averebbe incontrati degli ostacoli per la raggione territoriale degl'altri Tribunali: affine di rimovere questi soggiunse: *Tàm in Palatio Apostolico*, *& in Burgo S. Petri*, *ac in Castro nostro Sancti Angeli tàm in Capitolio*, *quàm alibi*.

85 Dà queste premesse ne nascono due evidenti conseguenze: La prima, che qualunque sia la facoltà concessa al Governatore *in Palatio Apostolico*, e negli altri Luoghi di Giurisdizione di altri Tribunali, si riferisca, e s'intenda ristretta a quelle Cause, che appartenendo a simili Tribunali particolari, si ritrovano però commesse per accidente, ed in vigore di commissione speciale al Governatore (così tal'ora volendo il Principe per le circostanze particolari di alcune Cause) giusta la regola, che insegna doversi riferire *congrua*, *congruis* ovunque si tratti d'indagare la mente o della Legge, o del Disponente *Rot. coram Gregor. decis.297. num.9.*, *& coram Dunoz, decis.564. num.14.*; *& decis.186. num.4. par.19. Recent.*, ne i quali termini operando a sufficienza il loro effetto le parole della Bolla non si deve dar loro più ampio significato in detrimento delle raggioni del terzo, che s'intendono sempre preservate, quando non vengono espressamente tolte, come averebbe potuto facilmente, e dovuto toglierle il Legislatore *Leg. unic. §.Sin autèm C.de caducit.tollen.*, *Tiraquell. in Leg.Si unquàm verb. Libertis num. 3. C. de revocan. donat.*, *Guttier. pratic. lib.3. quæst.12. num.7.*, *Gonzal. ad reg.Cancell. gloss.9. §.1. num. 33.*, *Menoch. cons. 30. n.8.*, *Surdi decis.88.n.4.*; *& alij passim*.

La

86 La seconda (ed è quel più, che puole inferirsi a favore del Tribunale del Governo), che avendogli il Pontefice data la facoltà di procedere contro numerose Persone di diverse condizioni, e rango, siccome sarebbe riuscita questa poco men, che inutile, se gl'inquisiti dal dilui Tribunale avessero ritrovato asilo nel Palazzo del Principe (luogo anche de jure immune *Covar. var. resol. lib. 2. cap. 20. sub num. 5. vers. quinto infertur*, *Germon. de Immunit. lib. 3. cap. 16. num. 48.*) ò nel Borgo, ò nel Castello, ò in Campidoglio tutti di altra Giurisdizione: Così affine di rimuovere tale impedimento tolse l'immunità locale de medemi in ordine a i rei soggetti al Governo, che si ritirassero in essi, dando facoltà di poterli indi estrarre, come ben dimostrano le dette parole = *Tam in Palatio Apostolico, & in Burgo S. Petri &c.* = significanti il luogo, e non le Persone; ed in questi soli termini le interpretò il decantato Monsignor de Rossi nella sua allegazione data nell'opposto *Sommario num. 9.* implorando però in ordine all'estrazione di tali rifugiati nel Palazzo Apostolico il braccio di Monsignor Maggiordomo, come insegna *Bobadill. Politic. tom. primo lib. 2. cap. 14. num. 83.* riferito dal medemo Monsignor de Rossi, ed oltre di lui *Fulv. Constant. in L. unica n. 41. C. de Palat., & Domib. Domin. lib. 11.*, *Gonnii de Immunit. Eccles. ampl. 25. num. 1.*, *Burg. de Paz in pratic. tom. 1. par. 5. cap. 3. §. 3. n. 52.*

87 Nè l'una però, nè l'altra di queste conseguenze pregiudica alla Giurisdizione del Prefetto del Sagro Palazzo: Mentre nè per la commissione particolare di qualche Causa spettante al Palazzo, che piaccia a Nostro Signore commettere a Monsignor Governatore, come tal volta le particolari circostanze hanno persuaso, e suol esser commune a tutti gli altri Tribunali. Nè perchè a' Rei del Governo non giovi l'immunità locale del medemo Palazzo ne siegue, che a Monsignor Maggiordomo non competa la Giurisdizione Ordinaria, e privativa in tutte le Cause de Famigliari, e de' delitti in esso commessi contro l'insegnamento di *Fulv. Constant. in Leg. unic. num. 17. C. de Palat., & Domib. Domin. lib. 11.* nella stessa maniera appunto, che non resterebbe tolta al Giudice Ecclesiastico la Giurisdizione di procedere ò contro i Chierici, ò per i delitti commessi in luogo Sagro, quantunque agl'Inquisiti dal Governo

per

per disposizione Apostolica non suffragasse l'immunità locale delle Chiese.

88 Ma non solo l'accennata Costituzione di Leone non osta alle raggioni di Monsig. Maggiordomo, che anzi evidentemente le suppone, poichè pone il Palazzo Apostolico nell'Ordine di quei Tribunali, che esercitano Giurisdizione, e posson ostare a quella, che si concede al Governatore di Roma. Onde conviene necessariamente confessare, che riconosce anche in esso l'esercizio di quella Giurisdizione, che si difende.

89 Resta dunque palpabilmente provato, che in vigore della detta Costituzione di Leone X. in conto alcuno non è Monsignor Governatore quel Ministro, à cui tocchi : *Præcavere Palatium Principis* ; da i delitti, nè esser egli quello, a cui è stata data la podestà vendicativa contro i delinquenti *in Æde Sacra Principis*, come si esagera nella contraria risposta ; Ma dato, e non concesso, che il tenore di detta Bolla fosse ò equivoco, ò dubbioso, al certo non si puol negare essere peso dell'osservanza l'interpretare, e dichiarare il vero senso di essa, giusta le note, e dozzinali regole del Foro.

90 Dando dunque un'occhiata a tale osservanza tanto è lontano, che i Governatori abbiano essi esercitati atti giurisdizionali nelle Cause precisamente Criminali spettanti al Sagro Palazzo (a riserba di alcune, nelle quali hanno proceduto in virtù de Chirografi, e commissioni particolari) che anzi hanno dovuto soffrire su gl'occhi loro medemi l'esercizio della Giurisdizione Criminale ne Maggiordomi pro tempore, quali hanno, qual'ora è così loro piaciuto scelto gli stessi Luogotenenti Criminali del Governo per Giudici parimenti Criminali deputati dal Palazzo Apostolico, destinando loro anche il Notaro Criminale per i di cui atti dovessero farsi le processure, qual Notaro spesso è stato anche egli del Governo, e molte volte di altro Tribunale, dando all'uno, ed all'altro per mezzo di sua patente le facoltà di procedere : Quali in seguito hanno, giusta le occorrenze, compilati numerosi processi a nome del Sagro Palazzo, e non del Governo ; godendo perciò essi tutti quei appannaggi, ed onorarii, che sono destinati a chi in tale impiego assiste al medemo Palazzo. Ma poichè di queste, e di altre simili cose converrà parlarne a longo altrove, quindi per evitare il tedio di una

inu-

inutile ripetizione, basti per ora averle accennate, rimettendo chi legge a quanto se ne dirà nel seguente *Articolo 6. num.113., & seqq.*

Si riferisce l'operato da Monsignor' Illmo, e Rmo Governatore presente in congiontura de delitti commessi nel Palazzo Apostolico.

91 In tanto però non è permesso più oltre differire una prova superlativamente chiara, ed interpretativa del vero senso dell'accennata Costituzione di Leone X., colla qual resta tolto ogni dubbio, che i Governatori di Roma non abbiano mai avuto, anzi neppure preteso raggione d'ingerirsi ne i delitti occorsi nel Palazzo Apostolico. E' questa una irrefragabile, e sincera testimonianza, anzi una ingenua Confessione di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Governadore presente, fatta nell'occasione, che siegue. Nel dì 15. Agosto 1726. vedendosi un tal Cerino respinto nell'accostarsi, che arditamente voleva fare a Nostro Signore allorchè scendea da Carrozza nel Palazzo Quirinale, insultò con alcune bastonate, chi gli si era opposto. Onde giunta la notizia di questo attentato all'Eminentissimo Signor Cardinal Coscia non riflettendo Sua Eminenza alle raggioni di Monsignor Maggiordomo, come si degnò dichiararsi, allorchè questi gle ne fece le dovute rimostranze, si servì l'Eminenza Sua farne dar parte a Monsignor Governatore, acciò procedesse contro l'Attentante; Ma conosendo Monsignor Governatore, che questa Causa apparteneva al detto Maggiordomo si compiacque inviargli il Signor Avvocato Vito Scaramuzza allora suo Luogotenente Criminale con quella ingenuità, che è propria del distinto suo Essere, e Carattere, gli fece esporre l'ordine ricevuto dal Signor Cardinal Coscia, quale però non ostante, intendeva non ingerirsi in simile Causa, come di raggione del Sagro Palazzo, assicurando Monsignor Maggiordomo, che averebbe egli stesso rimostrato al medemo Signor Cardinale, che simil processura non apparteneva al Tribunale del Governo, ma a quello del Maggiordomo. Viene questa Verità autenticata da Biglietto originale del Signor Scaramuzza a Monsignor Maggiordomo del seguente tenore = *Al ritorno da me fatto al Governo hò portato subbito li ringraziamenti di V.S. Illustrissima a Monsignor Governatore, esagerando al medemo, se quanto aveva ricevuto in grado l'Uffizio pieno di rispetto, ed attenzione passata da me a V.S. Illustrissima, ed il medemo subbito mi hà detto l'ordine avuto dall'Eminentissimo Coscia,*

Digitized by Google

scia, *e nel tempo stesso hà incaricato me di ordinare* IN NOME DI V. S. ILLUSTRISSIMA, COME HO' FATTO *la carcerazione di Cerino*, *e da se hà detto*, *che averebbe parlato al Signor Cardinale per farli sapere*, *che tal causa spetta a V.S. Illustrissima &c.* = come meglio si legge nell'accennato Biglietto, che si dà nel *Sommario num.* 3.

92 Intorno al qual fatto ci sia lecito così discorrere: Se Monsignor Illustrissimo Governatore non solo non hà creduto potersi spontaneamente ingerire in una tal Causa, ma hà stimato doversene astenere, quantunque animato dall'ordine dell'Eminentissimo Coscia: Se egli stesso hà ingenuamente confessato, che la medema non apparteneva al suo Tribunale: Se egli stesso si è presa la cura di rendere inteso l'accennato Signor Cardinale delle raggioni di Monsignor Maggiordomo: Come si pretende ora, che Monsignor Governatore sia quegli, a cui tocchi = *Præcavere Palatium Principis*, da delitti, ed il Vindice de delinquenti *in Æde Sacra Principis*? Si ardirà forsi dire, che egli ignorasse la *Costituzione* 8. di Leone X.: che non sapesse le pretenzioni, la prattica, e fin dove si stendesse la propria Giurisdizione; Che egli abbia voluto tradire le convenienze della propria Carica: che egli in trattare questo affare, si sia valso di persona ò non informata, ò non interessata per la Giurisdizione del suo Tribunale, e non più tosto di un suo Luogotenente? Ma se veruna di queste cose puol cadere in penziere di qualunque Uuomo mediocremente savio, come dunque nella contraria Risposta si usurpa il nome di Monsignor'Illustrissimo, e Reverendissimo Governatore: come si pretende, che la Costituzione di Leone X. abbia compartita la decantata Giurisdizione nel Palazzo Apostolico, come si esagera, che l'osservanza sia a prò del Governo?

Dalle Costituzioni facoltative dell'A.C. non è stata tolta la Giurisdizione privativa al Maggiordomo.

93 Tolta di mezzo *la Bolla* 8. di Leone convien far passaggio alle altre di sopra motivate facoltative dell'A. C., quali come che contengono un'istessa cosa, almeno per quello risguarda il presente affare, non fà d'uopo essaminare ciascuna in particolare, ma con una sola risposta farne di tutte vedere l'implicabilità.

94 Ed a tal fine conviene in primo luogo premettere, che in dette opposte Costituzioni due ben diverse, e distinte facoltà si danno a Monsig. A.C., l'una in quelle Cause, che

non

non avendo Giudice determinato potevano introdursi indifferentemente in qualunque Tribunale per altro competente: Come le Cause de Mercanti, de proprii Notari, e loro Famiglia, degli obblighi Camerali, rilassazioni di Censure, ed altri; Ed in queste, e simili gli fù data la Giurisdizione privativa, come da quella di Paolo V., che forse di tutte le altre è la più ampia al §.3., ivi = *Quodque tu solus*, & al §.11. = *Etiam privativè quoad alia Tribunalia*; L'altra in ordine agli Esenti, cioè quelli, che avevano già i loro Giudici Ordinarii, e particolari, come nelle Cause degli Ecclesiastici, Ebrei, Basiliche, Neofiti, Orfani, e simili, nella Categorìa de quali furono poste quelle degli Uffiziali della Santa Sede, i Famigliari de Cardinali, *& nostrorum Familiarium continuorum Commensalium*. Ed intorno a questi non fù data alcuna privativa, ma la sola Giurisdizione cumulativa senza spogliarne i loro Giudici particolari, ed Ordinarii, come ben dimostra la discretiva usata tra l'una, e l'altra specie di Persone, e Cause; Ed oltre questo insegna la regola legale, che la Giurisdizione s'intenda data comulativamente ogni qual volta communicandosi ad altri espressamente non vien tolta, e sradicata dal primo Giudice *Bart. in Leg.1. Cod. de Offic. Præfect. Urb.*, *Bald. in Leg. unic. §. Ubi autem Cod. de caduc. tollen.*, *Roman. consil.395. num.1., & seqq.*, *Rota coràm Gregòr. decis.4. num.5., in Recent, decis.121. nu.4. par.1.*, & penès *Post. de Manuten. decis.197. num.12.*, ed in fine lo conferma l'osservanza, mentre non ostante le dette Costituzioni proseguirono i sopra riferiti Tribunali nell'esercizio della loro Giurisdizione, come è ben noto, di modo che per togliere molti di essi fù necessaria la Bolla Innocenziana.

95 In secondo luogo convien premettere col *Card. de Luca de Benefic. disc.142. num.4.* essere i Famigliari di Nostro Signore di più specie ben differenti: l'una publica, & officiativa, che risguarda il ministero del dominio temporale, ò governo di Santa Chiesa, e quelli di tal sorte chiamansi Officiali della Santa Sede, ed insieme Famigliari del Sommo Pontefice; con famegliarità però impropria, come mancante de i noti requisiti. L'altra è di quei, che servono la Sede Apostolica in diversi Uffizii inferiori, vacabili nella Cancellaria, e Dataria Apostolica, come per raggion di esempio sono li Maestri, Uffi-

Uffiziali, e Chierici del Regiftro delle fuppliche: Scrittori delle Bolle Apoftoliche, Cavalieri Pii, ed altri fimili Collegii, e quefti fono *Familiares, & continui Commensales*, ma per mero privilegio, ò prerogativa conceffa per nobilitare il loro Ordine, come rifulta dalli Motu proprii delle loro refpettive erezioni, e lo accenna l'ifteffo *Card. de Luca de Benefic. difc.3. num.6.*; L'altra infine è di quelli, che fervono attualmente la Perfona fteffa di Sua Beatitudine negli Uffizii, e Minifterii, Domeftici del Palazzo Apoftolico, ed a quefto titolo fono ftipendiati, e defcritti nel Rolo de' Provifionati fecondo il loro diverfo grado, e condizione, e quefti fono non impropriamente come i primi, nè per privilegio come i fecondi, ma veramente, e realmente Famigliari, e continui Commenzali per il concorfo de requifiti della vera famigliarità, che in effi fi ritrovano.

96 Ciò premeffo ne fiegue, che in vigore delle predette Bolle facoltative fia ben ftata data a Monfignor A. C. la Giurifdizione fopra gli Uffiziali, e Famigliari della prima, e feconda fpecie, cumulativa però, e non privativa, come quelli ne quali non cade la raggione, nè entra la neceffità di efimerli dalli Tribunali Ordinarii. Ma non già fopra quelli dell'ultima fpecie, ne' quali concorre la vera famigliarità fondata fopra i requifiti legali di effa: Poichè intorno a quefti non hanno le medefime Coftituzioni dato a Monfignor A. C. veruna facoltà nè privativa, nè cumulativa, infegnando così la raggione, l'auttorità, e l'offervanza.

97 E parlando della raggione: ficcome i Famigliari dell'ultima fpecie fono deftinati al fervizio attuale della Sagra Perfona di Noftro Signore, così nelle loro Caufe entra il fondamento delle Leggi di evitare il difordine, che effendo effi chiamati ad altro Tribunale = *Aulæ penetralibus inhærentes facris abftrahi videantur obfequiis* = ed in quefta maniera = *Obfequia Principis deciperentur* = Onde affine di comprenderli farebbe ftato neceffaria una efpreffa deroga, e tale, che daffe à divedere avere il Principe voluto rinunziare a quefto fuo intereffe, e favore, il che, mai fi prefume non folo per la regola generale a tutti nota, ma anche perche così fi trova in quefti fteffi termini ftabilito da Sagri Canoni *nell' Eftravag. = Cum Matthæus de Heret. inter Comm.*, emanata a fa-

a favore di un Cappellano del Papa, in cui si determina, che non si debba intendere data per mezzo delle Lettere Apostoliche Giurisdizione alcuna a qualsivoglia Giudice sopra i suoi Famigliari senza un'espressa menzione del tenore della medema *Extravag. Cum Matthæus*, ibi = *Absquè Nostra, & Apostolicæ Sedis licentia speciali eis per Sedis ipsius litteras concedenda plenam faciente de tenore præsentium mentionem &c.* = la quale decretale, come è certo, che non hà luogo a favore de Famigliari impropriamente, o per solo privilegio tali, così non può negarsi abbia tutto il peso a favore di quelli, che veramente, e legalmente lì sono.

98 Corrisponde alla raggione l'autorità della Sagra Ruota, quale non ostante la disposizione delle mentovate Bolle molto prima emanate, non dubbitò accordare al Tribunale del Maggiordomo la piena Giurisdizione privativa, come replicatamente si vede nell'altrove allegata *Romana Pensionis* 10. *Decembris* 1684. §. *Validitas*, ibi = *Non solùm est Judex competens privativè quoad omnes alios &c.*, e nell'altra confirmatoria 13. Maji 1686., ibi = *Est etiàm Judex privativè quoad omnes alios &c.* = quale emanò = *Omnibus suffragantibus Dominis* = Onde non può pretendersi, che i veri Famigliari sieno compresi nelle tante volte accennate Costituzioni, se non da chi avesse ardire di credere, che tutto l'Uditorio della Sagra Ruota le ignorasse, ò non si ricordasse quali fossero le facoltà dell'A. C.

99 Concorre in fine l'osservanza. Ma siccome di questa deve raggionarsi più a longo nel seguente *Articolo* 6. così si rimette chi legge a quanto in appresso se ne discorrerà.

100 Prima però di uscire dalla presente materia ci richiama a trattare del Tribunale del Governo di Roma il §. 37. *della contraria Risposta*, in fine di cui si allega la *Costituzione* 93. di Urbano VIII., che si pretende dia al detto Governo la Giurisdizione comulativa con tutti quei Tribunali, che l'avessero privativa.

La Bolla 93. di Urbano VIII. con quali Tribunali dia la comulativa al Governo di Roma.

101 Che in una Scrittura, qual porta in fronte il Nome di tutti i Giudici Ordinarii di Roma, ed in cui hà quella gran parte, che si è mostrata fin'ora, il Tribunale dell'A. C. si sia a più fermo stabilita proposizione così animosa, ed a tutti gl'altri pregiudiziale, senza chè abbia eccitato il commune risentimento, certo che non

puol

puol non ſorprendere la mente di chi legge, riflettendo a gli effetti, di un tale, ò conſenſo, ò connivenza di chi non puole ſenza mancare a ſe ſteſſo non avere una giuſta geloſia della propria Giuriſdtzione, che pure fuori del dovere ſi moſtra in queſta Cauſa. Ma laſciata la cura a chi ſpetta di preſervare gli altri Tribunali dall'intacco di queſta preteſa cumulativa. Monſignor Maggiordomo preſente, che non hà poſto in dimenticanza l'eſſer ſtato A. C., ſi riconoſce in debbito di difendere inſieme con quella della Carica, che eſercita ora, quale ſi vede preſa principalmente di mira, anche le convenienze di queſto Tribunale, moſtrando brevemente, e di paſſaggio quanto ſia mal fondata la pretenſione del Governo in ordine non meno alla Giuriſdizione locale in Monte Citorio, e ſue aggiacenze, che alla perſonale riſpetto alle Perſone dipendenti dal medemo Tribunale.

102 Parlando dunque della locale, ove mai hà il Governo proceduto ne i delitti, o altre contingenze Criminali occorſe nella Curia Innocenziana? Certo, che non vi è caſo in cui tanto ſiaſi arrogato il Governo; che anzi gli Uditori della Cammera pro tempore hanno ſempre colla loro vigilanza, la medema Curia, e ſue pertinenze cuſtodito, e difeſo da ogni delitto ivi occorſo, publicando a tale effetto gli Editti convenevoli, uno de quali relativo a gli antecedenti per riprova di quanto ſi aſſeriſce ſi vede nel *Somm. Num*.4.

103 Circa poi alla perſonale, certo che non hà mai preteſo il Governo di porre le mani cumulativamente con Monſignor A. C. ſopra i Miniſtri, Uffiziali, ed altri dependenti di queſto, ed allorche nell'anno 1718. il Governo di quel tempo ſi fece lecito venire alla cattura, proceſſura, e precetti penali contro un Soſtituto Fiſcale, Notaro, e Bargello, animato forſe dalla preteſa raggione della Bolla Urbana, la ſan. mem. di Clemente XI. dichiarò, e fece publicamente conoſcere, che niun fondamento poteva farſi dal medemo Governo in detta Coſtituzione, mediante un ſuo Chirografo ſegnato li 22. Luglio di detto anno, diretto all'Eminentiſſimo Signor Cardinal Mareſoſchi allora ſuo Uditore, come a mero Eſecutore, che ſi dà per extenſum nel *Sommario Num*.5., in cui tra le altre coſe ſi dice = *Eſſendo pienamente informato del grave attentato commeſſo dalla Curia del Gover-*

no di Roma, con esserſi dalla medema proceduto ſenza ſufficiente, e legittima Cauſa, COME ANCHE NULLAMENTE *alla carcerazione &c., e volendo, che in ſequela del rilaſſo de medemi di noſtro ordine ſeguito ſi renda al detto Tribunale dell'A.C. quella piena riparazione, che gli ſi deve, e appariſca ſempre a perpetua memoria la noſtra eſpreſſa diſapprovazione, e dichiarazione* DI NULLITA', *& ingiuſtizia, di quanto in tale occaſione ſi è operato dal ſudetto Tribunale del Governo contro li nominati Uffiziali* NON SOGGETTI ALLA SUA GIURISDIZIONE. *Quindi è &c.* = ed in progreſſo ſi ordina a Monſig. Uditore, che con publico decreto proceda = *Alla dichiarazione dell'ingiuſtizia*, E NULLITA' *di detta Carcerazione, e di tutti, e ſingoli atti fatti nella Curia del Governo di Roma &c.* = come più ampiamente dal detto Chirografo, a cui in tutto corriſponde il ſucceſſivo decreto, che ſi dà *al medemo Somm. Num. 5.*

La Giuriſdizione di Monſignor Maggiordomo deue di ſua natura eſſere privativa.

104 Or ſe la *Bolla* 93. di Urbano VIII. dava al Governo la comulativa con tutti quei Tribunali, che l'hanno privativa, come potè ritrattarſi con tanta pienezza dalla ſan. mem. di Clemente XI. l'attentato ſudetto, come nullo per difetto di Giuriſdizione? Convien dunque dire, che la medema Bolla aveſſe ben luogo in altri tempi, & in ordine ſolo a quei molti, e privilegiativi Tribunali particolari, colli quali fù neceſſaria dare la cumulativa, giacchè ſenza di queſta, non averebbe quaſi che dove, e ſopra chi, potuta eſercitare la propria: Ma non già in ordine a quei Tribunali maggiori, ne quali ò li Sommi Pontefici verſarono dal loro fonte tutta la Giuriſdizione, perche reſpettivamente l'amminiſtrino, ò che l'hanno avuta dalle Leggi Civili, e Canoniche fra quali non inferiore a verun'altro è il Maggiordomo, a cui l'hanno data con tutta pienezza, e perciò colla più perfetta privativa, che dare ſi poſſa: come ad evidenza ciò appariſce dal tenore delle medeme Leggi riferite *nell'Articolo* 1., *e* 4., nelle quali la prima, e principal coſa, che ſi diſponga è l'eſimere i Famigliari da Tribunali Ordinarii, e ſottoporli privativamente al Maeſtro degli Uffizii, ò ſia Vicedomino, ò Maggiordomo.

105 Più di tutto però comprova tal privativa nel Maggiordomo la raggione, poiche ſe il fine di ſoggettare al Giudice Palatino la Famiglia del Principe ſi è, che = *Aulæ penetralibus inhærentes Sacris abſtrahi non videantur obſe-*

obsequiis, = ed acciòche = *Obsequia Principis non decipiantur* = Se il liberarli da Tribunali Ordinarii, e communi è privilegio della Casa Augusta: non può negarsi, che dandosi ad altri sopra di loro la cumulativa venga subbito a mancare, e l'uno, e l'altro fine, giacche potranno essi = *Pro desiderio pulsantium ad alia pertrahi Judicia* = Con essere prevenuti avanti qualunque altro Giudice cumulativo. Onde non solo non verrebbono a godere verun privilegio, ma sarebbono di deteriore condizione di ogni altro, essendo peso, e non privilegio la moltiplicità de Giudici. Sicche per necessità convien conchiudere, che la Podestà giudiciaria di Monsignor Maggiordomo debba esser di lui così propria, che non sia possibile ad altri entrarvi a parte.

ARTICOLO VI.

Si dimostra la Giurisdizione di Monsignor Maggiordomo anche fondata nella consuetudine, di cui non costa il principio.

106 POiche nella contraria *Risposta al* §.3. si pretende, che per accertarsi, che l'origine del Maggiordomato provenga dall'antico Maestro degli Uffizii, e Vicedomino, e per conseguenza, che la di lui Podestà Giudiziaria derivi dalle Leggi Romane, e Sagri Canoni convenga (come ivi si dice) = *Incominciare dallo stato attuale, e prossimo al tempo presente, quale stabilito, che sia, se nel rimontare con ordine retrogrado all'indietro, troveremo sia uniforme alla sua pretesa origine con averla rintracciata, potrà dirsi fatto il preggio dell'opera*. Quindi più per sodisfare a questa delicatezza d'intendimento, che per bisogno, quale ve ne sia, si passa a dimostrare la consuetudine, di cui non costa il principio, che a favore del Maggiordomo milita nell'esercizio della Giurisdizione Civile, e Criminale per le Cause d'interesse del Sagro Palazzo, e de Palatini; quale stabilita potrà ogn'uno a suo piacere rimontare con ordine retrogrado all'indietro, e troverà il Maggiordomato uniforme alla sua origine, e per conseguenza fatto il preggio dell'opr a

Ri

Riportando anche il vantaggio di più, di ristabilire con essa l'inapplicabilità delle Costituzioni facoltative, alle quali si è per altro sovrabondantemente risposto nell' Articolo precedente.

Di qual natura sia tale consuetudine, e qual' effetto produca.

107 Prima però di dar passo in questa materia conviene premettere, che quantunque la consuetudine, di cui qui s'intende parlare, come fondata nell'osservanza maggiore della centenaria, e tale, che di essa non costa il principio, e perciò non esclude il tempo più antico, venga ad esser più efficace dell'istess'immemorabile, secondo la Dottrina, e distinzione del *Card. de Luca de Alienat. disc.3. num.12., & de Jurisdict. disc.97. num.10., & seq.* Con tutto ciò non s'intende ora valersi di esse in linea prescrittiva, ma bensì in linea presuntiva, cioè in quanto fà presumere, e dà facoltà di allegare ogni migliore titolo, come in termini anche minori di una tale centenaria *ex regul. Text. in Leg. Hoc Jure §. Ductus aquæ ff. de aqu. quotid., & æst.,* insegnano *Rocc. disput. Jur. select. cap.59. num.5., & 6., Card. de Luca ubi mox, Rota coràm Buratto decis.875. num.7., coràm Ansaldo decis.3. num.18., & decis.36. num.4., & alibi passim.*

108 Ciò premesso; siccome è regola indubitata presso i medemi nostri Dottori, che qualunque Magistrato, a cui è stata, ò dal Principe, ò dalla Legge communicata la Giurisdizione deve goderla sì Civile, che Criminale; Anzi che sotto la concessione fattane in genere, s'intenda compresa ogni specie, ed ogni grado di essa, come communemente insegnano in *Leg.2. ff. de Jurisdict. omn. Judic., Marc. Anton. variar. resolut. lib.3. resolut.4. num.2., Balducc. ad Ramon. consil.26. num.25., Capyc. Galeot. respons. Fiscal. 26. num.35., Faiard. allegat. Fiscal.33. sub nu.2135. par.2., Raynald. vot.151. num.10., Rota coràm Bich. decis.459. num.5.*; Così i Maggiordomi del Sagro Palazzo Apostolico avendo riconosciuta in se stessi trasfusa dalle Leggi, e Canoni, e da altro qualunque megliore principio senza veruna limitazione una tale Giurisdizione, l'hanno in ogni tempo esercitata non meno nel Civile, che nel Criminale.

109 Per riprova di ciò altro non occorrebbe, che sottoporre all'altrui considerazione, e giudizio tutto l'intero Sommario del presente Ristretto, in cui quasi che non vi è documento che non lo provi. Nulladimeno affine di procedere con qualche metodo, distinguendo l'una

D 2 dall'

dall'altra specie si farà prima vedere detta consuetudine pratticata nelle Cause Civili, indi si passerà alle Criminali.

Si prova la detta consuetudine nelle Cause Civili.

110 Che i Maggiordomi, da tempo di cui non si hà il principio abbiano indistintamente esercitata la Giurisdizione Civile in tutte le Cause spettanti all'interesse del Sagro Palazzo Apostolico, e de Famigliari, e Patentati di esso si vede, e si tocca con mani al pari, che si vedono, e si toccano con mani i numerosi Broliardi, ne quali si leggono registrati gli atti di simili Cause, come tra gli altri negli Uffizii già del Fontia, Simoncelli, Fiorelli, Fatii, Valentini, voluminosi di molte centinaja, anzi migliaja di fogli, che dal 1623., fin al tempo presente ne portano un numero, senza numero, secondo gli attestati, che si vedono nel *Sommario n. 2., e num.6.* Nè questa Consuetudine è stata ò Clandestina, ò per mero consenso delle Parti: Ma approvata, ed autenticata in Contradittorio Giudizio ne i Tribunali di Monsignor Uditore della Segnatura, e di Monsignor Uditore del Papa, come a longo risulta da alcuni loro Decreti riferiti nel *Somm. num.7.*, da quali anche apparisce, che non solo non è stata rivocata in dubio la Giurisdizione del Palazzo Apostolico, ma che anzi si vede sostenuta non ostante se le opponesse il preteso difetto, e rivocati i Decreti contrarij *d. Somm. num.7. lett. A., e B.*

111 Non mancano altre irrefragabili riprove al pari, e forse più chiare delle passate, come sono le numerose Sentenze emanate in questo Tribunale, ma poichè di queste occorrerà parlarne altrove, così conviene per ora supporle. E solo fa di mestieri avvertire, che quantunque non si alleghino atti più antichi del 1623. (quali per altro abbondantemente provano la Consuetudine Centenaria senza principio) ciò però non è, perche ancora per l'avanti non si esercitasse la stessa Giurisdizione, ma a caggione, che non vi era Notaro fisso destinato a servire il Palazzo Apostolico concedendosi simile impiego da Sommi Pontefici alli Notari, che li servivano in stato di Cardinale; e nel tempo dell'assunzione al Pontificato, come è noto. Onde non è facile rinvenire, chi fossero tali Notari.

112 Quindi si vede quanto mal fondato sia il supposto della contraria Scrittura al §. 59., in cui si asserisce, che gli Uditori di Nostro Signore, e della Segnatura abbiano

sem-

sempre ad altri Giudici rimesse le Cause, qualora si è ad essi fatto ricorso: vedendosi da loro osservato anzi l'opposto ne i Decreti riferiti al *detto num.7. del Sommario* emanati in contradittorio, che tra molti altri innumerabili, quali potrebbono allegarsi sono bastevoli a convincere, che non solo non si sono ammesse le instanze per la Circoscrizzione pretesa per difetto di Giurisdizione *detto Sommario num.7.let.A.* Ma quando si è ottenuta indebitamente la rimissione ad altro Giudice, Monsignor Uditore del Papa hà rivocato tali Decreti, e rimesse le Cause al Maggiordomo *detto Sommario lett. B.* Onde resta chiaro l'errore della contraria Risposta: di cui non è inferiore l'altro, che solo si riserbi al Maggiordomo l'*Exequatur contra Personam*, senza citazione però, & in forma stragiudiziale; Poiche nè tal *Exequatur* si dà dal Uditore del Maggiordomo *contra Personam* de i Patentati non discritti in Rolo, parlando regolarmente. Ma solo ad effetto di poter consumare l'esecuzione reale, giusta il privilegio del Palazzo Apostolico: Nè è vero, che si dia stragiudizialmente, che anzi si dà colla citazione, intimazione, e con tutti gli altri periodi Giudiziali, e nella stessa maniera, che pratticà, ò deve pratticare ogni Giudice esseguente a cui è riserbata l'esecuzione *Iuris*, *& non facti*, onde puole, e deve negarla quando conosce il Giudicato euidentemente ingiusto, ò nullo, rimettendo le Parti al Giudice Ordinario, affinche lo moderi, ò risurmi giusta la distinzione insinuata in più luoghi delle sue opere dal *Card. de Luca*, e precisamente *de Feud. disc.73.num.12. & seq.*

113 Egualmente incontrastabile apparisce l'istessa consuetudine in ordine alla Giurisdizione Criminale, che molto più della Civile è al Maggiordomo dovuta, al pari che di essa sono molto più incapaci gli altri Giudici Ordinarii, giusta il sentimento della *L.Ex eo C.de Agent. in reb. lib.12. Quod multo magis in Criminalibus Causis observari decernimus: absurdum est enim, ut in eius salutem, vel existimationem valeat quisque proferre Sententiam, cujus de nulla re possit pecuniaria judicare.* Poiche seguendo la norma prescritta da Paolo V. nella sua Bolla della riforma de Tribunali nel *tit. de Judicibus Criminalibus Urbis, & pertinentibus ad eos*, circa il doversi deputare per l'esercizio di detta Giurisdizione Crimi-

Si dimostra l'istessa consuetudine nelle Cause Criminali.

 nale

nale uno delli Giudici Ordinarii di Roma, Hanno i Maggiordomi *prò tempore* sempre deputato un Luogotenente or di uno, ed or di un altro de medemi Tribunali, come loro è stato più in grado di deputare, secondo apparisce da alcune delle molte deputazioni, che potrebbono allegarsi per riprova di quanto si asserisce come fatte in continuazione delle precedenti, e con la di loro espressa menzione, che si danno al *Sommario num.*8. dalle due ultime delle quali, come pure da altri documenti, che si daranno in appresso risulta anche la destinazione del Notaro talora di distinto Tribunale da quello del Giudice deputato, In seguito di tali deputazioni hanno in ogni tempo, ed in vigore delle facoltà loro communicate, i medemi Giudici deputati esercitate le loro incombenze, processando i Rei, condannandoli, ed eseguendo le pene contro di essi, ò assolvendoli, giusta le circostanze, e meriti delle Cause, e giusta l'ordine, che ne ricevevano da Monsignor Maggiordomo, come abbondantemente apparisce dal *Sommario num.* 9. 10, 11, 14. 15, 17. 18, 20. 25., & 27., quali cose quanto ben provino la consuetudine, e l'esercizio della Giurisdizione lo dimostrano. *Decian, tractat. Criminal. lib.*7. *cap.* 10. *num.* 91., *Mascard, de Probat, conclus.* 997. *num.*4., *Capic. Latr. decis.* 77, *num.* 10., *Rota decis.* 132. *num.*7., & *decis.*254. *num.* 10. *part.*19. *Recent.* Onde in ricognizione del loro Ministero hanno i detti Giudici, e Notari goduti gli onorarii, ed emolumenti soliti passarsi dal Sagro Palazzo a tali Ministri, come parlando di quello è seguito nel presente Maggiordomato costa dalli documenti originali estratti dalla Computistaria del medemo Sagro Palazzo *Sommario num.*12. E finalmente resta autenticata una tale consuetudine col publico uso, che di essa si è fatto, mediante la publicazione de Bandi per governo, e regolamento degli interessi, ed Azienda del Sagro Palazzo, che si fanno, e respettivamente si rinuovano da Maggiordomi di tempo in tempo secondo porta il bisogno *Sommario num.*13., quali contenendo la comminazione delle pene non meno pecuniarie, che *Corporis afflictiva*, non solo suppongono la Giurisdizione Criminale, ma sono di essa un vero, e perfetto esercizio *Peregrin. tract. var. tit. de Jurisdict. lib. primo num.*88., & 90., *Capic. decis.*27.*num.*29., & 30., *Knichen. de Jur. Territ. cap.*3. *n.*320.,

n.320., & *seqq.*, *Post. de Manuten. observat.31. num.2.*, *Ramon. cons.26. num.7.*, *ibique Balducc. n.28.*, & *29.*, *Rainald. observat. Criminal. lib.3. cap. 24. §. 31. n.14.*, *Rota coram Bich. decis.299.n.29.*, & *in Recent. dec.254. n.4.*, & *10.par.19.*

114 Sopra ogni altro genere di prove però sormonta quella, che ne somministrano gl'istessi Sommi Pontefici, quali hanno nel loro Maggiordomo sempre non meno riconosciuta, che approvata l'una, e l'altra Giurisdizione, e l'esercizio di essa: Evidente se ne hà in primo luogo la riprova da due Brevi della san. mem. di Clemente X., che si vedono nel *Sommario num.*14. diretti al fù Aquino Aquini Uditore allora del Palazzo Apostolico, e di Monsignor Maggiordomo di quel tempo, in occasione di assolverlo, e rispettivamente dispenzarlo dall'Irregolarità ne quali così si legge = *Cum itaquè sicut exponi Nobis nupèr fecisti, te, qui (ut asseris) Clericus Coniugatus* &c. *ac Palatii nostri Apostolici*, & *Ven. Fratris Horatii Archiepiscopi Damasceni ejusdem Palatii Præfecti Auditor existis, ratione Officii Auditoris hujusmodi in negotiis*, & *Causis Criminalibus immiscere oporteat* &c. *Nec non tibi ad triennium tantùm*, & *interim durante tuo Auditoris Officio, illiusque occasione dumtaxat, in negotiis*, & *Causis Criminalibus quibuscumque, quotiès opus fuerit te immiscere, ac in eis consilium, mandata*, & *jussiones tàm verbo, quàm in scriptis dare, ac debitæ executioni demandare, seù demandari facere etiàmsi sanguinis effusio, membrorumque mutilatio, seù etiam mors indè sequatur liberè.*, & *licitè* &c. *possis*.

115 Con pari, anzi maggior chiarezza si spiegò nell'altro Breve emanato sotto li 3. Gennaro 1676. in occasione di dispensare l'istesso Uditore dalla supposta incapacità di Giurisdizione sopra le Persone Ecclesiastiche per esser egli Chierico coniugato: ivi = *Sicut Nobis* &c. *Tu qui (ut asseris) munere Auditoris tàm Palatii nostri Apostolici, quàm Ven. Fratris Horatii* &c. *ejusdem Palatii Præfecti de præsenti fungeris, ratione muneris hujusmodi in Causis Civilibus*, & *Criminalibus etiàm contrà Clericos*, & *Personas Ecclesiasticas motis*, & *movendis judicare debeas* &c. *Nos igitur* &c. *Tibi, ut durante tuo Auditoris hujusmodi munere, illiusque ratione*, & *occasione dumtaxat de Causis tàm Civilibus, quàm Criminalibus contrà Clericos*, & *alias Personas Ecclesiasticas motis*, &

 mo-

movendis, ac ad Jurisdictionem pro tempore existentis Auditoris Palatii, illiusque Præfecti hujusmodi quomodolibet pertinentibus cognoscere, illasque, prout Juris fuerit, terminare, ac in illis Decreta, & Sententias ferre &c. possis.

116 In secondo luogo l'istessa testimonianza, ed approvazione ne diede la san. mem. del Ven. Innocenzo XI., e con esso l'intera Congregazione della riforma de Tribunali, i Decreti della quale si veggono confermati, ed inseriti nella Costituzione da lui publicata li 28. Giugno 1689. ove nel Catalogo de Giudici, a quali, come Ordinarii si proibiscono le sportule, ò propine si legge annoverato il Maggiordomo = *D. Præfectus Sacri Palatii Apostolici, ejusque Auditor, & Locumtenentes, ac alii Deputati tàm quo ad Palatinos, quàm quo ad Tusculum, & Arcem Candulphi, & Villas.*

117 In terzo luogo l'istesso pratticò, ed approvò la san.mem. di Alesandro VIII. rimettendo al Tribunale del Maggiordomo le Cause de Famigliari, e ciò per consiglio, e relazione degl'istessi Ministri Camerali, qual'era la chiara memoria del Cardinal Nuzzi allora Commissario, che ne stese il Rescritto = *Facta per me relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua remisit Partes ad Dominum Auditorem Illustrissimi Domini Præfecti Sacri Palatii Apostolici, ut procedat in hac Causa, prout de Jure* = come più diffusamente si vede dal Memoriale, con rescritto, estratto dal Processo Criminale della medema Causa *Somm. num.* 15.

Non rileva, che il Vant. de nullitat. *non abbia annoverato il Maggiordomo nel Catalogo de Giudici: in risposta al contrario* §.39.

118 In fine rimarrebbe a far vedere, che similmente riconobbero, ed approvarono tale consuetudine Innocenzo XII., e Clemente XI. Ma per ora si sospende il parlarne, dovendolo fare più a proposito in un altro luogo: e solo per conchiudere il presente Articolo si soggionge, chè attese le prove dimostrative fin quì riferite, non puole in Mente di Uomo raggionevole cadere alcun dubbio intorno alla consuetudine, che a favore di Monsignor Maggiordomo milita per l'esercizio dell'una, e dell'altra Giurisdizione, e per conseguenza non possa fare la menoma impressione il discorso del contrario §.39. con cui si procura persuadere l'opposto, sul fondamento, che il *Vant. de Nullitat.*, non nomini il Tribunale del Sagro Palazzo tra gli altri Ordinarii della Curia Romana: Poichè qualunque sia stata la caggione

di

di ometterlo, basta, che nel Catalogo de Giudici l'abbia posto la Congregazione della Riforma, ed i Sommi Pontefici, che meglio del detto Auttore seppero il vero sistema della detta Curia, come pure meglio di esso lo seppe il *Card. de Luc. de Judic. disc. 47. num.* 48., che non solo pose il Maggiordomo nel Catalogo degli altri Giudici, ma di più attestò la consuetudine, di cui quì si parla, e l'attestò come giusta, come propria, e come approvata da Sommi Pontefici, e da se come loro Uditore mantenuta, secondo lasciò scritto nel luogo allegato *vers. Ista verò Jurisdictio*, ivi = *Quarè ità mandante, ac laudante Pontifice, cui adeò cordi est Justitiæ administratio, & Calumniarum resecatio, opportuit quoquè desupèr providere, atquè procedendum censui eum distinctione intèr primam speciem* JURISDICTIONIS MAGIS PROPRIÆ, ET JURIDICÆ *competentis Præfecto Palatii Principis cum Familiaribus, & Servientibus ejusdem Palatii &c.*

ARTICOLO VII.

Si risponde agli Equivoci presi nella contraria Risposta, e Sommario, contro la consuetudine stabilita di sopra.

119 DOppo dimostrata la consuetudine, che gode Monsignor Maggiordomo nell' esercizio dell' una, e dell'altra Giurisdizione, ci obliga il buon ordine ad inoltrarci nelle risposte, che son dovute agli Equivoci, co' quali nella contraria Risposta, e Sommario si procura distruggerla: quali invero sono tanti, e così palpabili, che recherebbero meraviglia ad ogn' uno, in cui non caggionasse sufficiente compatimento il riflesso alle angustie del tempo, nelle quali si pretende conceputa la detta risposta, come già si è da Noi altrove notato. Circostanza, che diede motivo di un simile compatimento verso un tale antico Scrittore, anche a *Plinio* colà nel *cap.25. del lib.4.* = *Poscit Tabellas, stylum accipit, dimisit Caput*, senza aver campo di maturare più, che poco la verità delle cose.

Si

Ristretto delle Opposizioni, che nella contraria Scrittura si promovono contro la detta consuetudine.

120 Si leggono gli accennati Equivoci in fatto sparsi nella contraria *Risposta dal* §.60. *al* 66., appoggiati *dal Sommario* di egual merito, e peso *dal Num.* 10. *al* 14., donde si sono estratte le seguenti proposizioni, che sono il fondamento, e la sostanza di questa gran mole.

I. *Che da i Ministri del Governo, nelle querele spettanti al Palazzo Apostolico, e Famiglia si è sempre proceduto, come Ministri Ordinarii di quel Tribunale.*

II. *Che nel detto Tribunale in più casi di querele, come al Sommario Num.* 10. *non si è voluto ammettere, che si ricevessero le medesime de mandato, ò per delegazione di Monsignor Maggiordomo.*

III. *Che i Governatori di Roma per non dar'adito a simile abusiva Giurisdizione hanno avuta sempre la vigilanza d'impedirla, procedendo essi con le loro ordinarie facoltà per i delitti commessi nel Palazzo Apostolico, e contro i Famigliari in faccia delli Maggiordomi, come da alcune Cause, che si accennano.*

IV. *Che qual'ora hanno i Maggiordomi proceduto, hanno altresì avuto di bisogno di particolar Chirografo, con ottenere la sanzione anche degli atti precedenti, come al Somm. Num.*4.

V. *Che si è lasciato procedere il Maggiordomo, benche di rado in leggere querele di pugni, ed insulti in termini di leggera Coercizione, ex potestate potiùs Dominica, quam Juridica, & contentiosa.*

VI. *Onde si addimanda al* §.63., *che si mostri da Monsignor Maggiordomo alcun Processo grave di Galera, ò di Pontone, come pure, ove sieno i volumi de Processi, e se vi sono, perche non si mostrino? Che vi doverebbono essere Citazioni, Sentenze, e Decreti, e se così è, perche non si esibiscono?*

VII. In fine: *Che l'Avvocato, e Procuratore de Poveri attestano non aver mai difeso alcun Reo nel Tribunale di Monsignor Maggiordomo.*

I Ministri del Governo non come Ordinarii di quel Tribunale, ma colle facoltà di Monsig. Maggiordomo hanno proceduto nelle Cause del S.P.A.

121 Incominciando ora ad esaminare la Prima: è tanto lungi dal vero, che i Ministri del Governo abbiano proceduto nelle Cause delle quali si tratta, come Ministri Ordinarii, e colle facoltà solite di quel Tribunale: che anzi i Governatori pro tempore sugli occhi loro medesimi hanno dovuto soffrire ben spesso in persona di uno de loro Luogotenenti Criminali il Carattere di Giudice deputato dal Prefetto del Palazzo Apostolico; Testimo-

monio maggiore di ogni eccezzione n'è l'istesso Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Fiorelli, il quale in tempo della sua Luogotenenza in quel Tribunale, cioè nel 1709. fù prima specialmente deputato dall' Eminentissimo Signor Cardinal Pico allora Maggiordomo a procedere in una Causa di furto di danaro, e mobili seguito nel Palazzo = *Usque ad Sententiam definitivam, & integram illius executionem* = come più ampiamente dal Processo per gli Atti oggi del Valentini, e dalla fede, che si vede al *Sommario Num.*8. *Lett.A.*; Dapoi il medesimo Monsignor Fiorelli consegui altra deputazione generale, in seguito di che gli fù ancora concessa per Istromento publico la facoltà generale di sostituire altri in sua vece *pro celeriori expeditione Causarum* sì presenti, che future del Sagro Palazzo, della quale facoltà fece egli uso, sostituendo in una Causa Stefano Mocci, non già, come Luogotenente del Governo, mà = *Utendo facultatibus ab Illustrissimo Domino Præfecto sibi concessis*, = come dal *Sommario Num.*8. *Lett.B.*

122 L'istesso si vede pratticato ogni volta, che è piacciuto a' Maggiordomi valersi per Giudici Criminali di alcuno de Luogotenenti del Governo: Onde Monsignor Maggiordomo presente avendo nell'ingresso alla sua Carica ritrovato in tale impiego il Signor Avvocato Vito Scaramuzza deputatovi dall'Eminentissimo Signor Cardinale Giudice suo Antecessore lo confermò con sua Patente, *Sommario Num.*8. *Lett.C.* destinandogli anche per Notaro Criminale il Finucci, come da detta Patente.

123 Anzi come puol mai immaginarsi il contrario? Egli è certo, che se i Ministri del Governo avessero potuto procedere, come Ministri Ordinarii, e colle facoltà di quel Tribunale, sarebbe sempre stata la Giudicatura del Palazzo da loro inseparabile, nè altri, che i Luogotenenti di esso averebbono potuto ingerirsi nelle medesime, nè per altri Uffizii, che del Governo si sarebbono potuti formare i Processi, e gli altri Atti; E pure è innegabile, che quando è così piaciuto a Prefetti del Sagro Palazzo si sono scelti, e deputati Giudici, e Notari, che non avevano alcuna relazione, ò dependenza dal Governo, come per raggione di Essempio Marc' Antonio Venturini, che dal 1712. fino al

1720.

1720. fù Luogotenente Criminale della Camera, come costa dal Chirografo, che si dà al *Sommario Num.* 16., e nel tempo stesso, cioè 1715., 1716., 1717., e più oltre esercitò la detta Giudicatura Criminale del Palazzo Apostolico, come risulta dal *Sommario Num.* 10., *e* 17., senza che il Tribunale del Governo punto allegasse le sue pretese facoltà, anzi approvando con un silenzio molto più efficace di qualsivoglia confessione l'independenza della Giudicatura delle Cause Palatine dal Governo di Roma, ed il respettivo arbitrio de Maggiordomi di deputare, chi lor piace sì per Giudice Criminale, che per Notaro, quale arbitrio si esercita anche di presente, e lo hà pratticato Monsignor Maggiordomo mesi sono con la deputazione in persona del Signor Avvocato Toppi Luogotenente Criminale de' Signori Camerali, allorche il Signor Vito Scaramuzza fu giubilato, e lasciò di essere Giudice Ordinario, *Sommario Num.* 8. *Lett*, *D*.

124 In ordine poi a Notari la cosa passa con ugual chiarezza, vedendosi esser stati questi deputati con pari arbitrio, & independenza dal Governo, non solo quando i Giudici sono stati, come si è detto di sopra, di altro Foro, ma anche in tempo, che avevano la deputazione dal Palazzo i Luogotenenti stessi del detto Governo; Onde a Monsignor Illustrissimo Fiorelli allorche erano in lui unite l'una, e l'altra rappresentanza fu destinato per Notaro Criminale nelle Cause di Palazzo il Fatii, oggi Valentini, per gli atti del quale spedì tutte le Cause, che gli occorsero di tale spezie, come costa dal *Sommario num.* 10. *e* 17. & altrove, e presentemente il Giudice Deputato è di un Tribunale, ed il Notaro è di un altro. *Sommario num.* 8. *litt. D.*

125 Or dunque come puol esser vero, che i Ministri del Governo abbiano nelle Cause, delle quali si parla proceduto colle facoltà Ordinarie di quella Curia, se essi non solo hanno ricevute, ed accettate, le facoltà da i Maggordomi, mà anche ne hanno fatto uso per communicarle a gli altri, affine potessero in loro vece procedere: Se si sono essi stessi contentati di procedere per gli atti di altro Notaro, che non era del loro Tribunale: E se nè essi, nè i Notari loro hanno avuto l'animosità di ingerirsi in simili Cause, quando si sono veduti privi di tali facoltà, ed hanno lasciato che l'esercitassero Giudici, e Notari, che le avevano, benche di altro Foro?

Con-

Convien dunque conchiudere essere affatto aliena da ogni apparenza di vero la prima proposizione, che si è objettata.

126 Ma questa Verità resta molto più efficacemente comprovata dalle seguenti risposte, che si danno alla seconda delle medesime Proposizioni, che tiene tutta la connessione colla prima. Cioè = *Che nel detto Tribunale in più Casi di querele, come al Sommario num.* 10. *non si è voluto ammettere, che si ricevessero le medesime de mandato, ò per delegazione di Monsignor Maggiordomo.*

Le Querele si sono ricevute per gli atti del Governo per mandato, è delegazione di Monsignor Maggiordomo.

127 Se avesse mai dato libertà di così asserire, (il che non si vuol credere) la fiducia, che stando i Processi delle Cause di Palazzo presso i Ministri del Governo non sia possibile rinvenirsi la Verità in contrario, secondo quello osservò *Plinio lib. 4. cap. 25.* = *Tantùm licentiæ adjicit illa fiducia, quis enim sciet?* Conviene si dia quì a conoscere, che sarebbe stata una illusione d'intelletto il persuadersélo: poiche se non sono in libertà i Processi per riconoscere da essi con qual Commissione, ò delegazione sieno compilati, sono bene in libertà il Giudice allora deputato, ed il Notaro, che hanno ricevute le querele, e fabricati i medesimi processi, de quali si parla. L'uno, e l'altro di questi fà di mestieri ora udire, poiche si tratta dl cose occorse in tempo della loro deputazione.

128 Sorpreso Monsignor Maggiordomo dal tenore della riferita proposizione, che lesse nella contraria risposta con singolare franchezza stampata, sù l'appoggio del *Sommario di essa n.* 10. non potè non risentirsi con sua lettera col Signor Avvocato Scaramuzza stato già Luogotenente del Gouerno, nel tempo, che esercitava la Carica di Giudice Criminale del Palazzo, assente allora da Roma, addimandandogli conto di questo fatto, come di un manifesto inganno secò pratticato. Non soffersè però a lungo questa taccia l'accennato Signor Scaramuzza, ma superiore ad ogni rispetto umano seguendo gl'impulzi dell'onore, con suo foglio, così rispose = *Non potendo per tanto più a longo soffrire si grave discapito, hò pensato per ora supplire con questo mio rispettissimo foglio accertando V. S. Illustrissima, che è si lontano dal vero quanto si è divulgato da chi risguarda di mal talento ò la verità, ò la mia ingenuità, che anzi posso su gli occhi di tutto il Mondo attestare, che nell'impiego, che*

hò

hò tenuto di Giudice Criminale deputato, *hò sempre proceduto*, *ed inteso di procedere* CON QUESTO CARATTERE, ED IN VIRTU' DELLE PATENTI SI DE DI LEI ANTECESSORI, COME DI V. S. ILLUSTRISSIMA STESSA, *che affine di legittimare le mie facoltà*, *e convalidare le Processure diedi commissione*, *che si* REGISTRASSERO NEGLI ATTI DI MARIO FINUCCI *Notaro ancora del Governo*, *e di V. S. Illustrissima nell'istessa patente deputato &c.* e più sotto = *assicurandola*, *che hò sempre avuto l'attenzione* (*a riserba di qualche Caso*, *in cui à me ò al sudetto Notaro deputato fosse mancata la Memoria*) *che i Processi portassero nel Frontespizio la* DISTINZIONE SOLITA, CHE APPARTENEVANO AL SAGRO PALAZZO, *affinchè non si confondessero con altri di diversa mia rappresentanza &c.* come più diffusamente si legge *al Sommario num.* 18.

129 All'attestato del Giudice corrisponde la confessione del Notaro Finucci, poiche fattasi da questo istanza a Monsignor Maggiordomo prima, che uscisse alla luce la contraria scrittura, per i suoi emolumenti, affine di conseguirli proporzionati alle fatighe, diede in nota le querele da lui ricevute come Notaro del Sagro Palazzo, e con questo titolo per ricognizione de Processi fabricati, e fatighe fatte *d'ordine*, *e commissione* di Monsignor Maggiordomo ricevette il mandato del pagamento *Sommaio num.* 12. *litt. A.* in cui si leggono l'istessime querele, che si enunziano nell'opposto *Sommario n.* 10. e si asseriscono ivi fatte dal Governo con la propria autorità, & indipendenza dal Magiordomo come dal confronto, che à tutti è in libertà di farne; Quali emolumenti ricevette il detto Finucci, giusta il solito, che prattica il Palazzo Apostolico col proprio Notaro Criminale, come prima di lui pratticollo con Gio: Benedetti Notaro ancora egli Criminale nel Tribunale dell'A.C. che in tale, congiontura confessò simile verità in una sua supplica à Monsignor Maggiordomo di quel tempo ivi = *Gio. Benedetti &c. rappresenta di auer fatte varie*, *e notabili fatighe con auer servito di Notaro nel Fabricare varij processi Criminali d'ordine di V.S. Illma per servizio del Sagro Palazzo &c.* come più diffusamente *al detto Sommario num.* 12. *litt. B.*

130 Or se il Signor Scaramuzza Luogotenente allora del Go-

Governo si protesta di aver proceduto col Carattere di Giudice deputato, ed in Virtù delle Patenti, de Maggiordomi: se egli stesso attesta, che per leggittimare le proprie facoltà, e convalidare le processure fece registrare negli atti di Mario Finucci le dette Patenti: Se egli stesso assicura di auer avuto l'attenzione, che i Processi portassero nel Frontespizio la solita distinzione del Palazzo Apostolico, acciò non si confondessero cogli altri da lui fatti in qualità di Luogotenente del Governo: Se il Notaro, Finucci stesso confessa nell'atto di ricevere le sue recognizioni, che quelle stesse querele, che ci si oppongono, sono state da lui prese di ordine, e commissione di Monsignor Maggiordomo. Con qual verità si pianta la proposizione = *Che nel Tribunale del Governo ne i casi di dette querele, non si è voluto ammettere, che si ricevessero de mandato, ò per delegazione di Monsignor Maggiordomo*? Con qual fondamento si allegano per verificare detta proposizione le medesime querele al *Sommario num.* 10. Con quale animosità si asserisce nel principio del *detto numero di Sommario* parlando del Notaro, *che non vi sia neppure tale deputazione*.

131 Ma non solo hà il Tribunale del Governo ammesso, che si ricevessero le querele de mandato, ò delegazione del Maggiordomo, che anzi non si è mai dal Luogotenente, che insieme era Giudice del Sagro Palazzo ultimata veruna Causa, se non che secondo gl'ordini non già di Monsignor Governatore, ma di detto Monsignor Maggiordomo, si facesse questo ò con condanna, ò con assoluzione, ò con grazia, come ben attesta il sudetto Signor Avvocato Scaramuzza *Sommario num.* 18. ivi = *Hò sempre con V.S. Illustrissima conferiti i meriti delle Cause, ò immediatamente Io stesso, ò per mezzo del Signor Ricci, che tal'ora sostituivo in Caso di mio Impedimento ricevendo da lei gli ordini per condannare, ò assolvere in Voce, ò in iscritto, come pur ora mi sovviene in memoria seguisse nella Causa dell'Archibugiata sparata nel Forno del Palazzo Vaticano, in cui* FECI PORRE IN PROCESSO IL DI LEI RESCRITTO *per l'assoluzione dell'Inquisito &c.* In comprova di che si vede anche la fede Originale del Notaro per la Carità, ritrovata per sorte presso l'istesso inquisito *Sommario num.* 11. ivi = *Illustrissimus, & Reverendissimus D. Sacri Palatii Apostolici Praefectus existens &c. solutis per dictum Bartholomeum*

scutis

scutis Sexaginta, non compræhensis emolumentis NOTARII S. P. A. (Notaro del S. P. A. e non del Governo vien chiamato in detta Fede) *antedicto Matthæo, omnem reatum, & pœnam &c. eidem gratiosè remisit, & condonavit &c.* Anzi l'istesso Illustrissimo, e Rmo Monsignor Fiorelli allorchè colla Luogotenenza del gouerno teneva la deputazione del S. Palazzo osservò l'istessa dipendenza non da Monsignore Governatore, ma da Monsignor Maggiordomo, come per allegarne un esempio apparisce *dal Sommario num.* 10. ivi: *Illustrissimus D. Florellus Tribunalis Gubernii Urbis in Criminalibus Locumtenens, & Sacri Palatii Apostolici paritèr in Criminalibus Iudex deputatus; habito verbo cum Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Sacri Palatii Apostolici Præfecto mandavit Ludovicum &c. excarcerari &c.* Ne la sincera confessione del Signor Avvocato Vito Scaramuzza di sopraportata lascia di corrispondere ai fatti incontrastabili de Luogotenenti del Governo suoi antecessori, quali parimenti confessarono di procedere nelle Cause del S. P. A. come Giudici deputati del Maggiordomo e non già come Luogotenenti del Governo, mentre di ciò prova inconrastabile se ne hà dalle loro sottoscrizioni delle sentenze e decreti fatti in tali Cause, e più di tutti potrà di ciò esserne veridico testimonio fra ogni altro lo stesso Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Fiorelli *Sommario num.* 17.

Con quali facoltà abbiano proceduto i Governatori in alcune Cause indicate al contrario §. 61. e della loro pretesa vigilanza in faccia al Maggiordomo nel S. P. A.

132 Di tempra punto migliore non è la terza proposizione: *Che i Governatori di Roma per non dare adito à simile abusiva Giurisdizione hanno avuta sempre la vigilanza d'impedirla, procedendo essi colle loro ordinarie facoltà per i delitti commessi nel Palazzo Apostolico, e contro i Famigliari in faccia delli Maggiordomi, come da alcuni casi, che si allegano al §. 61.*:

133 Se nello spazio di circa 80. anni coll'avere proceduto in sette Cause, quante ne porta la contraria scrittura al detto §. 61., a cui corrisponde il *Sommario n.* 11. & 12. si possa dire usata quella diligenza tanto sollecita, affine d'impedire la Giurisdizione del Maggiordomo: si lascia alla savia considerazione di chi legge, giacchè non vi abbisogna molta apertura d'intelletto per capire qual applauso meriti una simile Vanità, rivolgendo nel tempo stesso la mente all'innumerabile moltitudine di altre Cause consimili nelle quali il Governo hà creduto di

non

non ifiancare i proprii occni con tenerli aperti, e vigilanti.

134 La verità però si è, che non può lasciarsi di dubbitare con ogni fondamento di ragione, che le accennate Cause, alcune delle quali sono ripescate dal fondo della dimenticanza: Siano riferite coll'appoggio di quella verità medema, che le altre allegate al *num.* 10. *del detto opposto Sommario*, delle quali si è abbastanza parlato di sopra, se è vera la regola legale, che, chi hà equivocato intorno alla verità di una cosa, si presume capace di equivocare anche nelle altre; Onde non meno per togliere questa presunzione, che per sodisfare all'obligo di provare concludentemente la propria ò intenzione, ò eccezione, deve la Curia del Governo non solo mostrare di essersi ingerita nelle accennate Cause, mà essersi ingerita con autorità Ordinaria, coartando la negativa di ogni altra commissione, ò delegazione speciale de Pontefici: in che consiste la forza dell'eccezzione, precisamente nelle circostanze di questo Caso, in cui l'universale Giudicatura in tutte le altre Cause di questa specie apparisce esercitata dal Maggiordomo.

135 Ed in vero non si niega, che nel longo decorso di 80. anni abbia il Governo potuto fare sette Cause di questa Natura: Si nega bene, che ciò siasi fatto senza particolare commissione, Chirografo, ò Ordine, talora anche in Voce de Pontefici, quali, attese le circostanze particolari del fatto, hanno potuto credere spediente il commetterle più tosto ad un Delegato, che lasciarle al Giudice Ordinario: Come tutto giorno se ne veggono i Casi, ne quali per ordine del Principe si tolgono le Cause dà proprii Tribunali, e con Commissioni, Chirografi, ed anche a Voce si commettono ad altri, senza che per tanto resti punto pregiudicata la Giurisdizione *in Vniversitate Causarum* del Tribunale Ordinario.

136 Ed in realtà così conviene necessariamente dire seguisse nelle opposte sette Cause accadute in circa 80. anni, cioè, che sieno state specialmente commesse al Gouerno, per quella evidente prova, che ne risulta dal vedere, che in altre innumerabili Cause, nelle quali è certo non esservi intervenuto chirografo, ò commissione speciale, il Governo non hà mai avuto la pretensione d'ingerirvisi. Pieno è il Sommario del presente ristretto di Cause di delitti commessi nel Palazzo Apostolico, di

 Fa-

Famigliari, e contro Famigliari di Nostro Signore, e di altre querele criminali, come dal *Num.9.* 10. 11. 12. *lett.A.* 15. 17. 18. 20. 25. & 27. nelle quali come è certo, che non vi era Commissione, ò Chirografo speciale, così non credette il Governo di auere verun titolo per porvi mano, quantunque la maggior parte dell'accennate Cause, e querele (tra le quali ve ne sono non poche considerabili, come a suo luogo si dimostrerà) sieno state ricevute, e respettivamente fatte da quei Giudici deputati, che nel tempo stesso erano Luogotenenti del Governo, quali, e precisamente Monsignor Illustrissimo Fiorelli, hanno sempre operato come Giudici del Palazzo, e colla dipendenza dal Maggiordomo, come si è di sopra provato, ed apparisce dagli accennati numeri di Sommario.

137 Ma la gloria di svellere dalle radici questa ideata vigilanza de Governatori per impedire la Giurisdizione del Magiordomo col loro preteso procedere ne i delitti del Palazzo Apostolico, è tutta di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Governatore presente, richiamando alla memoria il racconto fatto nell'*Articolo 5. num.91.* ed il *Sommario num.3.* intorno al delitto commesso dal Cerino in Palazzo li 15. Agosto *1726.*, nella qual congiontura regolandosi con quell'ingenuo Candore, che come è proprio, così è inseparabile dalla sua degnissima Persona, fù sì lontano dal pretenderlo di sua Giurisdizione, che anzi quantunque risvegliato dall'Eminentissimo Signor Cardinal Coscia, non informato delle raggioni del Maggiordomo, non solo si astenne da ogni atto giudiziale, mà ne depositò l'incombenza, come non sua, in Monsignor Maggiordomo, e si prese egli stesso il pensiero di rendere inteso detto Signor Card. della Giurisdizione del Palazzo Apostolico, a di cui riguardo si riconosceva in dovere di astenersi da ogni passo.

I Maggiordomi per procedere ordinariamente non hanno avuto di bisogno di Chirografo, ne di sanazione di atti.

138 Siamo già alla quarta delle opposte Proposizioni Cioè = *Che qualora hanno i Maggiordomi preceduto, hanno altresì avuto di bisogno di particolare Chirografo con ottenere anche la sanazione degli atti precedenti, come al Sommario num.4.*

139 Se sembrò strano in rispondere alla Proposizione precedente, che per riprova della continua vigilanza de Governatori contro la Giurisdizione de Maggiordomi si allegassero solo sette Cause nello spazio di circa 80. anni, molto

molto più irregolare sembrerà, che per riprova di una generale necessità di ottener Chirografi speciali per procedere qualora è occorso si alleghi un solo di tali Chirographi *al num.4. dell'opposto Sommario*, quasi che fosse quella l'unica Causa, in cui si è proceduto da Prefetti del Sagro Palazzo, e nel presente ristretto non se ne indicassero quasi tante, quanti sono i numeri del suo Sommario; Or se il Maggiordomo qualora hà proceduto, hà avuto di bisogno di particolari Chirografi, perchè non si allegano quelli, in virtù de quali hà proceduto in tante, e quasi innumerabili Cause? Non si allegano, perchè non vi sono, e perchè non vi sono, rerestà convinta di erronea la presente proposizione.

140 Mà per rispondere legalmente dato, che non in uno, mà anche in più Casi si vedessero tali Chirografi (talora necessarii per altre circostanze, che si rileveranno in appresso) non per tanto ne seguirebbe, che il Maggiordomo non avesse la Giurisdizione Ordinaria nelle medesime Cause de Chirografi, atteso che anche a Giudici Ordinarii si spediscono Chirografi, e Commissioni particolari, ove potrebbono anche senza di questi procedere, ne il sovraggiongere di essi li fà divenire Giudici Delegati, come manifestamente si determina nella Constituzione 34. d'Innocenzo XII. *supèr sportulis Tribunalium, & Judicum Urbis*, ove doppo aver fatto al §. *Postremo* il Catalogo de Giudici Ordinarii (tra quali si legge anche il Maggiordomo) conchiude: *Omnesque Præfatos, & alios Judices Ordinarios adhùc esse tales, quamvis eis commissio superveniat*, e di ciò n'è ben nota la raggione ad ogni Prattico della nostra Curia; Cioè, che essendo li Chirografi, ò Commissioni di due spezie altre *delegatoriæ effectivè*, e queste danno al Giudice la facoltà, che non hà, altre *merè excitatoriæ* delle facoltà ordinarie, che il Giudice già tiene, come egregiamente prova il Testo *in Cap. licèt, ibique Gloss. penult. de Offic. Ordinar. Jason. in leg. Jus Civile num. 2. ff. de Just. & Jur. Menoch. de præsumpt. lib. 2. præs. 16. num. 24. Barbos. de Offic., & Potest. Episcopi part. 3. alleg. 92. num. 8. Card. de Luc. de Jurisdict. disc. 3. ex num. 18. cum. seqq.* S'intendono esser sempre della seconda spezie quelle Commissioni, che sono indirizzate a quei Giudici, quali hanno già la facoltà in *Universitate Causarum* della medema natura, come ben con-

 chiu-

chiudono il *Card. de Luc. de Jurisdict. dicto disc. 3. & Ansald. in addit. ad decis. 37. num. 48.*

141 Prescindendo però anche da questo discorso nulla puole inferirsi dall'accenato Chirografo: poichè furono così particolari le circostanze del caso in cui emanò, che si rese necessario, quantunque il Maggiordomo abbia la Giurisdizione Ordinaria. Stimò la sa: ma: di Clemente XI. dare in quella occorrenza al detto Maggiordomo insolita, straordinaria, ed ampiissima facoltà, come di cumulare simultaneamente il Giudizio Civile, e Criminale: di procedere contro le Persone Ecclesiastiche, Regolari Claustrali, ed in qualsivoglia modo privileggiate, ed esenti, di perquirere, esaminare, e fare altri atti Giudiziarii in luoghi sagri, ed immuni di Roma, e di tutto lo stato; di deputare a tale effetto un Giudice Chierico, benchè bigamo, togliere l'appellazione, ed in una parola *fare tutto ciò, che per Noi stessi fare potressimo, , dandovi Vices, & Voces nostras &c.* come più ampiamente si legge in detto Chirografo. Quali facoltà al certo non competevano al Maggiordomo, come neppure a qualunque altro Giudice, in vigore della propria Giurisdizione Ordinaria. Onde volendoglele il Papa dare chi non non vede, che fù indispenzabilmente necessario un tale Chirografo.

142 In ordine poi alla pretesa sanazione degli Atti precedenti (quando la parola *Convalidando* si abbi a prendere in tal significato) punto non inferisce, ne suppone mancanza di Giurisdizione: Si perchè tali parole, e clausule si pongono *de stylo* particolarmente in quei Chirografi, che dando al Giudice facoltà di procedere diverse dall'Ordinarie, trovano il Giudizio già incominciato, come appunto lo era prima del Chirografo, secondo è noto a chi hà prattica di simili materie; Come pure perchè non si diede questa pretesa sanazione assolutamente a misura di ciò, che si sarebbe dovuto fare in termini di mancante Giurisdizione: Ma *: per quanto faccia di bisogno*, & il bisogno era, che essendosi prima introdotta la Causa in Giudizio Civile, questo non terminato si era passato al Giudizio Criminale: Onde poteva con tutta probabilità dubbitarsi della validità degli Atti, secondo considerano *Lancellot. de Attentat. lit. pend., part. 2. cap. 4. limit. 23. num. 23., & seq. Rota coram Roii, decis. 320. num. 13. & 14., & decis. 493. per tot.*

tot. & in recen. decis. 29. pariter per tot. part. 16.

143 Quindi ne nasce una infallibile verità, che quanti di simili Chirografi si possono allegare, tutti hanno avuto motivo particolare, per li quali si sono resi necessarii oltre la Giurisdizione ordinaria; E per allegarne un altro; è a tutti noto l'eccesso commesso nel Palazzo Pontificio il dì 4. Aprile 1725. da due Uffiziali della Guardia Suizzera venuti tra loro a rissa, contro de quali avendo Monsignor Maggiordomo, ora Signor Cardinale Giudice incominciato il Processo, e proceduto all'arresto, gli sopragiunse il Chirografo di N. S., che si stimò necessario per togliere di mezzo ogni difficoltà, che potesse nascere da i Privilegii dell'Ordine Gerosolimitano, di cui era Cavaliere uno di essi.

Si dimostra quanto sia falso che il Maggiordomo abbia solo proceduto in leggiere querele di pugni, ed insulti.

144 Facendo ora passaggio alla quinta delle medesime Proposizioni. Cioè: *Che si è lasciato procedere il Maggiordomo, benche di rado, in leggere querele di pugni, ed insulti in termine di leggera coercizione ex potestate potius Dominica, quàm Juridica, & contentiosa.*

145 Ci sia lecito notare in primo luogo, se chi abbia proceduto di rado, ò il Governo, che nello spazio di poco meno, che 80. anni allega solo 7. Cause; ò il Maggiordomo, che anche in decorso di minor tempo ne allega tante, quante si leggono ne i molti numeri del presente Sommario, e molto più allegare ne potrebbe, se il bisono il richiedesse.

146 Ma se non è vero, che di rado abbia proceduto il Prefetto del S. Palazzo: molto meno è vero, che abbia proceduto solamente in leggiere querele di pugni, ed insulti, poiche di qual natura, ed importanza sieno state le Cause nel suo Tribunale aggitate, si riconosce dal medesimo *Somm. num.* 9. 10. 11. 12. *lett. A.* 14. 15. 17. 18. *e* 27. ne quali si leggono Cause di delitti non solo gravi, ma di titolo anche Capitale, come meglio in appresso.

147 Che poi abbia proceduto *ex potestate potiùs Dominica, quàm Juridica, & contentiosa*, ò è falzo l'asserirlo, ò non sono vere le regole legali; Si verifica la modica Coercizione, e la Podestà Dominica per commune insegnamento nella Coercizione Verbale, ò parlando delle Persone d'infima condizione, in quel tanto di più, che permette più tosto la sofferenza di chi serve, che

 esig-

esigga l'auttorità de padroni; Non mai però si avanza alla facoltà di carcerare, con Carcerazione formale, che è *de Regalibus Principis*, come insegna *Barthol. in leg. Imperium ff. de jurisdic. omn. Jud Decian. tract. criminal. lib. 7. cap.* 10. *num.* 23., come neppure alla Coercizione reale, e personale, ò sia *corporis afflictiva*, che è l'istesso, che il misto Imperó, *latè Bellon. de mandat. jurisdict. cap.* 2. *quæst.* 15. *num.* 7. 15. 17. *& per tot.*, e molto meno si stende a quell'animadversione, che di sua natura importa punizione, grave in *Facinorosos*, come communemente si nota *in leg.* 3. *ff. de Jurisdict. omn. Jud. & in leg. Meminisse* 94. *ff. de furt.* E' per conseguenza la podestà dominicale non è capace della facoltà di diminuire le pene, ò di aggraziare i Rei, non potendosi ciò fare, se non da chi tiene l'auttorità d'imporre le medesime pene. *Claffen. de Jur. Aggratian. cap.* 40. *& alibi, ac per totum opus.*

148 Or se, come costa dal riferito Sommario nel Tribunale di Monsignor Maggiordomo si sono in tutti i tempi pienamente, e frequentemente esercitate le facoltà sudette, e molto più con tutte le formalità giudiziarie, come puol esser vero, che l'abbia esercitate *ex potestate potiùs Dominica, quàm Juridica, & contentiosa?* Mà poichè l'insussistenza di un tale errore più chiara apparirà dalle risposte alla seguente Proposizione, quindi si fà ad essa passaggio.

149 Consiste la sesta in diverse richieste, ò interrogazioni, che più diffusamente si leggono al §. 63. della contraria Scrittura, quali in sostanza si riducono alle seguenti. Cioè = *Che si mostri da Monsignor Maggiordomo alcun Processo grave di Galera, ò di Pontone = Ove siano i volumi de Processi, e se vi sono perche non si mostrano? = Che vi doverebbono essere Citazioni, Sentenze, e Decreti, e sè così è perche non si esibiscono?*

Si accenna oue sieno stati, ed ove sieno di presente i Processi, sentenze, ed atti Criminali del Tribunale di Monsignor Maggiordomo.

150 Non può negarsi, che le presenti dimande non siano promosse con tutta la più gelosa premura di farle comparire come appoggiate al vero, così incapaci di risposta: Onde essendo i Processi per gli atti del Governo, à sufficienza *in Manu forti* pareva che facile ne rimanesse il portarsi poi altri, che erano, e sono per gli atti dell'A. C. onde mancando anche questi sarebbe restato impossibilitato il Tribunale del Palazzo Apostoli-

co

co à sodisfare alle istanze che se ne faceva mostrandoli : Dovendosi dunque tenere la Congregazione per questa pendenza sotto li 7. Settembre prossimo scorso, e per conseguenza dovendo uscire in publico la contraria risposta, come uscì sotto li 5. detto, si diede il caso che forsi per accidente nel fine di Agosto fossero tolti dagli atti del Valentini i processi tutti spettanti al detto Palazzo Apostolico, come si giustifica *nel Sommario n.19.* di che avvedutosi il Tribunale del medemo Palazzo gli fù di mestieri implorare l'auttorità suprema, affine fossero restituiti, come seguì sotto li 17. del detto Mese di Settembre riportandone 23. come costa dalla loro Descrizzione fatta per ordine di Monsignor Maggiordomo *Sommario num.*20. senza però la certezza, che i processi ritornati, siano tutti ed intieri quei, che furono levati,giacchè nella descrizzione non vi si leggono due, che vi doverebbono essere, fatti dal Venturini nel 1715., e 1716., come si nota nel Margine al *Sommario num.* 10. Onde non sarebbe impossibile, che questi, ed altri fussero caduti per istrada, come suol non di rado accadere in simili trasporti di Scritture la gelosia & importanza delle quali hà sempre portato il rigore di una custodia sommamente cautelata, e di non potersi cavare dagli Archivii senza l'autorità di quel Supremo Giudice a quali precisamente appartengono secondo la propria giurisdizione.

151 Premesso questo fatto : ogn'uno ben conosce, che se dovesse ora uscire alla luce la risposta contraria, al certo non vi si leggerebbe il §. 63., che se non fosse scusato dalla buona fede, con cui (come si vuol credere) fù posto, prodotta dalla credulità contraria al fatto, certo, che troppo disdirebbe à chi professa amore al vero, & al giusto.

152 Discendendo ora alle risposte dovute à ciascheduna di esse. *Si desidera, che si mostri alcun Processo grave di Galera, ò Pontone?* Si legga *il Sommario num.9.*, e vi si vedrà Antonio Bilorta Napolitano per falzità di Bollettini condannato all'esilio *à toto*, è dipoi *captus in Urbe*, condannato alla Galera. *Nel Sommario num.* 10. Si legge, che Monsignor Illustrissimo Fiorelli Giudice deputato del Sagro Palazzo sotto li 28. Marzo 1712. = *habito verbo cum Illustrissimo, & Reverendissimo Domino S. Palatii Apostolici Praefecto* condannò due Rei all'esilio

à toto la qual pena viene da Dottori riposta nella classe delle Corporali, e Capitali, *ut post Boss. tit. de Carcer. fid. com. num.* 7. *Eman. Svarez, in libell. recept. opin. vers. Capitalis num.*8. *Farinacc. quæst.*19. *num.*17. *Rainald. Vot.* 14. *num.* 11. Altra simile condanna si vede nell'istesso *num.* emanata sotto li 15. Aprile 1716. per mezzo del Venturini. *Nel Sommario num.* 11. si vede, che il Tribunale del Maggiordomo nel 1726. procedeva per una Archibugiata sparata *cum effossione oculi* nel Forno del Palazzo Vaticano, la di cui pena, si per raggione del delitto, che del luogo è l'ultimo supplicio, come in termini più leggieri, cioè ancorchè non sia seguito danno *ex Text. in leg.* 1. §. *Bestias ff. de Postulan.*, & *in Cap. Pro humani de Homicid. in* 6. *pluribus relatis Rainald. vot.* 46. *num.*1. & *seqq.* quantunque per non leggiere prove di casvalità fosse minorata la pena ordinaria à pecuniaria. *Nel Sommario num.* 20. si vede un voluminoso Processo in Causa di Veneficio, con esame di Testimonii anche repetiti con interrogatorii, Peritie, Costituti del Reo, e Tortura di esso. Come pure si vede altro processo perCausa d'incendio seguito in Palazzo. Se questi poi, ed altri, che potrebbonsi allegare sieno leggiere querele di pugni, ò pure processi gravi, si lascia giudicare à chi legge.

153 Se poi si desidera sapere ove sieno i Volumi de Processi; possono in primo luogo addimandarsi à Mario Finucci Notaro del Governo, e già anche del Palazzo Apostolico che egli lo dice degli ultimi a sufficienza nel *Sommario num.* 12. *litt. A.* ove si legge il catalogo, che egli ne fece per riportarne la ricognizione. E se questi non bastano al detto *Sommario num.*20. si vede la descrizzione di altri 23. processi, e son quelli, che già tolti, furono riportati sotto li 17. dello scorso Settembre. Oltre li quali non ne mancarebbono degli altri da potersi sodirsare, che per brevità si tralasciano, e si suppongono nella maggior parte delle giustificazioni, che si danno *nel presente Sommario*.

154 Finalmente in ordine alle Citazioni, Sentenze, e Decreti, de quali se ne desidera l'esibizione; da i Processi indicati sufficientemente si giustifica la loro esistenza, giacchè necessariamente li suppongono. E quando se ne volesse una prova più chiara, al *Sommario num.* 9. 10. 11., 17. se ne leggono tanti, che possono per ora basta-

baſtare, e tra queſti non pochi fatti, e ſottoſcritti da Monſignor Illuſtriſſimo Fiorelli, come Giudice deputato del Sagro Palazzo.

155 Rimane per ultima la ſettima di dette Propoſizioni. Cioè = *Che i Signori Avvocato, e Procuratore de Poveri non abbiano mai difeſo alcun Reo nel Tribunale di Monſignor Maggiordomo*.

Per quali cagioni i Signori Avvocato e Procuratore de Poveri non abbiano ſecondo dicono difeſo verun Reo nel Tribunale di Monſignor Maggiordomo.

156 In primo luogo ſi addimanda, ſe per ſorte ſi vive coll'opinione, che il Palazzo di Noſtro Signore, di cui ſin le pareti ſpirano riſpetto, e riverenza circondato da Milizie, e cuſtodito da Guardie, governato colla più ſollecita vigilanza da Maggiordomi ſia divenuto *ſpelunca Latronum*, e che la Famiglia di S. Santità ſia quel *Conventus Malignantium, & operantium iniquitatem*, i di cui frequenti, ed atroci delitti abbiano di biſogno di tale diſenſore? Certo, che s'ingannerebbe à partito, chi lo penſaſſe, poichè ben inſegna l'eſperienza, che atteſe le circoſtanze della qualità del luogo, e delle perſone, è paſſato talora molto tempo ſenza udirſi commeſſo delitto di tale gravezza; Onde non è meraviglia, che ne il Signor Avvocato preſente, ne l'Anteceſſore ſieno ſtati incommodati per ſare tali diſeſe. Mà non per tanto ſi puol conchiudere, che ſia mancata la Giuriſdizione, che da Maggiordomi ſi è ſempre procurata di eſercitare con quell'aurea, e mai abbaſtanza lodata maſſima, che *chi governa deve prevenire i delitti, anzi chè punire i Delinquenti*.

157 Per altro, che il Signor Avvocato de Poveri non abbia difeſo verun Reo nel Tribunale del Sagro Palazzo non prova ne poco, ne molto, ſi perchè non è egli l'unico, ed il neceſſario diſenſore, come anche perche ciò ſolo potrebbe inferire, che quei Rei, che ſono ſtati proceſſati, benchè di delitti gravi, non ſieno poi ò per mancanza di prove, ò per altra raggione giuſta, ſtati condannati alla pena ordinaria. Ma non già, che il Maggiordomo ne più, ne meno non abbia proceduto in ſimili Caſi. come appariſce *dal preſente Sommario*, ò condannandoli alla pena ſtraordinaria, ò talora aſſolvendoli, l'uno, e l'altro de quali ſono atti di pieniſſima Giuriſdizione, che per ſe ſteſſa è indifferente, & egualmente diſpoſta al condannare, che all'aſſolvere, all'accreſcere, che al diminuire le pene, giuſta il merito delle Cauſe. Oltre di che una delle incombenze

non

non meno ufuali del Signor Avvocato de Poveri fi è l'invigilare per la sbrigazione delle Caufe de poveri Carcerati, il ritardo delle quali, è molto più pericolofo a fuccedere in quei Tribunali ne quali è maggiore l'affluenza di tali Caufe, & i Giudici di effi fono diftratti da maggiori applicazioni, il che non fuccede nel Tribunale di Monfignor Maggiordomo in cui fono affai più rare che in ogni altro, e perciò non è meraviglia che da quefte non riceva incomodo lo fteffo Signor Avvocato de Poveri.

Nel Breve della deputazione del Maggiordomo fi nomina à fufficienza la Podeftà Giudiziaria, benchè non fia ciò neceffario per averla.

158 Prima di paffare ad altro, ci obligano à trattenerci in quefto Articolo alcune altre obiezzioni di minor lega, che inutili, ch'elle fono, pur richieggono rifpofta affinchè la non curanza non fia interpretata per fuga di effe. In primo luogo alli §§. 11. 12. 40., e 41. della fcrittura contraria fi oppone, che nel Breve folito fpedirfi à Maggiordomi non vi fi legge quefta parola = *Giurifdizione* e per ciò non debba intenderfi data.

159 Primieramente fi addimanda ove fi appoggi l'affunto, che i Brevi, quali fi danno a Giudici, e Miniftri fieno la fola mifura delle loro facoltà, e non più tofto un femplice documento dell'elezzione, cha fa il Principe de Soggetti per le cariche. E fe pure è come fi pretende, converrà dunque concedere, che Monfignor Governatore, e Monfignor A.C. non àbbiano Podeftà giudiziaria nelle Caufe del Palazzo, e Palatini, poichè nel loro Breve non gli fi legge data. Si rifponderà, benchè fenza fondamento, che la pretendono avere dalle Coftituzioni Apoftoliche; Cosi rifponde Monfignor Maggiordomo, che pretende, e prova avere la Giurifdizione dalle leggi Civili, da Sagri Canoni, e da confuetudine tale, che gli dà ogni meglior titolo. In oltre fi cerca, fe la parola *Giurifdizione* fia a guifa delle parole Sagramentali tanto indifpenzabilmente neceffaria per imprimere il carattere di Giudice in guifa che il Principe non poffa fervirfi di altre, benchè di egual forza? Sembra, che al contrario §. 12. fi pretende che sì. Ma fenza veruna ragione, poichè non v'è legge, che poffa obligare il Principe a valerfi di una determinata, ed invariabile formola nelle fue Conceffioni; E perciò non mancano Dottori, quali con tutto il plaufo foftengono, che *conceffo Caftro cenfetur conceffa Iurifdictio cum mero, & mixto imperio*, benchè non nomi-

nominata, trà quali *Bernard. Greu. in Practic. Cam. Imperial. lib. 2. concl. 62. in Coronid. n. 9. Cald. conf. 28. num. 29. cum seqq. Cabed. par. 2. decis. 11. num. 9., & il Card. de Luc. de feud. discurs. 60. num. 7.* riduce il punto a disputa, più tosto *facti, & voluntatis, quàm Iuris*, da terminarsi à misura delle congetture, e precisamente dell'osservanza.

160 Or se il Principe puol spiegare la sua volontà con altri termini equivalenti, si leggono questi a sufficienza usati nel Breve del Maggiordomo, à cui si conferisce la Carica = *cum facultatibus solitis*. Onde essendo nonmen vero, che la Giurisdizione venga sotto il nome di facoltà, di quello è vero, che sia solita nel Maggiordomo, ne viene in conseguenza, che bastantemente; e virtualmente si legge nel Breve ammessa, ed approvata la Giurisdizione. Ed in fatti, che non solo sotto nome di facoltà venga la Giurisdizione, ove si parli di soggetto capace, ma che la Giurisdizione stessa si spieghi e si significhi col nome di facoltà, lo dimostra tanto l'uso della nostra Curia, in cui altro non si ode, che un Giudice proceda *cum facultatibus* dell'altro, che per riassumere le Cause da un Giudice incompetente à quello, che hà Giurisdizione si citi *ad dicendum contrà facultates*, e simili; Quanto la frase de nostri Dottori, li quali si vagliono della parola *facultas* per spiegare; e significare la Giurisdizione, come presso il *Raynald. vot. 151. num. 10. Rot. ad ornat. Card. de Luc. de regal. decis. 1. num. 27., & seq. in recen. decis. 224. num. 9., & 10. par. 17. recen., & facit coràm Ansald. decis. 75. num. 37.* ed altrove frequentemente.

161 E per stringere più in Concreto il discorso, qual senso debbano avere quelle parole = *Cum facultatibus solitis*, che si pongono nel detto consueto Breve del Meggiordomato, si vede spiegato in altro Breve, che si dà al *Sommario num. 14. litt. A.*, ove dandosi all'Uditore di Monsignor Maggiordomo la facoltà contro gli Ecclesiastici, e loro Cause si legge = *Ac ad Iurisdictionem pro tempore existentis Auditoris Palatii, illiusque Praefecti &c.* ed ecco, che le dette parole *cum facultatibus solitis* importano secondo la mente e volontà de Sommi Pontefici, che le esprimono l'istesso, che = *cum Iurisdictione*.

162 Prosiegue la contraria risposta in fervidi, e prolissi discorsi, argumentando il difetto della nostra Giurisdizio-

La mancanza della preserva

zio-

dall' Irregolarità, nel Breve di deputazione non argomenta difetto di Giurisdizione.

zione, perchè nel Breve sudetto non si legge la preserva dall'irregolarità, necessaria, dicono, per l'esercizio della podestà Criminale: Indi corroborando il raziocinio sulla discretiva, à cui si dà doppia forza: Così in sostanza inferiscono; se a tutti gli altri Giudici, e trà questi anche à Monsignor A. C., che hanno la giudicatura Criminale, ne loro Brevi, si dà la preserva dall'Irregolarità, e non in quello del Maggiordomo, dunque al medemo non compete la detta Giudicatura: In oltre: se allorchè al Maggiordomato erano uniti i Governi di Frascati, e Castel Gandolfo, si dava la preserva sudetta, ed ora che sono disuniti non si dà, dunque ora, che non gode tali Governi, e che non hà che la sola Carica, non li compete Giurisdizione Criminale.

Tale preserva non si dà nel suo Breve di deputazione a Monsig. A. C.

163 Prima d'inoltrarsi nella risposta ci convien fare una riflessione sul contrario §. 36. *in fine*, ove si legge la seguente Proposizione = *Al medesimo Monsignor Uditore della Camera sono concedute diverse facoltà straordinarie, ed hà il suo Breve Pontificio di deputazione con l'istessa preserva dell'Irregolarità per l'ingerenza nelle Cause Criminali*. Se ciò è vero per qual raggione non si dà in Sommario il Breve della deputazione di Monsig. A. C., come si è dato quello di Monsignor Governatore? Eccola: Perchè è falsissimo, che nel Breve dell'A. C. vi sia la supposta preserva dall'Irregolarità, quantunque al medesimo niuno neghi la Giurisdizione Criminale, quale per altre raggioni, mà non già per questa li compete, come puole ognuno chiarirsi dal solito tenore di esso, che si dà al *Somm. num. 21.*; Sicchè fà di mestieri conchiudere essere affatto erroneo il fondamento della obiezione: che generalmente a' Giudici, che hanno Giudicatura Criminale si dia nel Breve di deputazione della lor carica la preserva dall'Irregolarità.

A Monsig. Maggiordomo sarebbe superflua tale preserva quantunque abbia la Giurisdizione Criminale.

164 Ciò premesso; Egl'è verissimo, che nel Breve solito della deputazione del Maggiordomo non si dà preserva dall'incorso in detta censura; Ma la raggione si è, perche quantunque il Prefetto del Sagro Palazzo abbia la Giurisdizione Criminale, non per questo l'incorre, nè ricevendo tal Carica, nè esercitando tal giudicatura. Non incorre veruna Irregolarità (come nè pure non l'incorrono i Vescovi, & altri Ecclesiastici, che l'hanno

no à *Jure*) ricevendo l'impiego di Maggiordomo, perche l'Ecclesiastico non diviene Irregolare, per questo solo, che accetti, e riceva Carica, Uffizio, ò altro Ministero, che abbia annessa la Giurisdizione Criminale, quando non si avanzi all'effettiva Sentenza di Sangue, ò Mutilazione, come *de communiori* insegnano *Abb. in cap. Clericis = nè Cleric., vel Monac. num. 3.*, *Diaz. in prax. cap.102:. Farinac. in fragment. vers. Clericus num.391.*, *Suarez de Censur. disput. 47- sect.prima num.3.*, *Sayr. lib.8. cap.16. num. 5.*, *Pignattell. tom.2. consult. Can. 2. num. 16.*; Non incorre poi alcuna Irregolarità nell'esercizio della Giudicatura Criminale, perchè il Chierico, ò Ecclesiastico non l'incorre, quando come pratticano i Maggiordomi (siccome si vede dal *Somm. Num. 8.*) per via di deputazione generale esercita la medesima *per alium*, come seguendo la *Gloss. in d. cap. Clericis = verb. judicent nè Cleric., vel Monac.*, insegnano *Abb. num.11., & in cap. Sententiam num. 10. eod. tit.*, *Barbos. in d. cap. Clericis num.8.*, *Reginald. in prax. for. pœnitent. lib. 30. num. 125.*, *Bellet. disp. Cleric. par.1. de discipl. Clerical. §. 5. num.135.*, *Farinacc. in fragm. par.6. verb. Clericus num.385.*, *Suarez de censur. disp. 41. sect.2. vers. hic verò*, *Majol. de Irregularit. lib. 2. cap.6. num. 11. & 13. in fin.*; Ed in fatti ne' Brevi, che si leggono al *Somm. Num.14.*, non a Monsignor Maggiordomo, ma al di lui Uditore si vede data la dispenza dell'Irregolarità, come a quello, che ne teneva la delegazione generale; Sicchè il preservare il Maggiordomo dall'Irregolarità nel Breve della sua deputazione come inutile, e superfluo, non può da questo inferirsi, che non abbia egli la Giurisdizione Criminale a Jure, come l'hanno anche i Vescovi.

165 Quindi per conoscere quanto fori di proposito si applichino al caso presente le regole della discretiua, convien avvertire al vero motivo, sopra di cui si appoggia lo stile di apporre in alcuni Brevi la detta grazia preservativa: Cioè non precisamente per la Giurisdizione Criminale, ma per il frequente uso, che fà, ò suol fare un Tribunale di detta podestà in ordine alle Cause di Sangue, per raggione di che ò troppo fastidioso, ò poco pratticabile sarebbe lo spedire ogni volta un Breve, ò altra facoltà; E per questa raggione al pari, che a Monsignor Gouernatore di Roma, così a tutti gli altri

A quali Giudici sia solito darsi la detta preserva. E per qual caggione non si dia ora al Maggiordomo, a cui è stata data quando l'hà portato il bisogno.

tri

tri Prelati Governatori Locali, quali hanno *Jus necis*, si concede la stessa preserva; E siccome Monsignor Maggiordomo, quando aveva i due Governi era nell'ordine de'Governatori Locali, così anche lui godeva di essa, di cui ora non gode, perchè attesa la dismembrazione de'medesimi non è più Gouernatore Locale. Onde chiaramente apparisce, che non hà luogo l'argomento preso dalla discretiva, non poteudosi da ciò inferire il difetto di Giurisdizione Criminale, come Maggiordomo, quale senza i Governi hà *à Jure*, quando per conto delli stessi Governi uniti da poco tempo alla sua Carica, non l'averebbe come cosa distinta dal suo antichissimo Uffizio, se non li venisse data nel Breve della sua deputazione. Ma quando abbia dalla dispensa, e preserva dall'Irregolarità a dipendere la prova della Giurisdizione Criminale, siccome ne i casi, ne'quali il Tribunale del Palazzo Apostolico ne hà avuto di bisogno le hà preventivamente ottenuta da'Sommi Pontefici con tutta ampiezza, e generalità, come si giustifica co i due Brevi, che si veggono al *Somm. Num.* 14., così resta tolta ogni difficoltà nulla importando, che una tal grazia si dia, ò nell'istesso Breve collativo della Carica, ò in altro a parte, e quando bisogni.

La publicazione de' Bandi Generali non inferisce Giurisdizione a favore del Governo.

166 Rimane per ultimo ad essaminare qual peso abbia l'argomento derivato dalla publicazione de'Bandi generali solita farsi dal Governo, pretendendosi, che come in essi si nominano i delitti, che si commettono ne i Palazzi Apostolici, così al Governo medesimo appartenga la Giurisdizione in essi; Mà per conoscere l'irrelevanza di ciò si rifletta, che i Bandi generali sudetti sono una Legge universale, che si vuole dal Principe osservata in tutte le Curie di Roma; Ma siccome non è espediente, che tante publicazioni de'medesimi si veggano, quante sono le Curie, così si suol dare questa incombenza a Monsignor Governatore, che in vece, e per tutti gli altri Tribunali le publichi, non già in virtù delle sue solite facoltà, ma per ordine di Nostro Signore, come si legge nel principio di essi, di modo che in questo egli solamente = *Gerit vices Preconis* = Quindi ne viene, che tutti li Tribunali si servono de'medesimi Bandi, come proprii, e non perchè in essi Bandi si nominano luoghi, delitti, e Persone di altra Giurisdizione, ne siegue possa il Governo esercitarla sopra di loro.

ro. Evidente se ne hà la riprova al §. 15., che si dà al *Somm. Num.* 22., ove si parla de' delitti, che si commettono nella Curia Innocenziana, per i quali, come neppure contro le Persone di essa hà Monsignor Gouernatore raggione di procedere con tutti i Bandi generali, se non si è posto in dimenticanza l'attentato seguito nel 1718., di cui si è parlato nell'*Articolo 5. num.* 103.

167 Così dunque parimente deve discorrersi in ordine a i delitti, che si commettono nelli Palazzi Apostolici, cioè, che non per tanto, che Monsignor Governatore, come propalatore della mente di Nostro Signore li nomina ne'Bandi suddetti, se ne inferisce in lui la pretesa Giurisdizione, come bene hà dichiarato l'istesso Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Governatore nella Causa del Cerino di sopra più volte riferita.

168 Per altro prescindendo da questa circostanza, che il Bando si publichi a nome del Principe, e come Legge Generale da osservarsi da tutti. Non hà il Maggiordomo tralasciato di publicare i suoi, anche nelle materie ordinate con loro Editti da altri Tribunali, affine di obligare all'osseruanza delle cose medesime le Persone dipendenti dal Palazzo Apostolico, che altrimenti non sarebbono stati tenuti ad osservarli; come non soggetti alla loro Giurisdizione; Un'esempio frà molti se ne vede al *Somm. Num.* 13. *lett. A.*, ove il Prefetto del detto Palazzo obligò i Fornari di esso a pratticare quello istesso, che con suo Bando aveva poco prima ordinato l'Annona si osservasse dagl'altri Fornari di Roma, ancorchè privileggiatissimi, come dalla particola, che se dà al *Somm. Num.* 23.

ARTI-

ARTICOLO VIII.

Si dimostra, che la Bolla Romanus Pontifex *della san: mem: d'Innocenzo XII. non hà compreso il Tribunale di Monsignor Maggiordomo.*

169 IL comparire il presente Ristretto alquanto diffuso in rimostrare la vera origine della Giurisdizione del Maggiordomato dalle Leggi Cesaree, e da'Sagri Canoni, mantenuta poi con una prattica quanto incontrastabile, altrettanto eccedente ogni umana rimembranza, non hà altrimenti avuto per oggetto quell'ambizioso, e per ogni riflesso vano appetito di = *Eruditionis nostræ documenta dare* = come col suo *Fustiner.* sembra voglia censurarci la contraria Risposta, al §. 1., giudizio, che al certo sarebbe ben tosto partito dalla mente di ogn'uno, sol tanto, che si fosse servito considerare la precedente Scrittura del Palazzo Apostolico, succinta, non stampata, nè ad altri distribuita, che a chi aveva necessità di leggerla (nelle quali cose certamente non è stata immitata) non portando il nome di altro Difensore, ò Auttore, che della Verità, e della Giustizia; Moderazione, che neppure usarono gli antichi Filosofi, che al dire di Tullio = *In libris etiàm, quos de speranda gloria scribunt nomen suum inscribunt, & in eo ipso, in quo prædicationem, nobilitatemque despiciunt prædicari de se, ac nominari volunt.*

170 Ma ha bensì avuto il fine, anzi la necessità di mostrare da così alti principii i di lei Natali, per farla comparire qual'è, di altro lignaggio, che non sono tutte quelle molte Giurisdizioni, a svellere le quali mirò la nota Costituzione = *Romanus Pontifex* = della sa: mem: d'Innocenzo XIJ., che come hà dato a più d'uno l'apparente pretesto per detrarre molto delle dovute convenienze al Palazzo Apostolico, e Famiglia Pontificia, così hà somministrato il motivo a Monsignor Maggiordomo per deporre a piedi di Sua Beatitudine le raggioni dell'uno, e dell'altra.

Il

171 Il preggio dunque dell'opera nel presente Articolo sarà il dimostrare, che l'accennata Bolla non hà punto nè compreso, nè scemato la Giurisdizione Ordinaria di Monsignor Maggiordomo rispetto alle Cause d'interesse del Sagro Palazzo Apostolico, e de'Famigliari ne i termini fin da principio indicati; Ma siccome per ben giudicare di una cosa, convien ben conoscerla, così fà di mestieri in primo luogo premettere un stretto esame della natura, intenzione, e circostanze della medesima Bolla, quali tutte risultando dalle parole, dal contesto, e dal tenore, anche a primi passi si conoscerà, quali Tribunali abbia essa voluto abolire.

La Bolla Innocenziana non hà soppresso, che le Giurisdizioni ex Privilegio.

172 Dalla prima parola fin'all'ultima nè di altri Tribunali, nè di altri Giudici si parla in detta Costituzione, che di quelli particolari, che erano stati eretti, e respettivamente costituiti per mero Privileggio, & Indulto Apostolico; E principiando dall'Intitolazione, che è il Sommario, ò Rubrica di essa, apparisce ciò chiaro, chiamandosi = *Constitutio super suppressione, abolitione, & abrogatione Tribunalium, & Judicum Urbis ex* PRIVILEGIIS *Constitutorum, & reductione* PRIVILEGIORUM, *& Tribunalium ad jus Commune, & ad Judices Ordinarios Romanæ Curiæ*.

173 Al Titolo, ò sia Rubrica corrisponde il Proemio, ò Narrativa nel §. *Hinc est*, ivi = *Hinc est, quod Nos sedula meditatione pensantes* PRIVILEGIA *privativarum, seù cumulativarum Jurisdictionum &c. quampluribus præfatæ Curiæ particulariter institutis Judicibus, seù Tribunalibus à Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris &c. concessa*.

174 Nella dispositiva poi con chiarezza più indubitabile si legge = *Motu proprio &c. omnia, & singula hujusmodi particularia Tribunalia, & speciales Judices vigore* PRIVILEGIORUM PRÆFATORUM *in eadem Curia eatenùs constituta, seù constitutos &c. omninò supprimimus &c. & propterea ad viam Juris reducimus* OMNIA, ET SINGULA INDULTA, FACULTATES, ET PRIVILEGIA *&c. etiàm per Nos, & quoscumque Romanos Pontifices concessa, confirmata, & approbata, ac pluries, & quantiscumque vicibus innovata &c. perinde, ac si præfata* INDULTA, FACULTATES, ET PRIVILEGIA CONCESSA, *confirmata, & innovata non fuissent &c.* E sù l'istesso tenore, e sentimento prosie-

 gue

gue fino all'ultimo, senza che mai vi s'incontri neppure una sillaba, che sia riferibile a Giudici, Tribunali, e Giurisdizioni di altra Sfera, che quelle, che si appoggiano al mero Privilegio, ò Indulto Apostolico.

Ne altre Giurisdizioni, che ex Privilegio intese supprimere la Congregazione, che consigliò il Papa.

175. Anzi siccome la medesima Bolla si fondò sopra il Decreto della Congregazione deputata a questo effetto, e tanto essa appunto contiene, quanto fù ivi stabilito; quindi ne viene, che non risguardando altro Tribunale, nè altri Giudici il detto Decreto, che quelli *ex Privilegio*, così la Bolla stessa altro non risguardi; Il tenore dell' accennato Decreto, che più diffusamente si legge nel piccolo Bollario d'Innocenzo XII, alla *pagina* 231., è il seguente = *Mediante nova Constitutione per Sanctitatem Suam promulganda penitùs tollere, & abrogare omnes prædictas Judicaturas particulares* VIGORE PRIVILEGIORUM *hactenùs erectas*. E di avere seguito il consiglio della medesima Congregazione, se ne protestò il Pontefice al §. *Hinc est* della detta sua Bolla, ivi = *Motu proprio &c. necnon de multorum dilectorum Filiorum ejusdem Curiæ Prælatorum, & Virorum pietate &c. ad hunc effectum de mandato nostro pluriès congregatorum Consilio omnia, & singula hujusmodi particularia Tribunalia, & speciales Judices vigore Privilegiorum præfatorum &c.*

La Giurisdizione di Monsig. Maggiordomo non hà origine da Privileggio, ma dalla Raggione commune, e perciò non compreso.

176 Stabilito dunque, che la predetta Bolla di altro non parli, che de' Tribunali, e Giurisdizioni particolari nate dal solo Privileggio, e che perciò a queste sole abbia avuto l'occhio, l'intenzione della Legge, e la volontà del Legislatore: Ne viene incontrastabile la conseguenza, che il Tribunale del Sagro Palazzo non abbia mai potuto essere compreso nell'abolizione, e soppressione di essa, come quello, che risiede nella riga degli Ordinarii, e trae la sua origine non da Privileggio, ò Indulto Apostolico, ma dal Jus commune sì Cesareo, che Canonico, avendo il suo stabile, ed unico fondamento nelle Leggi, e Canoni negli Articoli precedenti a longo riferiti chiari, ed evidenti seguitati da Dottori, ed ammessi da Tribunali; Essendo fuori di ogni discorso naturale, non che di ogni regola legale l'ampliazione di una Legge derogativa, e suppressiva de' soli Privileggii, a casi, Persone, e raggioni fondate nella Legge commune, e non compresi = *Neque in littera, neque in spiritu* = dell'abolizione, e Deroga, come a longo

go

go discorre, e puntualmente conchiude *Pignatell. consult. Can. 168. num. 11., & 12. tom. primo*, ibi = *Verùm quod intentio Pontificis in dicto Motu proprio fuerit non praejudicare Jurisdictioni Episcoporum, & Causis ad eorum Curiam spectantibus evidentèr colligitur ex Proaemio ipsius, à quo dispositio regulatur* = *Leg. final. &c., & num. 12.* = *Et maximè cum ipsa quoque dispositiva loquatur de Jure competenti* EX PRIVILEGIO, *seù concessione, non autèm de competenti ex Jure communi, itaùt propterea Juri Episcoporum in dicto Motu proprio derogatum minimè censeatur* = e concordano *De Luca de Regal. disc. 47. num. 16., Ansald. in Addit. ad dec. 39. num. 41., & generalitèr Cyriac. controv. forens. 154: num. 17., Gomez ad Regul. Cancell. tit. de Trienn. quaestion. 11. vers. quod ulteriùs, Rota decis. 101. par. 10. Recent. coràm Priol. decis. 411. num. 8., & 9., & coràm Ottobon. decis. 229. num. 30.*

177 Non si puol richiamare in dubbio questa verità; Nulladimeno per adombrarla si fà gran strepito, perchè in detta Constituzione dopo la specificazione, e menzione di tutti i Giudici, che s'intendevano sopprimere si legge = *Praefectis etiàm Palatii nostri Apostolici* = Argomentando, che l'abbia voluto comprendere nè più, nè meno, che il tenore sembri indrizzato a Tribunali privileggiativi.

Il leggersi nominato in detta Costituzione il Maggiordomo non toglie, ma conferma la di lui Giurisdizione Ordinaria.

178 Qual fosse la mente della Congregazione deputata, e quale l'intenzione del Pontefice in ordine alla Giurisdizione di Monsignor Maggiordomo, e per conseguenza qual sia il vero senso dell'opposte parole si degnarà a suo luogo, e tempo attestarlo alli Signori della presente Sagra Congregazione l'Eminentissimo Signor Cardinale Olivieri, che è uno di quelli, che la compongono, quale nel suo Maggiordomato per ben regolare le proprie procedure giurisdizionali volle udire la verità di questo fatto dalla bo: mem: di Monsignor Ansaldi, che come Uditore d'Innocenzo XIJ. ben informato de' sentimenti sì di esso, che della Congregazione, fù il principal motore di detta suppressione: Ed il tutto ricevette ben spiegato in un suo Voto, nè altro che questo abbisognerebbe per riprova della verità di cui ora si tratta; Ciò però non ostante non ci è permesso mancare alle proprie incombenze, mostrando ancor noi independentemente dal detto Voto il senso germano del-

le medesime parole, quali non solamento non ostano, ma ad evidenza confermano l'intenzione di Monsignor Maggiordomo; Prima di che fà d'uopo stabilire due premesse necessarie al discoprimento del vero.

La detta Bolla non è meramente suppressiva, ma reduttiva al Jus commune.

179 La prima, che la Bolla Innocenziana non è *absolutè*, & *simpliciter* suppressiva rispetto a tutti i Tribunali, che in essa si nominano; ma solo è tale in ordine a quelli, che totalmente, ed unicamente si fondavano sul Privileggio, ò Indulto Apostolico; In riguardo però a quelli, che avessero avuto la Giurisdizione, parte dal Privileggio, e parte ex dispofizione Juris essa non è meramente suppressiva, mà reduttiva = *Ad Jus commune ad viam Juris* = Si raccoglie questa diversità di disposizione da tutto il contesto, e principalmente dal titolo di essa = *Constitutio super suppressione &c. & reductione Privilegiorum, & Tribunalium ad Jus commune &c.* = con cui concorda la dispositiva = *Et propterea ad viam Juris reducimus omnia, & singula Indulta, facultates, & Privilegia &c.*

Due diverse Giurisdizioni nel Maggiordomato nel tempo di detta Costituzione una ex Privilegio, *l'altra* ex Jure.

180 La seconda, che avanti, e nel tempo della publicazione della Bolla due specie ben differenti di Giurisdizione concorrevano in Monsignor Maggiordomo; L'una proveniente dalla disposizione della Legge commune, e questa risguardava, e risguarda la privativa cognizione delle Cause d'Interesse mediato, ò immediato del Palazzo Apostolico, come pure di quei Famigliari, che prestano servizio fisso, e continuo, che perciò sono descritti in Rolo, concorrendo in essi i requisiti della vera famigliarità secondo le Regole Legali; L'altra introdotta dal Privileggio almen presuntivo, che risguardava le Cause di quei, che non prestano servizio fisso, e continuo, come sono gli Artisti, ed altri simili, che sono bensì patentati del Palazzo, ma non concorre in essi la vera famigliarirà, come bene osservò, ed attestò il *Card. de Luc. de Judic. disc. 47. num. 48. vers. ista verò*, ibi = *Ista verò Jurisdictio &c. nimirum paulatim ampliata est &c. dilatando fimbrias in exercendo eamdem Jurisdictionem cum omnibus illis, qui in propriis Domibus, vel Apothecis per Urbem viventes aliquo modo inserviunt Palatio, ut sunt Venditores Mercium, & Victualium, & Artifices, aliique similes, adeout ista Jurisdictio, quæ priùs nimium modica erat, atque vix cognita, à moderno tempore nimium creverit, magnumque*

effor-

Digitized by Google

efformaverit Tribunal productivum quoque inconvenientium &c.

181 Da queste premesse ne nasce la conseguenza, che sovraggiunta la Costituzione Innocenziana, e ritrovata nel nostro Tribunale mista la Giurisdizione legitima colla privilegiativa, volendo togliere questa, come quella, che cadeva sotto la raggione, il fine, ed il tenore della Bolla, fù conveniente, anzi necessario aggiongere le parole = *Præfectis etiam Palatii nostri Apostolici* = senza però, che con questo si possa dire tolta l'altra spezie di Giurisdizione legale chiusa in corpore Juris, che non si legge compresa = *Neque in spiritu, neque in littera* = ed il volerla credere compresa sarebbe una conseguenza affatto contraria alla mente del Legislatore, ed alle Regole Legali.

Dalla detta Costituzione fù tolta solo quella ex Privilegio, e *confermata l'altra* ex Jure.

182 Sarebbe contraria alla mente del Legislatore; poichè ammesso, come non si può negare, che la Giurisdizione, che quì si difende, provenga = *Ex dispositione Juris communis* = è impossibile intenderla compresa in una Legge, che non toglie, ma riduce le Giurisdizioni al *Jus commune, & ad via Juris*, e perciò manifestamente preserva quelle, che provengono, e sono chiuse nel corpo del medesimo.

183 Sarebbe poi contraria alle Regole legali, atteso che queste vogliono, che non s'intendano mai compresi nella Constituzione, Editto, Revoca, ò altra Legge del Principe quelli Casi, Privilegii, ò Disposizioni, che sono chiuse nel detto Corpo del *Jus Commune*, precisamente quando, come nel caso presente la Constituzione, Revoca, ò Legge del Principe conseguisce a sufficienza il suo effetto in altri Casi, in altri Previlegii, e disposizioni, che non sono di tale natura, secondo l'origine Dottrina della *Gloss. in Auth. quæ in Provincia Verb. illic. C. ubi de Crimin. agi oport.* ibi = *Dic ergò cessare Privilegia indulta per Principem, sed non indulta per legem redactam in Corpore Juris, ibique Bartol. num. 2.* = *Ista verba omni Privlegio debent intelligi de privilegio in Corpore Juris non incluso, privilegia enim inclusa in corpore Juris non tolluntur ex verbis istius Auth. quod est notandum. Felin. in cap. 1. num. 1. de rescript. Fagnan. in cap. licèt num. 51. de For. comp.* ove parla in termini dell'Eugeniana, che non tolga i privilegii chiusi in *corpore Juris. Rebuff. cons. 134. num. 6. Alexand. de Nevo cons. 33.*

conf. 33. num. 14. Borgn. Cavalc. decis. 8. num.78. vers. quæ sunt notanda part. 3. fol. 58. Panimoll. decis. 14. num. 59. & seq. & melius decis. 134. num. 16. Pignatell. consult. can. tom: 1. consul. 168. num. 17. = Quapropter non obstat. quod cap. 4. in eodem Motu proprio regestum, quo innititur Adversariorum fundamentum præcipuum loquitur etiam de Ecclesiasticis &c. dictum Capiti intelligendum est juxtà præmissa, & expressa in proœmio, ac dispositiva ejusdem &c. & num. 18. Unde cum in istis Casibus dispositio dicti Motus proprii posit aptè verificari non debeat ad alios Casus (cioè chiusi in *Corpore juris*) *extendi in præjudicium Jurisdictionis Episcoporum*. Egregiamente, *Lap. alleg. 134. num. 3.* ibi = *Et licèt prædictæ non obstantiæ dictarum Litterarum Apostolicarum concessarum dicto Communi tollerent privilegia contraria ab homine concessa, non tamen privilegium Juris Communis, nisi de illo jure fieret specialis mentio. Rota decis. 666. num. 5. part. 1. recen., & decis. 77. num. 9. coràm Dunoz. sen. decis. 667. num. 12. & 13. coràm Bich.*

184 E di necesità dunque conchiudore, che le riferite parole = *Præfectis etiam Palatii nostri Apostolici* operino solamente in ordine a quella specie, che era privilegiativa data *à Romanis Pontificibus*, come dice la Bolla al §. *hinc à Romanis Pontificibus aliquorum sæculorum spatio concessa*; E non rispetto all'altra, che proviene a *Jure communi* già mai in essa nominato anzi espressamente preservato col ridurre i Privilegj *ad jus Commune*.

Si conferma col fatto del medemo Pontefice, e coll'osservanza nel di lui Pontificato.

185 Ma à che combinare raggioni, ed auttorità, ove non solo l'osservanza inconcussa praticata in tutto il restante del glorioso Pontificato d'Innocenzo XII. che anche i proprii di Lui fatti incontrastabili manifestano la verità della nostra assersione. Uno di questi nè fù quello che seguì poco tempo doppo la sua enunciata Bolla cioè nell'anno 1693. Eccolo in succinto; Determinò egli per consiglio di una Congregatione particolare togliere la venalità degli Uffizii dell'A. C. e ridurli da dieci, che prima erano a soli cinque, indi li fù progettato il darli in affitto colla condizione però, che a quelli si unisse il Notariato del S. Palazzo; Condescese egli, e con suo Chirografo fece la detta riduzione, e respettivamente unione = ivi = *Et a medesimi Uffizii così ridotti unimo, & incorporiamo il Notariato del nostro Palazzo Apostolico &c.* Ma perchè non abbia à dirsi che poteva

ben

ben stare che vi fosse il Notaro del Palazzo Apostolico a cui appartenesse rogare solamente l'Instromenti de contratti ad esso Palazzo spettanti, senza che con ciò si intendesse di supporre, ò volere un Notaro destinato per attuario delle Cause le quali non possono essere disgiunte dalla giurisdizione, conviene osservare ciò che siegue a dire lo stesso Pontefice in tal Chirografo in cui doppo aver commandato, che dovesse farsi la Massa commune degli utili così dice = *Itèm di fare in avvenire esattamente i Manuali delle Citazioni a tutte loro spese, e di notare nel libro expeditionum, e porre in Massa tutti i Mandati del Sagro Palazzo &c.* Come più diffusamente nel detto Chirografo, che si dà al *Sommario num.* 24. In vigore del quale, e con l'inserzione di esso fù allora stipolato l'Instromento di affito sotto li 25. Aprile 1693. = con un espresso Capitolo dell'istesso tenore ne differentemente è stato sempre pratticato anche negli affitti seguenti sin al presente giorno, come dalle due fedi al detto *Sommario num.* 24. *lett. A.* Or se l'accennato Pontefice avesse inteso di sopprimere un anno prima il Tribunale del Palazzo Apostolico, come averebbe potuto non solo permettere, che seguitasse a tenere il proprio Notaro con quell'esercizio, e denominazione, che si legge nella fede al *Sommario num.* 25. da cui risulta, che non hà altra ingerenza che di attitare per il Tribunale de Maggiordomo. Ma anche Egli stesso unire il suo Uffizio, e fissarlo in quegli dell'A. C.? Come averebbe potuto commandare, che nel libro *Expeditionum* si notassero i mandati del S. Palazzo? Se non vi era più Tribunale, non vi potevano essere più ne Notaro, ne spedizioni. Sicchè convien confessare, che la mente del Pontefice fusse, che al Tribunale del Palazzo Apostolico ancor doppo la Costituzione rimanesse illesa, ed intatta quella sua Giurisdizione che hà *a Jure*.

186 Corrisponde appieno l'osservanza di cui è uffizio l'interpetrare la Legge, pratticata in tutto il Pontificato d'Innocenzo, che vale a dire in tempo, che la Costituzione novamente publicata risvegliò l'attenzione di tutti, & esigè da ogn'uno l'esecuzione; Poichè ciò non ostante continuò il Tribunale di Monsignor Maggiordomo ad esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione: Come parlando della Civile risulta non meno dalla fede, che si legge al *Sommario num.* 6. da cui apparisce l'esistenza

 degl'

degl'Atti anche in detto tempo; Che dall'altra, che si dà *al Sommario num. 26.* che giustifica non poche delle molto più numerose Sentenze uscite da questo Tribunale nel decorso del medesimo Pontificato.

187 L'Esercizio della Criminale è niente meno incontrastabile, rimanendo provato dalle giustificazioni, che si danno *al Sommario num. 9. 15. e 20.* ne quali si leggono diversi Processi, e condanne seguite nel medesimo Pontificato, tra le quali deve in modo particolare notarsi quella prima all'Esilio *à toto*, e poi alla Galera, che si legge *al detto num. 9.* come quella che non potè effettuarsi senza la notizia, ed oracolo del Papa, secondo il costume de Tribunali, e Giudici criminali. Ne ci si opponga, che almeno alcune di dette Cause potevano essere introdotte prima della Constituzione: Onde non sia maraviglia, che si ultimassero avanti l'istesso Giudice, benchè doppo publicata la suppressione; Poichè nella medesima Bolla data in luce sotto li 18. Settembre 1692. si assegnò a tali Giudici tutto il Mese del seguente Decembre per ultimare le Cause pendenti, doppo il quale volle mancata in loro ogni Giurisdizione, anche per queste; Come *al §. liceàt tamèn*. Onde apparendo le Cause sopra indicate spedite tutte molto doppo, non solo non si puole in conto alcuno sostenere, che fossero ultimate in vigore di detta proroga, ma di più alcune si vedono cominciate doppo la stessa Bolla.

Si pondera qual fosse il vero sentimento della S. M. di Clemente XI. in torno alla Giurisdizione di Monsignor Maggiordomo accennato in un Biglietto dell'Eminentissimo Falconieri datto nel contrario Sommario al n. 13.

188 Si è servito l'Eminentissimo Sig. Cardinal Falconieri compartire all'oposto Sommario un suo Biglietto, in cui si degna riferire i sentimenti della sa:me: di Clemente XI. in ordine alla Giurisdizione di Monsignor Maggiordomo communicatigli in più contingenze nel tempo del suo Governo, quali furono: *Che non avesse alcun riguardo a Monsignor Maggiordomo, perchè egli non aveva alcuna Giurisdizione essendogli stata levata dalla Bolla d'Innocenzo XII.* Sopra del quale attestato non tralascia la contraria Scrittura di dilatare i suoi discorsi. Ed invero a chi puol mai esser lecito di richiamare ad esame, ò porre in dubbio l'assertiva di un Testimonio, quale non meno per l'ampiezza della Dignità, che per l'Eminenza delle Virtù si è reso superiore ad ogni possibile eccezzione! Contuttociò senza punto scemare di quella rispettosissima fede, che è dovuta al foglio di sì riguardevole Porporato ci sia permesso così brevemente discorrere,

Se

189 Se la se: ma: di Clemente XI. credette, che a Monsignor Maggiordomo non si dovesse avere alcun riguardo, perche non aveva alcuna Giurisdizione toltagli dalla Bolla Innocenziana: Coverrà dunque conchiudere, che nel longo Pontificato di esso, il Tribunale del Palazzo Apostolico non vi fosse, e non esercitasse le sue consuete incombenze sì Criminali, che Civili, poichè, chi puol presumere, che ò egli permettesse, ò altri ardisse ciò che incontrava la dilui suprema dissaprovazione? E pure è ciò tanto lontano dal vero, che nel tempo, che regnò quel glorioso Pontefice, il Maggiordomo non solo esercitò l'una, e l'altra Giurisdizione, ma l'esercitò con la scienza, col consenzo, e colla di Lui cooperatione.

190 Che il Maggiordomo esercitasse pienamente la sua Giurisdizione nel detto Pontificato apparisce in primo luogo dagli numerosi atti Civili, che si veggono ne Broliardi di detto tempo secondo la fede al *Sommario n.6.* In secondo luogo, ed in ordine alla Criminale dalle deputazioni fatte de Giudici Criminali per il Sagro Palazzo Apostolico anco in persona de Luogotenenti stessi del Governo *Sommario num.8. lett. A. B.* Dalli numerosi decreti, co quali i detti Giudici deputati anche Luogotenenti del Governo a nome del S. Palazzo Apostolico, e come Giudici di esso hanno spedite le Cause Criminali *Sommario num.10.*, *e 17.* Dalle molte querele ricevute, e processi fabricati in detto tempo, che si danno con altri antecedenti *Sommario num.20.* Ne qui vien concesso di tacere un'altra circostanza assai rilevante, che se al Maggiordomo = *Non si doveva avere alcun riguardo perchè non aveva alcuna Giurisdizione*, come si permetteva nel 1715. = 16. 17., e più oltre, che la Giudicatura criminale del Sagro Palazzo si esercitasse dal Venturini, Luogotenente non del Governo ma Camerale? *Sommario num.10.*, *e.17.* Come si permetteva nel 1718. al Benedetti Notaro Criminale nella Curia dell' A. C. attitare le Cause Criminali di Palazzo non solo a nome di questo ma anche sotto un Giudice, che non era del Governo come il tutto costa dal *Sommario num.12. lett.B.*

191 Che poi il Maggiordomo esercitasse questa Giurisdizione criminale colla scienza, consenso, e cooperazione di detto Pontefice, apparisce dal seguente fatto giustifica-

 to

to in *Sommario num.* 27. Essendo stato rappressentato alla Santità Sua da Monsignor Maggiordomo oggi degnissimo Sigor Cardinal Pico il processo Criminale incominciato avanti di se per ferite date ad uno della famiglia Pontificia, per il qual processo essendo necessario di sottoporre all'esame l'offeso gli domandò le facoltà di farlo esaminare dal Notaro del Sagro Palazzo, non ostante le immunità del Luogo Sagro; Et il Pontefice senza, che punto si risentisse nell'udire, che il Maggiordomo faceva processi criminali, e senza altro motivo di Giurisdizione levatagli dalla Bolla Innocenziana, si degnò togliere l'ostaculo suddetto del luogo immune concedendogli le opportune facoltà, come dal rescritto *ex Audientia Sanctissimi* inserito nel Processo: anzi questo fatto si rende molto più maraviglioso, quanto che avendo Monsignor Governatore di Roma le facoltà per Breve speciale di poter prender tali deposizioni in luogo immune, non sovenisse in quel tempo a Sua Santità di ordinare tal processo al Governo, si perchè il Maggiordomo non haveva più le facoltà di giudicare come toltegli dalla Bolla Innocentiana, come anche perche il Governo di Roma non aveva bisogno di chiedere ciò che con tanta facilità concesse poi al Maggiordomo.

192 Che dunque dovrà dirsi in questa contrarietà di fatti alli verbali sentimenti di detto Pontefice riferiti nell'accennato biglietto? Potrebbe, e doverebbe dirsi, che la S.M. di Clemente XI. non in tutto il tempo del suo Pontificato vivesse in tale opinione, che al Maggiordomo fosse stata tolta la Podestà giudiciaria dalla Bolla del suo Predecessore; mà che considerata meglio la cosa, deponesse simil sentimento; Di ciò però ne giudichi ogn'uno secondo gli detta la raggione, poiche a Noi non è permesso di bilanciare simili materie, mà solo ci conviene doppo narrati sinceramente i fatti, lasciare con Cicerone *pro M. Cœlio*, Che = *Magna vis veritatis facilè per se seipsam defendat*.

ARTI-

ARTICOLO IX.

Si dimostra quanto sia convenevole alla Suprema Dignità del Sommo Pontefice l'Esenzione de suoi Famigliari da Tribunali Ordinarii.

193 COstituì Il Supremo, ed Uniuersal Monarcha i Rè, e Principi della Terra come suoi Vicarii, e Luogotenenti nel Governo visibile de Popoli. E per ciò affine potessero con qualche proporzione rappresentarne il Personaggio, e con qualche vigore sostenerne le Veci, riverberò in essi alcuni non piccoli raggi della sua immensa Luce, grandezza, e Maestà, onde comparendo nel cospetto de Sudditi con quell'illustre Caratrere in Fronte, che in se, e negli altri Sovrani principalmente ravvisò David. *Sigatum est supèr nos lumen vultus tui Domine*, esigere potessero Tributi di ossequii; di riverenza, e quasi dissi di adorazione.

194 Quindi riconobbero sempre i Principi di ogni Nazione, e di ogni età in se stessi il diritto di esprimere nel loro Ministero per quanto all'Umana debolezza è concesso le prerogative del divino Auttore; Perciò che sicome degnandosi Iddo di avere in Terra Altari, e Tempii *ubi habitaret in Hominibus* = volle, come omaggio dovuto al suo altissimo, ed independente Dominio perfettamente esenti da ogni Podestà, e Giurisdizione temporale i Ministri, che nella sua Casa, e nella grand' opera de Sacrifizii lo servivano, publicandone vna chiara non men, che universale Legge *Nolite tangere Christos meos* = Così i Principi ad immitazione del sommo Iddio, doppo aver dato alla propria Casa l'eccelsa denominazione di Divina, secondo apparisce del *Tit. del Cod. Ubi Causæ Fiscales, vel Divinæ Domus agantur*, esigerono come tributo dovuto alla loro suprema rappresentanza l' esenzione da ogni inferiore podestà Ordinaria di quei, che in qualunque grado, ò Ministero nella loro Casa servivano, giusta le Leggi, e l'universale Costume di tutti i Regni, e Principati a suo luogo riferiti.

Mà

195 Mà se a qualunque Rè, e Principe Supremo à riguardo del Personaggio, che rappresenta, non tanto la raggion Civile, quanto quella delle Genti fondata sulla prattica universale delle Nazioni, hà creduta convenevole una tal rispettosa esenzione de suoi Famigliari; Con quanta maggioranza di raggione, e di Titoli si doverà dire convenevole, anzi dovuta al Sommo Pontefice Romano, in cui avendo Dio unito la Suvrumana Podestà del sommo Sacerdozio co i diritti del Regno hà espresso più al vivo, e con delineamenti più risplendenti la sembianza della sua Divina, ed eterna Monarchia? Certo, che non puol non sembrare disdicevole, che à quello, che per eccellenza sopra ogni altro Principe della Terra porta il Nome di Vicario di Dio si nieghi una prerogativa, di cui sono in possesso legittimo tutti i Rè, e Monarchi ad esso nel Carattere, e nella rappresentanza di lunga mano inferiori. Eppure questa è la Causa, che ora si agita, cioè se al Romano Pontefico, se al Vicario di Cristo, se al Real Sacerdote convenga, ò nò la raggione di aver' esenti da ogni altra giurisdizione ordinaria i suoi Ministri, Uffiziali, e Famigliari, che lo servono nel Sagro Palazzo! Questo è il punto, che si vede contrastato dalla contraria Scrittura data alle stampe, e distribuita fin ne Circoli degli Oziosi, quasi fosse materia di merito, ò motivo di lode, e si trattasse di aggiongere gloria al Prinipe col contendergli ciò, che le Leggi, i Canoni, e l'uso de Popoli gli hà con umile, universale, e rispettoso ossequio accordato.

196 Sarebbe però meno insoffribile, che nel Teatro della nostra Curia, anzi del Mondo, comparendo il Sommo Pontefice privo di un preggio per altro commune, fosse riputato d'inferior condizione di ogni altro Sovrano; Ma ciò, che toglie i limiti alla moderazione si è, che senza un tal diritto sembrarebbe esser degno di minor distinzione di quello sieno i Signori Cardinali, qualunque semplice Vescovo, anzi ogni inferiore Prelato Regolare, il Fisco, ed in fine quegli stessi suoi Ministri, che gle la controvertono.

Alli Sig. Cardinali compete de jure la Giurisdizione privativa

197 Per commune consenso de Dottori è dovuta alli Signori Cardinali la Giurisdizione privativa ad esclusione di ogn'altro Giudice Ordinario, ancorchè sia l'istesso Vicario sopra i proprii Famigliari, come attestano della prat-

prattica già della Curia *Card. Zabarell.*, *&* *Pavin.* riferiti, e seguitati *dal Clar. in pract. quæst.35. versic. quæro numquid Familiares*, *&* *vers. excipiuntur Scacc. de Judic. lib.1. cap.11.* riferiti *dal Farinacc. quæst.8. num.46. ad med.*, Ed avvegnache presentemente i Signori Cardinali non si vagliano di tal loro raggione, ciò solo proviene dalla spontanea dimissione, che *ad eorum exonerationem* ne hanno fatta, come attestano *Scaccia*, *e Farinacc.* ne luoghi citati. Nulladimeno in oggi atteso questo solo titolo, i Famigliari de Cardinali, benchè Laici sono esenti dalla Giurisdizione Ordinaria del proprio Giudice Laico, e godono il privilegio del foro, giusta la risoluzione della Sagra Congregatione dell'Immunità riferita dal *Ricc. in Synops. verb. Familiares n.4. fol.360.*

sopra i loro Famigliari.

198 Si è nell'*Articolo quarto num.75.*, *&* *seqq.*, stabilito, che ogni Vescovo, e Prelato Superiore gode il vantaggio di avere immuni i proprii Famigliari, benchè non Chierici da ogni Giurisdizione Ordinaria Laicale, ò Ecclesiastica, che sia, giusta l'insegnamento de Dottori ivi allegati, a' quali si possono aggiongere *Abb. in Cap. Dilecto de Offic. Archidiac.*, *Fermosin. in Cap. Cum contingat quæst.10.*, *&* *12. do For. compet.*, *Boss. tractat. var. tit. de For. compet. num.127.*, *&* *seq.*, *Novar. de Elect. For. quæst.36. sect.2.*, *Squillant. de Privileg. Cleric. cap.7. dub.2.*, *Carleval. de Judic. tit.1. quæst.6. sect.3. num.427.*, *Barbos. de Potestat. Episcop. allegat.107. num.9.*; Ed innumerabili volte si legge risoluto dalla Sagra Congregazione dell'Immunità presso *Ricc. in Synops. verb. Familiares fol. mihi 360.*

Come pure a i Vescovi.

199 Ogni Prelato Regolare quantunque inferiore per raggione della sola Famigliarità, che concorre ne i Secolari, quali continuamente servono, e vivono ne i Chiostri hà il Jus di averli esenti dalla Giurisdizione Ordinaria non solo in ordine all'amministrazione de' Sagramenti, come udirne le Confessioni, benchè senza approvazione dell'Ordinario, ammetterli al Precetto Pasquale, somministrare l'Estrema Unzione, dare loro Sepoltura; Ma anche in ordine alle Censure Ecclesiastiche, come di Scommunica, Interdetto, ed altro secondo la mente del Sagro Concilio di Trento *sess.24. cap.11. de reform.*, come egregiamente prova *Tamburin. de Jur. Abb. tom.2. disput.6. quæst.16. per tot.*, *&* *præ-*

Et a i Prelati Regolari in molte cose.

ser-

sertim num.6., *& seqq.*, *& disput.7. quæst.2. num.4.*, *Peyrin. de Privileg.Min. Constit.1. Julii II. §.15. nu.17.*, *Passarell. in notab. Privileg. notab. 11.*, *Suarez tom.4. de Relig. tract.3. lib.9. cap.4. num.11.*, *& 14.*, *Fernard. in Exam. Theolog. moral. par.3. cap.9. §.8. num.1.*, ed altri innumerabili.

L'istessa privativa pretende il Fisco rispetto a suoi Uffiziali.

200 Il Fisco pretende anch'egli la raggione del Privilegio del Foro in ordine alli suoi Uffiziali, e che le Cause di essi spetti in conoscerle al Giudice Fiscale per *Text. in Leg. Nullum*, *ibique Gloss.*, *& Leg. Cum aliquid Cod.Ubi Causæ Fiscales*, & abbondantemente con fondamenti di molta probabilità discorrono *Sanfelic.decis.291. lib.2. Capyc. Latr. decis.193.*, *Carleval. de Judic. lib.1. tit.1. disput.2. quæst.6. sect.9. num.711.*, *de Marin. alleg.136.*, *& in Addit. ad Reverter. decis.7.*, *Rovit. decis.74.*, *ibique latè Altimar.*

Se competa a Tribunali Ordinarii di Roma in ordine a loro Uffiziali, e Famigliari.

201 E quei stessi Capi de Tribunali di Roma a nome de quali s'impugna nella contraria Risposta al Supremo Principato il Privilegio di esenzione della Famiglia, quali pretenzioni si puol credere abbiano per sostenere la loro privativa Giurisdizione sopra gli Uffiziali, e Famigliari proprii? Certo si è, che quando altro mostrare non potessero, allegarebbero la *Leg.2. Cod. de Offic. Magist. Milit.*, in cui si dà tale Podestà: *Apparitores per Orientem Statutos Officii tui ad alium Judicium trahi minimè opportebit. Sciat igitur Illustris Magnificentia tua sub te sivè Civilitèr, sivè Criminalitèr appetantur eos litigare debere*: E lo notano *Lucas de Pen. in rubr. Cod. de Apparitor. Præfect. Urb. lib.12.*, *Balzaran. de Feud. lib.2. tit.27. de Pac. tenen. §.Si Ministeriales nu.6.*, *Antonell. de Regim. Eccles. lib.6. cap.1. num.6.*; E se alcuno loro rispondesse, benchè non senza qualche difficoltà, che la detta Legge debba intendersi intorno alli delitti, che si commettono *in Officio*, e non degl'altri delitti indifferenti, come sembra, che intendino per *Text. in Leg. Nulli Cod. Quorum appellat.*, *Alberic. ibi num.1.*, *Angel. paritèr num.1.*, *Boer. decis.7.*, *Barbos. de Jur. Eccles. lib.1. cap.39. §.4. num.32. in fin.*; Replicherebbono, e con raggione, per bocca di *Farinacc. quæst.101. num.86.*, che quando mancasse ogni altra Legge scritta, è dovuta loro la cognizione privativa anche de delitti indifferenti de proprii Uffiziali, e Famigliari per raggione di convenienza, quale anche in tem-

tempo di detto Auttore hà pratticato la Curia Romana, in cui sempre si sono vedute rimesse tali Cause al Capo del proprio Tribunale del Delinquente, quantunque non senza resistenza, e ripugnanza della Curia del Governo, quale hà in fine dovuto acquietarsi alle resoluzioni della Segnatura indicate dal medesimo *Farinacc.*

202 Or se a titolo della sola Famigliarità alli Signori Cardinali fù conveniente (e lo sarrebbe ancora sel volessero) accordare la Giurisdizione privativa sopra i loro Famigliari. Se ad ogni Vescovo largamente la concedono i Sagri Canoni; Se a Prelati Regolari tanti ampii Privilegii si veggono compartiti di esenzione de loro Famigliari Secolari; Se al Fisco, ed in fine alli stessi Giudici Ordinarii di Roma si crede, quando ogni altro titolo mancasse, dovuta per convenienza; Come non si dovrà dire, che sia più, che conveniente al Sommo Pontefice avere il Privileggio, il dritto, e la raggione, che la di lui Famiglia sia esente dalla Giurisdizione de Tribunali Ordinarii, e soggetta privativamente al proprio Giudice Palatino? E se si stima conveniente, perche si stampano, e si publicano in ogni angolo di Roma Scritture, che in fronte portano il titolo *di Risposta alla difesa della Giurisdizione privativa del Sagro Palazzo in ordine alle Cause d'interesse del medesimo, e de Famigliari di Nostro Signore descritti in Rolo?* Hanno forse, ò pretendono avere i Famigliari di Sua Beatitudine, simile Jus di esenzione, come a loro independentemente da ogn'altro riflesso dovuta, e non più tosto come ossequio convenevole alla Sagra, e Suprema Persona di Nostro Signore? Dunque, che altro è l'impugnarlo, se non che attaccare le raggioni, le convenienze, il decoro del Principe, del Sommo Pastore, del Monarca di Santa Chiesa, e costituirlo, in questo, di merito inferiore, alli Signori Cardinali, a' Vescovi, alli Prelati Regolari, al Fisco, ed agli stessi Tribunali a lui soggetti.

203 Se dunque ad ogni Tribunale di quelli, che nella Scrittura contraria si chiamano i quattro Supremi Magistrati Ordinarii di Roma, compete il Jus della privativa rispetto al luogo della loro residenza, rispetto a Ministri de loro Tribunali, di modo che le di loro abitazioni i loro Ministri riconoscono un Giudice solo per Superio-

rio-

riore, la Famiglia del Principe Supremo, del Capo della Chiesa, del Papa, averà poi sopra di se quattro Giudici, ne' Tribunali de' quali potrà ad arbitrio di ciascuno esser condotta? Ciò che pare iperbolico, è appunto quello, che si pretende provare dalla contraria Scrittura, & in fatti dal *num.*45. *fino al* 48., *e dal* 61. *al* 63. di essa si vuole, che la Giurisdizione sopra de Famigliari predetti sia del Governo dal *num.*48. *al* 53., che sia dell'Uditore della Camera, *nel* 54. del Signor Cardinal Vicario, *nel* 37., ò siano considerati, come Cittadini, ò come dimoranti nella Città, e rispetto a tutti i loro beni si dicono soggetti al Senatore di Roma, onde a Famigliari del Sommo Pontefice secondo la contraria Scrittura niente più compete, che aver per Giudici tutti quelli, che hà, ò puole avere ciascun più vile della Plebbe, già che ciascuno della Plebbe più vile deve ridursi ad essere giudicato da uno di questi quattro Supremi Tribunali ne'quali hanno li Sommi Pontefici versata tutta la fonte della loro Giurisdizione, come in tal Scrittura si asserisce.

204 Non è quì mente di corroborare questa convenienza con altri riguardi di peso al certo non disprezzevole; Come sarebbe il discapito del buon servizio di Sua Santità, quando la sua Famiglia sia costretta per accudire a proprii litigii frequentare i Tribunali Ordinarii: Motivo, che tanto contò presso gli Antichi Legislatori, come a suo luogo si è osservato: Il vantaggio, che ne riporta, chi seguita ne Contratti la fede de Famigliari, che più pronta, e spedita ritrova la Giustizia presso un Giudice, che in se stesso unite porta le veci della Podestà Domenicale di quello sia il dover attendere ne' giudizii in altri Tribunali, e poscia accudire per la permissione dell'esecuzione avanti il Maggiordomo. Il freno, che s'impone a quei, che ne minori Ministerii servono, di vivere con quella ingenuità, ed esattezza, che è tanto desiderabile in una Famiglia, quale deve all'altre servire di esempio; quali cose al certo non manchano qualora sanno di avere per Giudice quel Ministro, che nel governo del Palazzo è l'occhio, ed il braccio del Principe. L'Improprietà, che tal'ora siano state rimesse le Cause d'interesse del Sagro Palazzo Apostolico a Giudici meramente Laicali, come è il Foro Capitolino; Poichè questi, ed altri riflessi sono così

chia-

Digitized by Google

chiari, che non abbisognano di esser posti in lume maggiore.

205 Per altro si potea al §.38. della contraria Risposta omettere l'esagerazione di timore, che essendo così ben stabilito il sistema della Giudicatura in quattro Tribunali Ordinarii dell'Eminentissimo Vicario, dell'A.C., del Governo, e del Foro Capitolino, sia troppo pericoloso l'aggiungerne altri, quale sarebbe quello del Sagro Palazzo, che potrebbe caggionare confusione nell'ordine così ben stabilito.

Il Tribunale di Monsignor Maggiordomo non apporta veruna confusione al buon ordine della Curia.

206 Poichè in primo luogo tanto è lungi dal vero, che l'amministrazione della publica Giustizia sia ristretta a' sudetti quattro Tribunali, quanto è a tutti noto, che vi sono anche i Tribunali dell'Eminentissimo Camerlengo, Tesoriere, e Camera Apostolica, e dell'Eminentissimo Prodatario nuovamente eretto dalla Santità di Nostro Signore con suo ampio Chirografo. Al pari dunque, che questi non solo non confondono il buon ordine della Curia, ma come molto necessarii lo perfezzionano; Così punto non altera il medesimo buon ordine il Tribunale del Sagro Palazzo Apostolico, che hà commune con quello della Camera la raggione, e con quello del Prodatario la congruenza.

207 Hà commune col Tribunale della Camera la raggione: Atteso che possiede, come ogni altro Principe, così il Sommo Pontefice, due diversi Patrimonii, uno destinato a sostenere il peso della Republica, e del Principato, e chiamasi Fisco: L'altro assegnato al mantenimento della Persona, e Casa del Principe, e dicesi Patrimonio particolare di esso, come ben distinse *Paolo de Castro in L. Non defensæ C. ubi Causæ Fiscales* assegnando la differenza, che corre trà il Procuratore del Fisco, ed il Procuratore di Cesare = *Est enim diversus Procurator Fisci, à Procuratore Cæsaris: Quià Procurator Cæsaris administrat bona, quæ habet Cæsar, ut privata Persona, ut sunt Molendina, & alii redditus, qui convertuntur ad usum Principis, ideò dicitur Procurator privatæ rationis; Sed Procurator Fiscalis administrat bona Fisci, quæ convertuntur ad publicum usum*. Or siccome all'amministrazione del Patrimonio Fiscale presiedendo il Signor Cardinal Camerlengo, e tutti gli altri, che compongono il Ministero della Camera Apostolica è stato raggionevole, anzi necessario il dare loro la Giurisdizione sì Civile, che Cri-

mi-

minale; Così presiedendo Monsignor Maggiordomo privativamente all'amministrazione della Casa, e Patrimonio particolare del Principe è raggionevole, anzi necessario abbia anche egli l'una, e l'altra Giurisdizione, non essendo questo se non, che la Camera particolare, e privata del Sommo Pontefice.

208 Hà poi col Tribunale dell'Eminentissimo Prodatario commune la congruenza. Poichè se non ostante le grandi pretensioni, e la vigilanza degli altri Tribunali per punire i delitti, che si commettessero, ò nella Dataria, ò nelle Materie ad essa spettanti, si è nulla manco stimato, e con raggione, che convenga al detto Signor Cardinale la piena Giurisdizione Criminale *in loco, & Personas* per la considerazione, *che meglio di ogn'altro Giudice sono i Datarii istrutti di tutto, che riguarda le Materie della Dataria, e che meglio degli altri possono venire in cognizione delli delitti, che circa essa si commettono &c.* sono parole del Chirografo facoltativo del detto Signor Cardinale; così parimenti se i Maggiordomi sono, come non può negarsi meglio di ogni altro Giudice istrutti di tutto, che riguarda le Materie del Sagro Palazzo Apostolico, e che meglio degl'altri possono venire in cognizione de delitti, che in esso si commettono, è raggionevole, ed è congruo, che abbiano la piena Giurisdizione.

209 Per altro il zelo, che non si confonda l'ordine della Curia con multiplicar Tribunali dovea mostrarsi, seppur si potea con raggione, allor che si sono creati nuovi Tribunali, e non nel caso presente, in cui Monsignor Maggiordomo non addimanda veruna nuova giurisdizione, ma che solo gli sia mantenuta quella, che hà, ed esercita, ed hà sempre avuta, & esercitata, come costa dall'intero presente Sommario; Onde siccome per l'addietro non si è confuso il buon ordine, così non vi è timore, che si confonda in avvenire.

210 Questo è quel tanto, che Monsignor Maggiordomo hà stimato di esporre al Publico giudizio, più per dileguare gli equivoci della contraria Risposta, che per necessità di rimostrare le raggioni per altro a sufficienza indicate dal lume naturale, che assistono al Sagro Palazzo Apostolico, ed a Famigliari di Nostro Signore, a' quali per rendere persuaso ogn'uno quanto ad essi sia convenevole l'esenzione da Tribunali Ordinarii sarebbe

ba-